SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 dicembre 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 59/L

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 ottobre 2017.

Determinazione delle quote previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 - Anno 2015.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto, con l'aumento della compartecipazione all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo che prevede l'istituzione di una compartecipazione delle Regioni a statuto ordinario all'I.V.A.;

Visto altresì il comma 4 del medesimo art. 2 che stabilisce che la predetta quota di compartecipazione all'I.V.A. è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze), sentito il Ministero della sanità (ora Ministero della salute);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2017, con il quale, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000, si è provveduto a rideterminare per il 2015 la compartecipazione regionale all'I.V.A. nella misura del 61,69 per cento del gettito I.V.A. complessivo realizzato nel 2013, al netto di quanto devoluto alle Regioni a statuto speciale e delle risorse UE;

Visto l'art. 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 che al comma 2, lettera *a)*, prevede l'abrogazione del comma 12 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che, nel rinviare all'anno 2018 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ha confermato fino all'anno 2017 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA come disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000;

Considerata la necessità di procedere alla ripartizione della compartecipazione all'IVA per l'anno 2015, rinviando al successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri lo sviluppo triennale delle quote di cui sopra, subordinatamente al riadeguamento delle aliquote così come previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56 del 2000;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 che istituisce il Fondo perequativo nazionale e stabilisce i criteri per le assegnazioni alle Regioni;

Visto l'accordo siglato dai Presidenti delle Regioni a statuto ordinario a Villa San Giovanni (RC) in data 21 luglio 2005, con il quale le Regioni concordano nuovi criteri di ripartizione per superare le criticità rilevate in occasione della predisposizione del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2004, relativo all'anno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2004 e successivamente impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale Lazio;

Visti i commi 319 e 320 dell'art. 1 della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, con i quali sono state apportate modifiche legislative al richiamato decreto legislativo n. 56 del 2000 al fine di recepire i criteri concordati in occasione dell'Accordo di cui al punto precedente, prevedendo una riduzione annua dell'1,5 per cento della quota del fondo di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 56 del 2000, ed è stata, altresì, prevista la possibilità di apportare modifiche alle specifiche tecniche dell'allegato *A)* al medesimo decreto;

Visto l'art. 1, comma 52, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede che la ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni annuali di cui all' art. 1, comma 320, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, può essere effettuata anche sulla base di intese tra lo Stato e le Regioni, concluse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visti i correttivi approvati all'unanimità dai Presidenti delle Regioni nella seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 26 maggio 2016;

Visti i dati ISTAT relativi ai consumi finali delle famiglie a livello regionale per gli anni 2011, 2012 e 2013, consumi la cui media è utilizzata come indicatore di base imponibile per l'attribuzione della compartecipazione regionale all'I.V.A.;

Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1.

Quota di compartecipazione all'I.V.A.

Le quote di compartecipazione all'I.V.A. di ciascuna Regione, di cui all'art. 2, comma 4, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2015 sono stabilite nelle misure indicate nella tabella *A)*, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Quota di concorso alla solidarietà interregionale

Le quote di concorso alla solidarietà interregionale, di cui all'art. 2, comma 4, lettera *b)*, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2015 sono stabilite, per ciascuna Regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella *B)*, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Quote assegnate a titolo di fondo perequativo nazionale

Le quote da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale, di cui all'art. 2, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2015 sono stabilite per ciascuna Regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella *C)*, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Somme da ripartire alle Regioni

Le somme risultanti a favore di ciascuna Regione, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera *d)*, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono stabilite nell'ammontare complessivo di euro 63.427.054.007 per l'anno 2015 e sono ripartite nelle misure indicate nella tabella *D)*, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Erogazioni alle Regioni

Il Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, in conformità ai correttivi decisi dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, eroga a ciascuna Regione le somme di cui all'allegata tabella *E)*, facente parte integrante del presente decreto, per il complessivo ammontare di euro 63.427.054.007.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2017

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
La Sottosegretaria di Stato
BOSCHI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2300

ALLEGATO

ANNO 2015

COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA DETERMINATA IN BASE AI CONSUMI DELLE FAMIGLIE

TABELLA A

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	RIPARTIZIONE REGIONALE
PIEMONTE	5.995.057.935
LOMBARDIA	14.052.339.333
VENETO	6.522.302.124
LIGURIA	2.200.377.871
EMILIA ROMAGNA	6.408.335.491
TOSCANA	5.046.985.087
UMBRIA	1.044.661.394
MARCHE	1.868.577.239
LAZIO	7.259.592.217
ABRUZZO	1.454.499.252
MOLISE	323.796.256
CAMPANIA	5.061.384.491
PUGLIA	3.750.058.560
BASILICATA	518.586.172
CALABRIA	1.920.500.584
TOTALE RSO	**63.427.054.007**

ANNO 2015

QUOTE DI CONCORSO ALLA SOLIDARIETA' INTERREGIONALE

TABELLA B

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Concorso regionale
PIEMONTE	472.105.397
LOMBARDIA	2.525.742.630
VENETO	613.668.657
LIGURIA	129.008.257
EMILIA ROMAGNA	834.862.825
TOSCANA	251.635.936
UMBRIA	0
MARCHE	0
LAZIO	809.201.044
ABRUZZO	0
MOLISE	0
CAMPANIA	0
PUGLIA	0
BASILICATA	0
CALABRIA	0
TOTALE RSO	5.636.224.747

ANNO 2015

QUOTE DA ASSEGNARE A TITOLO DI FONDO PEREQUATIVO NAZIONALE

TABELLA C

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Quote regionali	Ripartizione 24,5 %	TOTALE
PIEMONTE	0	1.315.945.755	1.315.945.755
LOMBARDIA	0	2.428.105.819	2.428.105.819
VENETO	0	1.370.179.621	1.370.179.621
LIGURIA	0	521.913.015	521.913.015
EMILIA ROMAGNA	0	1.277.842.604	1.277.842.604
TOSCANA	0	1.178.105.397	1.178.105.397
UMBRIA	135.489.894	314.502.775	449.992.668
MARCHE	71.172.469	501.147.182	572.319.651
LAZIO	0	1.484.438.299	1.484.438.299
ABRUZZO	254.094.618	449.713.652	703.808.270
MOLISE	155.703.771	133.609.019	289.312.790
CAMPANIA	2.394.659.542	2.094.015.865	4.488.675.407
PUGLIA	1.556.528.586	1.475.830.568	3.032.359.154
BASILICATA	289.572.182	233.004.845	522.577.026
CALABRIA	779.003.686	761.273.818	1.540.277.504
TOTALE RSO	**5.636.224.747**	**15.539.628.232**	**21.175.852.978**

ANNO 2015

SOMME DA RIPARTIRE ALLE REGIONI

TABELLA D

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Trasferimenti soppressi da coprire con la compartecipazione IVA (1)	75,5% Spesa storica (2)	75,5% Compartecipazione all'IVA in base ai consumi delle famiglie (3)	Concorso al fondo di solidarietà (4 = 3 - 2)	Quote regionali (5= 2 - 3)	Ripartizione 24,5% in base all'allegato A) (6)	Totale fondo perequativo (7 = 5 + 6)	TOTALE DA RIPARTIRE ALLE REGIONI (8 = 3 - 4 + 7)
PIEMONTE	5.369.752.773	4.054.163.343	4.526.268.741	472.105.397	0	1.315.945.755	1.315.945.755	**5.370.109.098**
LOMBARDIA	10.706.984.857	8.083.773.567	10.609.516.197	2.525.742.630	0	2.428.105.819	2.428.105.819	**10.511.879.386**
VENETO	5.709.495.955	4.310.669.446	4.924.338.103	613.668.657	0	1.370.179.621	1.370.179.621	**5.680.849.067**
LIGURIA	2.029.506.008	1.532.277.036	1.661.285.293	129.008.257	0	521.913.015	521.913.015	**2.054.190.050**
EMILIA ROMAGNA	5.302.556.914	4.003.430.470	4.838.293.295	834.862.825	0	1.277.842.604	1.277.842.604	**5.281.273.075**
TOSCANA	4.713.692.457	3.558.837.805	3.810.473.741	251.635.936	0	1.178.105.397	1.178.105.397	**4.736.943.202**
UMBRIA	1.224.118.207	924.209.246	788.719.353	0	135.489.894	314.502.775	449.992.668	**1.238.712.021**
MARCHE	1.962.845.410	1.481.948.285	1.410.775.816	0	71.172.469	501.147.182	572.319.651	**1.983.095.467**
LAZIO	6.187.802.755	4.671.791.080	5.480.992.124	809.201.044	0	1.484.438.299	1.484.438.299	**6.156.229.379**
ABRUZZO	1.791.048.415	1.352.241.553	1.098.146.935	0	254.094.618	449.713.652	703.808.270	**1.801.955.205**
MOLISE	530.026.416	400.169.944	244.466.173	0	155.703.771	133.609.019	289.312.790	**533.778.963**
CAMPANIA	8.233.118.983	6.216.004.833	3.821.345.291	0	2.394.659.542	2.094.015.865	4.488.675.407	**8.310.020.697**
PUGLIA	5.811.685.826	4.387.822.798	2.831.294.213	0	1.556.528.586	1.475.830.568	3.032.359.154	**5.863.653.366**
BASILICATA	902.125.485	681.104.742	391.532.560	0	289.572.182	233.004.845	522.577.026	**914.109.586**
CALABRIA	2.952.293.545	2.228.981.627	1.449.977.941	0	779.003.686	761.273.818	1.540.277.504	**2.990.255.444**
TOTALE RSO	**63.427.054.007**	**47.887.425.775**	**47.887.425.775**	**5.636.224.747**	**5.636.224.747**	**15.539.628.232**	**21.175.852.978**	**63.427.054.007**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - I.Ge.P.A. Ufficio V^

ANNO 2015

Decreto leg.vo n. 56/2000 - Applicazione correttivi Conferenza dei Presidenti

TABELLA E

	Differenze tra erogazioni schema D.P.C.M. 2015 e trasferimenti soppressi	Riequilibrio relativo alle decisioni della Conferenza dei Presidenti	Risultanze degli scostamenti dalla spesa storica e dei riequilibri decisi dalla Conferenza dei Presidenti del 26 maggio 2016	Colonna 1 Tabella D	Totale da erogare alle Regioni
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5) = (3) + (4)
PIEMONTE	356.325	-4.147.506	-3.791.181	5.369.752.773	5.365.961.592
LOMBARDIA	-195.105.471	202.389.192	7.283.720	10.706.984.857	10.714.268.577
VENETO	-28.646.888	28.646.888	0	5.709.495.955	5.709.495.955
LIGURIA	24.684.043	-24.889.871	-205.828	2.029.506.008	2.029.300.180
EMILIA ROMAGNA	-21.283.840	22.155.672	871.832	5.302.556.914	5.303.428.746
TOSCANA	23.250.745	-22.708.496	542.249	4.713.692.457	4.714.234.706
UMBRIA	14.593.814	-14.836.625	-242.811	1.224.118.207	1.223.875.396
MARCHE	20.250.056	-20.248.928	1.128	1.962.845.410	1.962.846.538
LAZIO	-31.573.376	35.576.055	4.002.679	6.187.802.755	6.191.805.434
ABRUZZO	10.906.790	-11.407.531	-500.741	1.791.048.415	1.790.547.674
MOLISE	3.752.547	-3.970.250	-217.703	530.026.416	529.808.713
CAMPANIA	76.901.714	-80.290.364	-3.388.650	8.233.118.983	8.229.730.334
PUGLIA	51.967.541	-54.120.371	-2.152.831	5.811.685.826	5.809.532.995
BASILICATA	11.984.101	-12.494.013	-509.912	902.125.485	901.615.573
CALABRIA	37.961.899	-39.653.851	-1.691.952	2.952.293.545	2.950.601.593
				63.427.054.007	63.427.054.007

17A08586

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Lamezia Terme (Catanzaro) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 31 maggio 2015;

Considerato che, dall'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Lamezia Terme, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lamezia Terme (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Lamezia Terme (Catanzaro) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Francesco Alecci - prefetto a riposo;

dott.ssa Maria Grazia Colosimo - viceprefetto;

dott.ssa Desirèe D'Ovidio - diligente di II fascia di Area I.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma addì, 24 novembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2017
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2338

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il Comune di Lamezia Terme (Catanzaro), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 31 maggio 2015, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

All'esito di un'operazione coordinata dalla procura della Repubblica di Catanzaro, nel mese di maggio 2017, è stata data esecuzione ad un'ordinanza di fermo nei confronti di 52 indagati appartenenti ad una cosca attiva nella piana di Lamezia Terme ritenuti responsabili, a vario titolo, di numerosi reati tra i quali associazione di stampo mafioso, detenzione illegale di armi, esplosivi e porto abusivo di armi, estorsione, rapina, danneggiamento a seguito d'incendio, traffico illecito di sostanze stupefacenti. Nell'ambito dell'operazione è stato inoltre eseguito un decreto di perquisizione nei confronti di un consigliere comunale in quel momento sottoposto agli arresti domiciliari per altre condotte costituenti reato, misura cautelare successivamente revocata, e del vice presidente del consiglio comunale, poi dimessosi. Ai predetti amministratori è stato contestato il reato di concorso esterno in associazione mafiosa in quanto avrebbero chiesto e fruito dell'appoggio elettorale della locale cosca mafiosa.

In relazione a tali vicende il prefetto di Catanzaro, con decreto del 6 giugno 2017, successivamente prorogato, ha disposto, per gli accertamenti di rito, l'accesso presso il suddetto Comune ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

All'esito delle indagini, la commissione incaricata delle verifiche ispettive ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Catanzaro, sentito nella seduta del 12 ottobre 2017 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore aggiunto presso la procura distrettuale di Catanzaro ed il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme, ha trasmesso l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

I lavori svolti dalla commissione d'accesso hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il contesto ove si colloca l'ente locale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le locali consorterie.

Il Comune di Lamezia Terme, il cui consiglio comunale è già stato sciolto due volte per condizionamenti di tipo mafioso nel settembre 1991 e nel novembre 2002, insiste in un contesto territoriale caratterizzato dalla presenza di quattro organizzazioni criminali, tra le più potenti del «sistema nrangheta» per la loro pervasività nel tessuto economico sociale ed anche istituzionale e per la loro capacità di intrecciare rapporti ed alleanze con i più importanti sodalizi criminali della Calabria e di altre regioni.

La relazione del prefetto effettua, a tal proposito, un raffronto tra le risultanze dell'accesso attuale e quelle che diedero luogo agli scioglimenti degli organi comunali per infiltrazioni della criminalità organiz-

zata nel 1991 e nel 2002 rinvenendo, in assoluta continuità, la persistenza delle medesime dinamiche collusive e dell'operatività degli stessi personaggi di spicco delle organizzazioni criminali dominanti in quel territorio.

Fonti tecniche di prova hanno attestato come la campagna elettorale per il rinnovo degli organi elettivi sia stata caratterizzata da un'illecita acquisizione dei voti che ha riguardato, direttamente o indirettamente, esponenti della maggioranza e della minoranza consiliare.

È inoltre stata rilevata una sostanziale continuità amministrativa, atteso che molti degli attuali amministratori hanno fatto parte, a diverso titolo, della compagine eletta nel 2010.

Ulteriore rilevante elemento che evidenzia un contesto ambientale compromesso è rappresentato dalla sussistenza di cointeressenze, frequentazioni, rapporti a vario titolo tra numerosi componenti sia dell'organo esecutivo che di quello consiliare con soggetti appartenente alla criminalità organizzata.

Al riguardo il prefetto evidenzia che successivamente alla loro elezione e fino ai primi mesi del 2016 il sindaco ed il vice sindaco, entrambi avvocati, hanno assunto, contemporaneamente, la veste di difensori di fiducia di esponenti di massima rilevanza delle cosche lametine e di loro sodali e quella di organi di vertice dell'amministrazione comunale.

Solo nei mesi di marzo e maggio 2016, a seguito della costituzione di parte civile del Comune nei processi di cui sopra, il primo cittadino ed il vice sindaco hanno rinunciato all'incarico di difensori dei menzionati esponenti della criminalità organizzata e il mandato conferito al sindaco è stato assunto da altro professionista in stretti rapporti di affinità con il primo cittadino.

Il prefetto evidenzia come l'intricata rete di rapporti e cointeressenze tra amministratori e soggetti con precedenti penali è ulteriormente attestata dalla circostanza che un consigliere comunale ed il coniuge di questi sono indagati per numerosi gravi reati, tra i quali quello di bancarotta fraudolenta, per quest'ultimo unitamente ad un libero professionista che è in stretti rapporti di affinità con una dipendente comunale.

La relazione della commissione d'indagine ha fatto emergere un diffuso quadro di illegalità, in diversi settori dell'ente locale che, unitamente ad un generale disordine amministrativo, si sono rivelati funzionali al mantenimento di assetti predeterminati con soggetti organici o contigui alle organizzazioni criminali egemoni ed al consequenziale sviamento dell'attività di gestione dai principi di legalità e buon andamento.

Il penetrante condizionamento posto in essere dalla criminalità organizzata nei confronti dell'amministrazione emerge, altresì, dall'analisi dei procedimenti concernenti l'affidamento di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'amministrazione comunale ha infatti concesso, per quindici anni e gratuitamente, un immobile ad una cooperativa, pressoché inattiva da tempo perché sottoposta ad indagini per indebite percezioni di erogazioni pubbliche. L'organo ispettivo ha rilevato numerose criticità nella procedura di assegnazione del bene, in particolare, ha evidenziato che dall'esame della determina di affidamento non emerge lo scopo sociale perseguito dalla cooperativa né le finalità di utilizzo dell'immobile.

Ulteriori circostanze anomale di tale vicenda sono rappresentate dal fatto che alla procedura di assegnazione ha partecipato la sola cooperativa che ha poi ricevuto il bene in concessione, cooperativa che, dai controlli effettuati, non garantisce alcuna affidabilità gestionale atteso che, sono risalenti nel tempo, gli ultimi bilanci di esercizio e le altre dichiarazioni contabili.

Viene altresì evidenziata la mancanza dei requisiti minimi morali da parte dei soci e degli amministratori, in particolare due dei soci sono gravati da pregiudizi di natura penale ed uno di essi è riconducibile ad esponenti della criminalità organizzata.

La relazione del prefetto ha inoltre posto in rilievo come, sempre dall'esame delle determine, sia emersa l'esistenza, nel settore degli appalti di lavori e servizi, di un vero e proprio «sistema» che, da un lato consente di aggiudicare appalti sempre alle medesime ditte in base ad una rotazione delle stesse e, dall'altro, attraverso il meccanismo delle proroghe ripetute permette alle ditte un sostanziale recupero del ribasso offerto in sede di gara. Tale consolidato *modus operandi* ha permesso di eludere le disposizioni in materia di informazioni antimafia.

È altresì evidenziato come in tale settore l'ente non abbia posto in essere alcuna preventiva forma di programmazione nè alcuna attività di controllo nella fase di esecuzione delle opere e dei servizi.

Elementi concreti che attestano una gestione amministrativa non aderente al principio di legalità sono emersi anche in relazione all'affidamento del servizio di mensa scolastica per il periodo 2016-2019 disposto attraverso una gara d'appalto.

L'organo ispettivo ha rilevato, nella procedura in questione, numerose irregolarità ed anomalie sia in sede di nomina e sostituzione dei componenti la commissione giudicatrice sia in ordine alle modalità di valutazione delle offerte.

La gara è stata aggiudicata nel mese di febbraio 2017 ad una impresa che già aveva svolto lo stesso servizio nel triennio precedente ed il cui socio di maggioranza è gravato da precedenti penali. L'impresa nell'aprile 2017 è stata destinataria di certificazione interdittiva antimafia emessa dal prefetto di Catanzaro a seguito della quale l'ente nel mese di maggio ha revocato l'affidamento.

Evidenzia inoltre la commissione d'indagine che la società in argomento fino ad agosto 2017 deteneva anche il 20% del capitale sociale di altra società a sua volta destinataria, sin dal mese di gennaio 2016, di provvedimento interdittivo antimafia.

Disfunzioni e irregolarità sono state rilevate anche nelle procedure per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico caratterizzate da un ripetuto ricorso ad assegnazioni dirette sulla base di infondati motivi di urgenza.

Viene pure posto in rilievo che negli anni 2016-2017 l'ente, frazionando le prestazioni e le relative spese in elusione della normativa di settore, ha permesso ad una cooperativa, in via esclusiva o in associazione con altre imprese, di essere destinataria di più affidamenti e successive proroghe.

Anche in tale ambito l'amministrazione comunale anziché procedere alla dovuta pianificazione e programmazione degli interventi manutentivi e porre in essere un'unica gara, al fine di garantire un servizio omogeneo e costante, ha ripetutamente fatto ricorso all'istituto dell'affidamento diretto attraverso singole determine alcune delle quali prive della corretta identificazione del luogo ove effettuare la manutenzione ed altre addirittura mancanti del periodo di durata della prestazione del servizio.

Emblematico in tal senso si è rivelato l'esame di due determine dirigenziali con la prima delle quali il servizio di decoro del verde pubblico è affidato per un importo di circa 160.000 euro alla predetta cooperativa facente parte di una ATI e, solamente quattro mesi dopo, lo stesso servizio è nuovamente affidato alla stessa ATI per un importo di circa 50.000 euro.

Analoghe illegittimità ed irregolarità, che delineano il quadro di un'amministrazione pervicacemente gestita in dispregio del principio di legalità, sono emerse dall'analisi delle procedure di appalto dei lavori pubblici.

Anche in questo ambito la commissione d'indagine ha rinvenuto il frequente ricorso dell'amministrazione comunale agli affidamenti diretti in evidente violazione delle vigenti disposizioni.

Le verifiche disposte hanno evidenziato che l'ente, anche nei rari casi in cui ha provveduto ad aggiudicare lavori mediante procedure ad evidenza pubblica, ha poi affidato alle imprese aggiudicatarie ulteriori lavori anche di altra tipologia.

In tal senso è significativa la vicenda relativa ad un impresa alla quale sono stati aggiudicati con contratto stipulato nell'agosto 2016 lavori per la manutenzione delle strade comunali - per l'importo di circa 270.000 euro - a cui è seguita, nei mesi di novembre e dicembre 2016, l'assegnazione sempre alla stessa ditta e senza alcuna gara di nuovi lavori per importo di oltre 40.000 euro, soglia che supera il tetto previsto dalla normativa comunitaria per gli affidamenti diretti.

Gli accertamenti effettuati dalle Forze dell'ordine hanno inoltre messo in rilievo che il titolare dell'impresa aggiudicataria di tali lavori è persona gravata da numerose segnalazione all'autorità giudiziaria per diverse fattispecie di reato ed ha rapporti di frequentazione con soggetti riconducibili alla locale criminalità organizzata e che alcuni dipendenti dell'impresa sono indagati per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto di Catanzaro hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Lamezia Terme, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare il risanamento dell'ente.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Ter-

me (Catanzaro), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 17 novembre 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

Prefettura di Catanzaro

Ufficio territoriale del Governo

Prot. n. 163/17/S.d.S.

Catanzaro, 13 ottobre 2017

al sig. Ministro dell'interno
Roma

Oggetto: Comune di Lamezia Terme. Proposta di scioglimento degli organi comunali ex art. 143 del TUEL approvato con decreto legislativo n. 267/2000.

Con decreto prefettizio n. 83/17/S.d.S. del 6 giugno 2017, a seguito della delega concessa, la scrivente ha nominato la commissione d'accesso al Comune di Lamezia Terme, al fine di accertare la sussistenza di infiltrazioni e/o condizionamenti della criminalità organizzata di stampo 'ndranghetistico negli organi del Comune di Lamezia Terme con conseguente alterazione della libera determinazione degli stessi.

A conclusione dell'attività svolta, la commissione ha depositato il 5 ottobre 2017 la relazione allegata alla presente nota mentre in data 12 ottobre 2017 si è tenuta la riunione del Comitato per l'ordine e la Sicurezza pubblica a cui hanno partecipato oltre i vertici delle Forze di Polizia e la Commissione d'accesso, il Procuratore aggiunto presso la Procura distrettuale di Catanzaro ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme.

Avendo lo stesso Comitato espresso, come si può evincere dall'allegato verbale, parere favorevole alla proposta di scioglimento, si comunica quanto segue.

Il Comune di Lamezia Terme, terza città della Calabria, con una popolazione pari a 70.839 abitanti, ubicata nell'area centrale della Calabria, costituisce, per la sua posizione, per la presenza di importanti infrastrutture oltre che dal punto di vista commerciale, agricolo, industriale, una delle zone più sviluppate della regione. Nel contempo quel territorio è caratterizzato dall'operatività di ben quattro cosche, tra le più potenti del sistema `ndrangheta a motivo della loro pervasività nel tessuto economico-sociale ed anche istituzionale e per la capacità di intrecciare rapporti ed alleanze con i più importanti sodalizi criminali della Calabria stessa nonché di altre regioni.

Nonostante le importanti operazioni di polizia giudiziaria che si sono susseguite nel tempo, oggi continuano ad operare le seguenti cosche:

Cosca Giampà, protagonista di una lunga guerra di mafia che ha prodotto 50 omicidi e numerosi tentati omicidi; la cosca in atto è decimata e caratterizzata dalla presenza all'interno di diversi collaboratori di giustizia anche se non si esclude un certo attivismo, soprattutto nel settore delle estorsioni delle nuove generazioni;

Cosca Iannazzo, considerata attualmente la famiglia leader nel territorio di Lamezia Terme, dedita principalmente ad attività imprenditoriali;

Cosca Cerra, Torcasio, Gualtieri coinvolta in una lunga e sanguinosa guerra di mafia con i Giampà e, da ultimo, decimata con numerose operazioni giudiziarie tra cui «Crisalide» che ne ha dimostrato la capacità di influenza nella vita polico-istituzionale;

Cosca Cannizzaro, Daponte, Gagliardi alleata con i Iannazzo e con i Pesce di Rosarno.

Le indagini di polizia giudiziaria più recenti hanno messo in evidenza l'influenza delle cosche lametine nella campagna elettorale per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale relativa alle consultazioni del 31 maggio 2015, consultazioni inquinate all'origine da condotte illecite connesse ad una vera e propria «mercificazione di voti» che ha riguardato direttamente o indirettamente esponenti di maggioranza e di minoranza ed, in primis, il presidente ed il vice presidente del consiglio comunale nonché diversi assessori.

Le dimissioni «a tappeto» con conseguenti surroghe che sono seguite all'insediamento della commissione d'accesso non modificano anzi aggravano il quadro d'insieme perché costituiscono un ulteriore indizio del sistema utilizzato per nascondere l'infiltrazione ed il condizionamento della criminalità organizzata dietro un apparente perbenismo.

La relazione redatta dalla commissione d'accesso mette ben in evidenza tale aspetto soffermandosi sulle c.d. «attività antimafia» del Comune, per esempio in materia di costituzione quale parte civile nei processi contro la criminalità organizzata di stampo 'ndranghetistico o nell'assegnazione di beni confiscati alla mafia.

Nel primo caso, viene in particolare evidenziata la contemporaneità degli atti di costituzione di parte civile con la difesa di esponenti di massimo rilievo delle cosche lametine dei Iannazzo e di loro sodali, da parte del sindaco (*Omissis*) e del Vice Sindaco (*Omissis*), entrambi avvocati, in prima persona, attraverso i propri studi legali.

La lettura della cronologia degli atti adottati, nella duplice veste di rappresentati legali dell'ente e di liberi professionisti, contraddice le pubbliche dichiarazioni rilasciate per smentire tale contemporaneità.

Per quanto concerne i beni confiscati, emergono anomalie ed omissioni nelle procedure di aggiudicazione dell'attività di gestione dei beni con particolare riguardo ad un bene agricolo aggiudicato alla società (*Omissis*), pressoché inattiva da tempo perché sottoposta ad indagini per indebite percezioni di erogazioni pubbliche, falso in atti e truffa nei confronti dell'Arcea (Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura). Inoltre, uno dei responsabili della cooperativa risulta vicino ad esponenti della criminalità organizzata del crotonese.

Dalla relazione della commissione d'accesso, che ha esaminato un vasto numero di determine adottate dalla dirigenza comunale, emerge poi diffusa casistica di illegittimità ed in alcuni casi di illeciti che potrebbero avere rilievo penale stante l'utilizzo accertato di procedure non conformi alla norma soprattutto in materia d'appalti. Dall'esame delle determine emerge, in particolare, l'esistenza di un vero e proprio «sistema» che, per un verso, consente di aggiudicare appalti sempre alle medesime ditte attraverso una rotazione delle stesse e, per un altro verso, fornisce il sostanziale recupero del ribasso offerto in sede di gara, utilizzando il meccanismo delle proroghe dell'appalto. Peraltro, i lavori appaiono eseguiti senza alcuna programmazione preventiva e senza controlli in corso d'opera, cosicchè l'applicazione degli stessi risulta vanificata, con ricadute negative sul territorio e sulla popolazione destinataria dei servizi.

La divisione tra attività di indirizzo da parte dell'amministrazione ed attività gestionale della dirigenza, ex art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000, non consente, nel caso di specie, di ritenere indenne l'amministrazione da ogni responsabilità rispetto ad una diffusa *«mala gestio»*, che emerge, in particolare, nella vicenda dell'appalto della mensa scolastica alla (*Omissis*), soggetta ad interdittiva antimafia, e di quella dell'ex Cantina sociale nonché nella gestione del verde pubblico ed in quella del patrimonio comunale. Infatti, allorquando la *«mala gestio»* è così diffusa, è sicuramente imputabile all'amministrazione la carenza di controlli che, ancorché a campione, devono comunque esserci e devono, unitamente all'attività di indirizzo, investire trasversalmente l'operato dei funzionari con qualifiche dirigenziali. Appare poi di particolare rilievo il raffronto fra le risultanze dell'accesso attuale e le relazioni propedeutiche agli scioglimenti degli organi comunali per infiltrazione della criminalità organizzata di stampo 'ndranghetistico avvenuti nel 1991 e nel 2002. Una sorta di «fil rouge» lega le tre relazioni, ripetendosi, in assoluta continuità, i nomi degli attori sempre scelti all'interno delle medesime famiglie che ruotano attorno ai clan dominanti, con una sorta di passaggio di mano da padre in figlio e/o nipote.

Per quanto sopra riferito e tenuto conto del parere favorevole unanimemente espresso dai componenti del Comitato per l'ordine e la Sicurezza pubblica, si propone lo scioglimento degli organi del Comune di Lamezia Terme per infiltrazione della criminalità organizzata di stampo 'ndranghetistico ex art. 143 del TUEL approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000.

Il prefetto: LATELLA

17A08563

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Petronà e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Petronà (Catanzaro) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 5 giugno 2016;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento dell'ente locale per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Petronà (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Petronà (Catanzaro) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Fabrizio Gallo - viceprefetto;

dott. Luigi Guerrieri - viceprefetto aggiunto;

dott. Luigi Scigliano - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma addì, 24 novembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2017
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2340

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Petronà (Catanzaro), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 5 giugno 2016, presenta forme d'ingerenza della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

A seguito di un attento monitoraggio sull'attività amministrativa dell'ente sono emersi elementi su possibili infiltrazioni dei sodalizi territorialmente egemoni, che hanno indotto il Prefetto di Catanzaro, con decreto del 16 marzo 2017, successivamente prorogato, a disporre l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine delle indagini effettuate, la Commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, alla luce delle quali il Prefetto, sentito nella seduta del 3 ottobre 2017 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore aggiunto distrettuale presso la Corte di appello di Catanzaro, ha trasmesso l'allegata relazione in data 4 ottobre 2017, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione del predetto art. 143.

Successivamente, a seguito delle dimissioni dalla carica rassegnate dal sindaco e della totalità dei consiglieri, il Consiglio comunale di Petronà è stato sospeso con decreto del prefetto di Catanzaro del 15 novembre 2017, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I lavori svolti dall'Organo ispettivo hanno preso in esame la cornice criminale ed il contesto ambientale, nonché il complessivo andamento gestionale dell'amministrazione con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le consorterie criminali, evidenziando come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti o imprese collegati direttamente o indirettamente ad ambienti malavitosi.

Il comune di Petronà - piccolo centro della presila catanzarese con una popolazione di 2685 abitanti -insiste su un territorio a carattere prevalentemente montuoso caratterizzato dalla presenza di un consistente patrimonio boschivo.

Riferisce il Prefetto che in quell'area è stata accertata la pervasiva ingerenza di due potenti gruppi criminali che per circa un ventennio, dagli anni '90 al 2012, si sono tra loro contrapposti in una sanguinosa faida per la conquista dell'egemonia territoriale. Viene altresì segnalato che i due gruppi in questione, i cui associati sono per lo più legati da diretti vincoli parentali, operano in associazione ad ulteriori cosche `ndranghetiste con ramificazioni in altri centri della penisola.

Le verifiche espletate in sede di indagine hanno fatto emergere che diversi esponenti della compagine di governo e dell'apparto burocratico dell'ente annoverano relazioni di parentela, affinità o frequentazione con soggetti controindicati ovvero con elementi di primo piano dei sodalizi localmente dominanti.

Al riguardo, è ampiamente riconosciuto che il reticolo di rapporti e collegamenti - tanto più rilevante in un ambito territoriale di ridotte dimensioni demografiche notoriamente compromesso dalla pregiu-

dizievole influenza di organizzazioni criminali - determina un quadro indiziario significativo da cui si può desumere un oggettivo pericolo di permeabilità ai condizionamenti o alle ingerenze della criminalità organizzata, a fronte del quale si rendono necessarie idonee misure di prevenzione.

Sono stati altresì messi in luce elementi fattuali e vicende che confermano il predetto quadro indiziario ed attestano uno sviamento dell'azione amministrativa dell'istituzione locale a vantaggio degli interessi di ambienti malavitosi.

Emblematica in tal senso è la vicenda relativa ad un dipendente comunale che è stretto parente di una persona di forte spessore criminale, nonché affine dell'ex vicesindaco con delega al bilancio, forestazione, agricoltura ed urbanistica, il quale è a sua volta legato da vincoli di affinità ad un elemento di spicco di uno dei gruppi criminali di cui si è detto, oltre ad avere rapporti di frequentazione con personaggi apicali della `ndrangheta locale. Il citato ex vicesindaco è stato inoltre presente con diversi ruoli nella compagine di governo dell'ente fin dal 1994 ed ha svolto le funzioni vicarie dell'organo di vertice dell'amministrazione comunale anche nella precedente consiliatura del 2012.

Evidenzia in proposito la Commissione di indagine che ad agosto 2016 il primo cittadino, in violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità che devono ispirare l'applicazione dell'art. 90 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, ha conferito al menzionato dipendente comunale - nei confronti del quale figurano anche pregiudizi di polizia - l'incarico di componente del proprio ufficio di staff senza il preventivo espletamento di una procedura comparativa che per giurisprudenza consolidata garantisce la verifica della sussistenza dei necessari requisiti professionali in capo al prescelto. È inoltre emerso che accanto alle funzioni di staff il dipendente in argomento svolgeva anche funzioni di supporto alle attività contabili e gestionali dell'ente, in contrasto con il divieto sancito dal comma 3-*bis* del richiamato art. 90. Successivamente, ad aprile 2017, lo stesso dipendente comunale è stato nominato responsabile dell'area economico-finanziaria in esito ad una selezione avviata ai sensi dell'art. 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, mantenendo, peraltro, anche l'incarico di componente dell'ufficio di staff dell'organo di vertice del comune.

Nel corso dell'accesso ha formato oggetto di approfondita analisi il settore degli affidamenti di lavori e servizi comunali tradizionalmente esposto al rischio di indebiti condizionamenti da parte della criminalità organizzata.

In tale ambito, l'Organo ispettivo fa menzione di una procedura ristretta avviata a marzo dello scorso anno per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, alla quale hanno partecipato, su invito dell'amministrazione, quattro imprese. Al riguardo, sono stati riscontrati legami familiari con soggetti controindicati sia nei confronti del presidente e di un membro del Consiglio di amministrazione di una delle ditte partecipanti alla procedura sia nei confronti del legale rappresentante della società che si è aggiudicata in via provvisoria il servizio, il quale è stretto parente, tra l'altro, del socio di un'impresa destinataria di un'interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Catanzaro a dicembre 2016.

Sempre nel settore della raccolta e del trasporto dei rifiuti solidi urbani, il Prefetto evidenzia che con riferimento ai diversi affidamenti disposti dal comune e susseguitisi nel tempo la non corretta applicazione della c.d. clausola sociale di cui all'art. 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore - che disciplina l'avvicendamento di imprese nella gestione degli appalti di igiene ambientale, prevedendo il passaggio alla ditta subentrante del personale in servizio alle dipendenze dell'impresa cessante - ha favorito persone controindicate.

Ed invero, gli accertamenti esperiti in sede di indagine hanno messo in luce che tra i lavoratori impiegati nel servizio di igiene pubblica e transitati da una ditta affidataria all'altra in applicazione della richiamata clausola sociale vi sono soggetti vicini ad ambienti malavitosi per rapporti di parentela, affinità o frequentazione e che tra di essi figura anche un personaggio di vertice di uno dei sodalizi territorialmente dominanti.

In particolare, è emerso che in sostituzione di uno dei soggetti in parola, cessato dal servizio per motivi di salute, la società che si è aggiudicata il servizio a febbraio 2017 ha assunto un pregiudicato - parente del predetto soggetto cessato dal servizio - considerato il «nuovo braccio destro» di un noto capoclan in violazione del citato art. 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

L'Organo ispettivo ha quindi preso in considerazione la rimanente attività gestionale dell'ente, rilevando che il servizio di mensa scolastica è attualmente gestito in regime di proroga da una società che annovera tra i propri dipendenti una persona - coniuge di un consigliere comunale - in stretti rapporti familiari con un boss locale, nonché legata da vincoli di affinità ad un altro dipendente della medesima società, a sua volta assessore nella pregressa consiliatura.

L'esame degli interventi affidati dall'amministrazione comunale in via diretta o in regime di somma urgenza ha poi disvelato il frequente ricorso a ditte riconducibili a soggetti controindicati, tra le quali merita menzione una società i cui titolari sono considerati elementi di primo piano della criminalità organizzata locale.

Tale circostanza è univocamente sintomatica della mancanza di quelle cautele che sarebbe necessario adottare a tutela della legalità in un contesto territoriale in cui è consolidata la presenza di sodalizi criminali.

Una specifica attenzione è stata quindi dedicata alla gestione del patrimonio boschivo comunale che rappresenta un'importante risorsa a disposizione dell'ente. Al riguardo, viene stigmatizzata la circostanza che dal 2009 ad oggi si è verificata una sorta di turnazione tra le imprese operanti nel territorio in conseguenza della quale ad ogni singola procedura esperita per l'assegnazione dei tagli ha partecipato di volta in volta una sola ditta. La Commissione di indagine sottolinea altresì come tale sistema abbia di fatto consentito alle imprese partecipanti alle gare di aggiudicarsi i tagli boschivi con un rialzo minimo rispetto al prezzo posto a base d'asta. È significativo che i titolari di una delle società avvantaggiate dal menzionato meccanismo di turnazione annoverano vincoli di parentela con persone contigue alle associazioni criminali territorialmente dominanti.

Infine, sul piano economico-finanziario l'Organo ispettivo ha riscontrato diffusi fenomeni di evasione tributaria, segnalando che risultano debitori dell'ente sia taluni amministratori comunali sia esponenti delle famiglie malavitose locali.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione di Petronà, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, con pregiudizio dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, che rendono necessario l'intervento dello Stato per assicurare il risanamento dell'ente.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale di Petronà (Catanzaro), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 21 novembre 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

Prefettura di Catanzaro

Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 151/17/S.d.S.

Catanzaro, 04 ottobre 2017

al sig. Ministro dell'interno
Roma

Oggetto: Amministrazione comunale di Petronà - Proposta di scioglimento ai sensi art.143 approvato con decreto legislativo n. 267/2000.

In esito alla delega di cui al decreto ministeriale in data 10 marzo 2017 n. 17102/128/23 (17) - Uff. V - Affari territoriali, concernente il comune in oggetto, si comunica quanto segue.

Il Comune di Petronà, piccolo centro situato nella presila catanzarese e con una popolazione che conta 2662 abitanti, ha rinnovato i suoi organi elettivi il 5 giugno 2016.

In data 25 novembre 2016, a distanza di pochi mesi dall'insediamento dell'Amministrazione comunale in carica, perveniva a questa Prefettura un esposto anonimo nel quale veniva segnalato che le con-

sultazioni elettorali per il rinnovo degli organi del Comune di Petronà sarebbero state viziate da pressioni provenienti da ambienti mafiosi e che la vita politica amministrativa era condizionata dalle cosche operanti su quel territorio.

In particolare, veniva individuata la causa del condizionamento nei rapporti di parentela tra alcuni amministratori e soggetti appartenenti a consorterie criminali.

Pertanto, sulla scotta delle informazioni preliminarmente acquisite con l'ausilio dei Carabinieri, è stata istituita, con decreto prefettizio n. 338/17/S.D.S. del 16 marzo 2017, previa delega ministeriale ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 7 agosto 1992, n. 356, la commissione di accesso con la prescrizione del termine per la conclusione degli accertamenti di mesi tre, rinnovabili per altri tre.

La stessa, il 26 settembre u.s. ha rassegnato, nei termini prescritti, la relazione concernente l'esito degli accertamenti effettuati, della quale si allega copia.

Preliminarmente occorre evidenziare che nel territorio di Petronà operano due cosche di tipo mafioso contrapposte tra loro:

la cosca dei (*Omissis*) capeggiata dai fratelli (*Omissis*), attualmente sorvegliato speciale di P.S., e (*Omissis*), ex avvisato orale di P.S., sodali alle famiglie (*Omissis*) di Marcedusa e *Omissis* di Isola di Capo Rizzuto;

la cosca denominata (*Omissis*), capeggiata dai fratelli (*Omissis*) (*Omissis*), ex sorvegliato speciale di P.S., domiciliato in Genova ed attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Genova Marassi, e (*Omissis*), legata alla cosca Arena di Isola di Capo Rizzuto.

Sin dagli anni 90 e per tutto il 2012, si è assistito ad una lunga e sanguinolenta faida tra le due famiglie di 'ndrangheta che ha portato rilevanti perdite per entrambe le fazioni. La lunga scia di sangue ha portato all'affermazione della cosca capeggiata dai (*Omissis*) che è riuscita ad inserire nei posti chiave dell'Ente persone di fiducia.

Proprio per verificare l'esistenza di leganti con la criminalità organizzata è stata esaminata innanzitutto la compagine amministrativa e l'apparato burocratico dell'ente trovando, in entrambi i casi elementi vicini alle consorteria per vincoli parentali anche molto stretti.

Tra tutti spicca (*Omissis*), nominato vicesindaco nonché assessore al bilancio, forestazione, agricoltura e urbanistica. Il (*Omissis*) è uomo politico di lungo corso che sin dal 1994 ha ricoperto incarichi politici, anche di rilievo, all'interno del Comune. Lo stesso è suocero di (*Omissis*), esponente di spicco della cosca dei (*Omissis*), poiché quest'ultimo ha sposato nel 2005 la figlia del (*Omissis*).

Tale strettissimo legame non poteva non essere noto al Sindaco (*Omissis*) sia per le modeste dimensioni demografiche dell'ente, che conta poco più di 2600 persone, sia perché il marito della stessa, (*Omissis*), ha rivestito la carica di consigliere di maggioranza e assessore insieme al (*Omissis*). E tuttavia è da evidenziare come la (*Omissis*) sin da subito, nei vari colloqui avuti con la Commissione di Accesso, ha cercato di prendere le distanze dal (*Omissis*) arrivando persino a giustificare la presenza dello stesso nella lista elettorale, per esigenze contingenti, legate alla necessità di trovare una persona per definire i candidati.

Inoltre, a poco più di un mese di distanza dall'insediamento della Commissione di Accesso, la (*Omissis*) ha revocato l'incarico di vicesindaco in capo al (*Omissis*) che si è anche dimesso da consigliere di maggioranza, uscendo in tal modo dalla compagine amministrativa. Tuttavia il tentativo del Sindaco di allontanare i sospetti di una ingerenza criminale nella vita dell'Ente sono risultati alquanto maldestri poiché al posto di (*Omissis*) ha assunto il ruolo di vicesindaco (*Omissis*) la quale, pur essendo esente da pregiudizi penale, risulta intrattenere una stabile relazione con (*Omissis*), nipote del capo cosca dei (*Omissis*).

Inoltre, anche il terzo componente della Giunta, (*Omissis*), nominato assessore a seguito del rimpasto avutosi nel mese di maggio, risulta avere frequentazioni e vincoli di parentela, sebbene indiretti, con i fratelli (*Omissis*), (*Omissis*) e (*Omissis*), fiancheggiatori della cosca (*Omissis*)(1) Lo stesso risulta essere cognato di (*Omissis*), nato a Petronà il 5 settembre 1972, titolare della ditta (*Omissis*), quest'ultimo coniugato con (*Omissis*), sorella dei pregiudicati (*Omissis*), (*Omissis*) e (*Omissis*), fiancheggiatori della Cosca (*Omissis*).

La presenza di vincoli di parentela tra amministratori e soggetti appartenenti alla criminalità organizzata presenta, di per sé, un «grado di significatività» che la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato richiede ai fini della configurabilità di forme di condizionamento degli organi elettivi, che vincolano la vita amministrativa dell'Ente a dinamiche riconducibili a mire espansionistiche e di controllo delle organizzazioni criminali sul territorio.

Tale forma di controllo appare ancora più evidente se si consideri che anche alcuni dipendenti comunali sono legati da relazioni parentali e/o frequentazioni con ambienti della criminalità organizzata.

Su tutti spicca la figura del (*Omissis*), nipote diretto di (*Omissis*), nato a (*Omissis*), già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., soggetto quest'ultimo di forte spessore criminale, di interesse operativo, con molteplici e gravi precedenti di varia natura. Nonostante i legami di parentela e le continue frequentazioni di (*Omissis*) con pluripregiudicati, allo stesso la (*Omissis*) attribuiva dapprima un incarico fiduciario nello staff del Sindaco e poi lo nominava responsabile del settore finanziario a seguito di una procedura che desta non pochi dubbi sotto il profilo della legittimità.

Anche l'assunzione di un altro dipendente comunale inserito nell'area tecnica desta parecchie preoccupazioni e perplessità. Si tratta di (*Omissis*), legato da vincoli di parentela con (*Omissis*), elemento di spicco della cosca dei (*Omissis*), il quale, grazie ad un bando cucito su misura su di lui, è riuscito a passare da una categoria A ad una categoria C1, ricoprendo in questo modo anche la qualifica di RUP. Tale posizione gli consente di procedere, in caso di necessità, ad affidamenti diretti in via d'urgenza, spesso concessi a ditte vicine alla criminalità organizzata.

La presenza all'interno degli organi comunali di elementi legati da vincoli di parentela, a volte molto stretti, con soggetti legati ad ambienti malavitosi è elemento sufficiente a confermare la supremazia della cosca sul territorio.

A ciò si aggiunga il fatto che, per come è emerso dall'attività di accesso, a fronte di un capillare controllo da parte della criminalità organizzata di tutti i servizi rilevanti, l'Amministrazione comunale sembra rimanere passivo, non riuscendo ad opporre una qualche forma di controllo o argine e accettando supinamente ciò che accade sotto i propri occhi.

Emblematica è la vicenda dei sette lavoratori impiegati nel servizio di igiene pubblica, tutti legati ad ambienti della criminalità organizzata, che grazie ad un uso distorto di una norma nata per tutelare i livelli occupazionali, sono transitati da una ditta all'altra nei vari appalti susseguitisi nel tempo senza che il comune abbia mai opposto alcuna obiezione. E ancora più paradossale risulta essere la sostituzione, in data 15 febbraio 2017, di uno dei dipendenti, cessato dal lavoro per motivi di salute, con il nipote (*Omissis*), ritenuto nuovo braccio destro dei (*Omissis*). Anche in questo caso, sebbene non vi fossero i presupposti per l'applicazione della c.d. clausola sociale prevista del CCNL, l'Amministrazione comunale è rimasta «muto spettatore» limitandosi ad esprimere solo disappunto per un servizio che, proprio a causa dell'elevato costo del personale addetto, risulta particolarmente gravoso per i contribuenti.

Per ciò che riguarda l'affidamento dei servizi comunali la Commissione di Accesso ha preso in esame le principali attività dell'Ente quali la gestione del patrimonio boschivo, importante risorsa per un comune come quello di Petronà il cui territorio è prevalentemente montuoso, lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la riscossione dei tributi e il servizio mensa e scuolabus e il lavoro di sistemazione del campo sportivo comunale.

Proprio tale ultimo appalto ha rappresentato la chiave di volta per decifrare alcuni passaggi all'apparenza lineari ma che, nella realtà dei fatti, fanno sorgere seri sospetti di una pressante ingerenza delle consorterie criminali nelle attività economiche comunali.

In uno stralcio dell'operazione denominata «Borderland» infatti, emerge in modo chiaro come la ditta aggiudicataria sia stata avvicinata da esponenti della cosca (*Omissis*) che imponevano loro le seguenti condizioni:

1. il pagamento di una somma di denaro pari al 3% dell'importo del lavoro da eseguire;

2. l'affidamento in sub-appalto di parte dei lavori ad una ditta compiacente e gradita indicata dai (*Omissis*);

(1) Lo stesso risulta essere cognato di (Omissis), nato a Petronà il 5 settembre 1972, titolare della ditta (Omissis), quest'ultimo coniugato con (Omissis), sorella dei pregiudicati (Omissis), (Omissis) e (Omissis), fiancheggiatori della Cosca (Omissis).

3. la scelta, sempre da parte di questi ultimi, dei fornitori dei materiali edili necessari per la realizzazione dell'opera appaltata.

Al di la dei risvolti investigativi e penali, in sé considerata, la vicenda fa emergere un modus operandi che con molta probabilità si ripete anche in altri ambiti: la cosca non ha più bisogno di far aggiudicare l'appalto ad una ditta ad essa legata ma entra nell'economia legale, distorcendola, attraverso l'imposizione di sub appaltatori e fornitori compiacenti e graditi.

Il fatto che la «partita» si giochi al di fuori delle mura comunali è ancora più evidente nella gestione del patrimonio boschivo. Il Comune di Petronà, infatti, pur avendo un piano tagli approvato e pur indicendo bandi formalmente impeccabili, tuttavia non riesce a trarre profitto da tale importante risorsa in quanto alle gare, per come esaminate dalla Commissione, partecipano a rotazione le singole ditte boschive presenti sul territorio, aggiudicandosi i tagli anche con rialzi irrisori, segno che gli accordi, con ogni probabilità, intervengono al di fuori della procedura di gara con una spartizione delle commesse decise *aliunde*.

La presente nota si è soffermata solo su alcuni più rilevanti aspetti rappresentativi dell'ingerenza della criminalità organizzata nell'agire dell'Ente. La relazione della Commissione, qui allegata ed alla quale si rimanda per una più approfondita disamina della situazione riscontrata in sede di accesso, evidenzia infatti ulteriori evidenze indiziarie che delineano un quadro complessivo caratterizzato, da un lato, dalla sussistenza nel contesto territoriale della influenza di una cosca criminale e da un tessuto politico-amministrativo alquanto debole e, dall'altro, da una precarietà delle condizioni funzionali dell'Ente Territoriale che non dimostra una concreta capacità di porre solidi argini all'affermarsi di dinamiche di illegalità.

Al riguardo, si sottolinea, infine che l'esatta distinzione tra attività di gestione ed attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ex art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000 non esclude che il non corretto funzionamento degli apparati dell'amministrazione sia addebitabile all'organo politico quando non risultano le attività di indirizzo e di controllo dirette a contrastare tale cattivo funzionamento (Cass. 27 maggio 2015 n. 10945).

Il quadro delineato denota la sussistenza di quegli elementi univoci, concreti e rilevanti richiesti dalla normativa atti a dimostrare la sussistenza di forme di condizionamento degli amministratori tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione degli organi elettivi e da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'Ente comunale.

Per tutto quanto fin qui detto, e su conforme parere del Comitato per l'ordine e la Sicurezza pubblica espresso nella riunione tenutesi il 3 ottobre 2017, integrato con la partecipazione del Procuratore aggiunto distrettuale presso la Corte d'appello di Catanzaro nonché della Commissione di accesso, si ritiene che nel caso in esame si configurino i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione della misura di rigore dello scioglimento del consiglio comunale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 143 del TUEL approvato decreto legislativo n. 267/2000.

Il prefetto: LATELLA

17A08564

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 novembre 2017.

Disciplina della pesca con l'attrezzo denominato totanara.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, recante «Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca, ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante «Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca», che recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessità di indicare in licenza di pesca non più i «sistemi di pesca», ma «gli attrezzi di pesca» classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG - FAO del 29 luglio 1980);

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2017, recante la delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro delle politiche agricole e forestali, al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Castiglione;

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo ed in particolare l'allegato III;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme delle politiche comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ed in particolare l'art. 15 che riguarda l'obbligo di sbarco;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 luglio 1998 relativo alla disciplina sull'utilizzo della totanara;

Considerato che le attuali modalità d'impiego della totanara, come disciplinate dal richiamato decreto ministeriale 27 luglio 1998, presentano profili di criticità direttamente correlati alle possibili interazioni con la presenza di mammiferi marini, tra cui, in particolare, i tursiopi *(Tursiops truncatus)* i grampi *(Grampo grisou)* e le stenelle *(Stenella coeruleoalba)*, tali da compromettere le effettive possibilità di prelievo mediante l'impiego della medesima totanara, con rilevanti conseguenze di natura socio economica per l'intero comparto interessato;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad una corretta rimodulazione delle predette disposizioni nazionali, adottando opportune misure tecniche che, in ossequio al principio precauzionale, consentano tanto di mitigare le suddette criticità, quanto di mantenere inalterato lo sforzo di pesca;

Decreta:

Articolo unico

1. I titolari di licenza di pesca/attestazione provvisoria, recante l'autorizzazione all'utilizzo delle lenze e/o degli attrezzi da posta, sono autorizzati anche all'utilizzo dell'attrezzo denominato totanara.

2. Gli operatori, di cui al precedente comma 1, sono autorizzati all'utilizzo contemporaneo di un massimo di tre lenze, ciascuna delle quali armata con una unica totanara.

3. È consentito l'impiego di fonti luminose.

4. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Il presente decreto, abroga e sostituisce il decreto 27 luglio 1998 citato in premessa citato, ed è sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo, nonché pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 novembre 2017

Il Sottosegretario di Stato: CASTIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2017
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-906

17A08531

DECRETO 28 novembre 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva Riviera Ligure a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Riviera Ligure».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 123 della Commissione del 23 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge n. 122 del 24 gennaio 1997 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Riviera Ligure»;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 129 del 4 giugno 2002, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva Riviera Ligure il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Riviera Ligure»;

Visto il decreto ministeriale del 9 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 228 del 1° ottobre 2014, con il quale è stato da ultimo confermato, per un triennio, al Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva Riviera Ligure il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Riviera Ligure»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lettera *d)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CCIAA Riviere di Liguria - Imperia, La Spezia, Savona e CCIAA Genova a mezzo pec in data 21 luglio 2017 (prot. Mipaaf n. 56120), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Riviera Ligure»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva Riviera Ligure a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999 per la DOP «Riviera Ligure»,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 22 aprile 2002, e rinnovato da ultimo con decreto 9 settembre 2014, al Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva Riviera Ligure con sede legale in Imperia, via T. Schiva n. 29, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Riviera Ligure»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 22 aprile 2002 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 28 novembre 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A08560

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 novembre 2017.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Oxana società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Alvignano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale del 30 settembre 2015, n. 131/SAA/2017 con il quale la società cooperativa «Oxana società cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Alvignano (CE) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Rossella Marino ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota del 17 luglio 2017 con la quale la dott.ssa Rossella Marino rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giancarlo Giudicianni, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 17 novembre 1961 (c.f GDCGCR-61S17I234S) ed ivi domiciliato, via E. De Nicola n. 4, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Oxana società cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in con sede in Alvignano (CE) (c.f. 03160410613) già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale, in sostituzione della dott.ssa Rossella Marino, dimissionaria.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 novembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A08566

DECRETO 22 novembre 2017.

Scioglimento della «L.K. società cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007, concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerati gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi, essendo l'ultimo bilancio depositato risalente al 2013 e pertanto configurandosi la fattispecie di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento al legale rappresentante;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 6 luglio 2017 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L.K. società cooperativa», con sede in Bologna (BO) (codice fiscale 03244101204), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Luigi Saporito, nato a Bologna (BO) il 10 ottobre 1963 (codice fiscale SPR MCL 63R10 A944V), ivi domiciliato, via Riva di Reno n. 47.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 22 novembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A08565

DECRETO 6 dicembre 2017.

Revoca dell'amministratore unico della «Uria - società cooperativa», in Ischitella e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «Uria - Società Cooperativa», con sede in Ischitella (FG) conclusa in data 8 maggio 2017 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 20 luglio 2017 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di 30 giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva ma che, in sede di accertamento, talune gravi irregolarità risultavano non sanate e più precisamente: non risulta istituito il registro delle deliberazioni dell'amministratore unico; non risulta effettuato il versamento ai fondi mutualistici del 3% sull'utile d'esercizio riferito agli anni 2014 e 2015 ai sensi dell'art. 11, legge n. 59/92; non risulta effettuato il versamento del contributo di revisione per il biennio 2015/2016, comprensivo di sanzioni ed interessi; il valore del capitale sociale esposto nel bilancio d'esercizio 2016 non corrisponde alle quote sottoscritte e versate dai soci presenti nel relativo libro; i bilanci relativi agli esercizi 2014, 2015 e 2016 non indicano l'esatto importo da destinare quale quota del 3% degli utili ai fondi mutualistici; inoltre non è stato fornito alcun chiarimento in merito ai tre soci fondatori che non svolgono alcun tipo di attività lavorativa, mentre quattro ex soci, usciti dalla compagine sociale, risultano essere ancora occupati;

Vista la nota 369333, trasmessa in data 11 settembre 2017, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, che è risultata correttamente consegnata nella casella di posta elettronica certificata della cooperativa;

Considerato che non sono pervenute controdeduzioni a seguito della comunicazione di avvio del procedimento;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerata la specifica peculiarità, della procedura di gestione commissariale, disposta ai stinsi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'autorità dì vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente ín consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportune, quindi, scegliere il nominativo del commissario nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Considerato che non si provvede alla preliminare acquisizione del parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, a tutt'oggi non ricostituito né operativo atteso che le ragioni che rendono urgente il subentro del commissario governativo nella gestione dell'ente non esultano conciliabili con i tempi del rinnovo del Comitato medesimo;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Gianluca Testa;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministratore unico della società cooperativa «Uria - Società Cooperativa», con sede in Ischitella (FG), c.f. 03968360713, costituita in data 23 giugno 2014, è revocato.

Art. 2.

Il dott. Gianluca Testa, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 19 maggio 1981 (c.f. TSTGLC81E19H926Y), domiciliato in Torremaggiore (FG), via Enrico Berlinguer n. 20, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i pareri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede dì revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 6 dicembre 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A08567

DECRETO 7 dicembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Siena Servizi soc. coop. r.l. in liquidazione», in Siena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «Siena Servizi soc. coop. r.l. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Legacoop dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 13 ottobre 2016, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 257.252,00 si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 1.103.713,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -846.461,00;

Considerato che in data 25 luglio 2017 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990,

n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Siena Servizi soc. coop. r.l. in liquidazione», con sede in Siena (codice fiscale 00648940526) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Ilaria Marchi (codice fiscale MRCLRI79L63I726W) nata a Siena il 23 luglio 1979, ivi domiciliata, via Nino Bixio n. 31.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 dicembre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

17A08568

DECRETO 7 dicembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Delfino Blu società cooperativa sociale», in Avezzano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la A.G.C.I. ha chiesto che la società «Delfino Blu società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della A.G.C.I. dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 374.034,00 si riscontra una massa debitoria di € 1.558.283,00 ed un patrimonio netto negativo di € -1.376.242,00;

Considerato che in data 28 luglio 2017 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Delfino Blu società cooperativa sociale», con sede in Avezzano (AQ) (codice fiscale 01492210669) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Raffaele Anchini (codice fiscale NCHRFL62S24G482S) nato a Pescara il 24 novembre 1962 e domiciliato in Montesilvano (PE), via Guidonia n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 dicembre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

17A08569

DECRETO 7 dicembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coo.d.o. società cooperativa di consumo fra i dipendenti degli Ospedali Ca' Granda, San Carlo Borromeo, Città di Sesto San Giovanni, Maggiore di Milano ed accorpati - a r.l.», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «COO.D.O. società cooperativa di consumo fra i dipendenti degli Ospedali Ca' Granda, San Carlo Borromeo, Città di Sesto San Giovanni, Maggiore di Milano ed accorpati - a r.l.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 28 febbraio 2017, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 424.332,00, si riscontra una massa debitoria di € 669.894,00 ed un patrimonio netto negativo di € -371.732,00;

Vista la nota del 12 ottobre 2017 con la quale la Legacoop ha richiesto l'urgenza per la procedura di liquidazione coatta amministrativa a causa di sfratto per morosità;

Considerato che con nota del 31 ottobre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante con nota del 2 novembre 2017 ha comunicato un peggioramento della situazione economica e finanziaria dell'ente, sollecitando l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «COO.D.O. società cooperativa di consumo fra i dipendenti degli Ospedali Ca' Granda, San Carlo Borromeo, Città di Sesto San Giovanni, Maggiore di Milano ed accorpati - a r.l.», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 00837130152) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Salvatore Buscemi, (codice fiscale BSCSVT75D13F205A) nato a Milano (MI) il 13 aprile 1975 e ivi domiciliato, viale Monte Nero, n. 17.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 dicembre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

17A08570

DECRETO 7 dicembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Poseidon società cooperativa sociale», in Viareggio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «Poseidon società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Legacoop dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 1.431.021,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.653.207,00 ed un patrimonio netto negativo di € -359.922,00;

Considerato che in data 25 luglio 2017 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Poseidon società cooperativa sociale», con sede in Viareggio (LU) (codice fiscale 01703900462) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabio Battaglia (codice fiscale BTTFBA66E19I726C) nato a Siena il 19 maggio 1966, e domiciliato in Arezzo, via Ser Petraccolo n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 dicembre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

17A08571

DECRETO 7 dicembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Q Digit società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Miglianico e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la UECOOP ha chiesto che la società «Q Digit società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della UECOOP dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 43.808,00 si riscontra una massa debitoria di € 147.431,00 ed un patrimonio netto negativo di € -113.477,00;

Considerato che in data 25 luglio 2017 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Q Digit società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Miglianico (CH) (codice fiscale 02352980698) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Tiziana Scelli (codice fiscale SCLTZN65A58H320F) nata a Ripa Teatina (CH) il 18 gennaio 1965, e domiciliata in Pescara, via Ragazzi del '99, n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 dicembre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

17A08572

DECRETO 7 dicembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Falegnameria Fratelli Bitossi società cooperativa», in Rosignano Marittimo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Falegnameria Fratelli Bitossi società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2016, dalla quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad € 36.552,00 si è riscontrata una massa debitoria pari ad € 108.752,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -77.094,00;

Considerato che in data 1° settembre 2017 é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Falegnameria Fratelli Bitossi società cooperativa», con sede in Rosignano Marittimo (LI) (codice fiscale 01705470498) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giorgio Corti (codice fiscale CRTGRG73C04G702O) nato a Pisa il 4 marzo 1973, ivi domiciliato, via Di Balduccio n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 dicembre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

17A08573

DECRETO 7 dicembre 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale Demetra», in Viareggio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la «Legacoop» ha chiesto che la società «Società cooperativa sociale Demetra» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della «Legacoop» dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 65.887,00, si riscontra una massa debitoria di € 209.476,00 ed un patrimonio netto negativo di € -168.104,00;

Considerato che in data 26 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa sociale Demetra», con sede in Viareggio (Lucca) - (codice fiscale n. 02181740461) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Gemignani, (codice fiscale GMGNDR57T05L833K) nato a Viareggio (Lucca) il 5 dicembre 1957, ivi domiciliato, via De Amicis n. 60.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 dicembre 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
SOMMA

17A08574

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 22 novembre 2017.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Benlysta», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1919/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del

farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determina con la quale la società Glaxo Group Limited ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Benlysta;

Vista la domanda con la quale la società Glaxo Group Limited ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 4 maggio 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 20 giugno 2017;

Vista la deliberazione n. 26 in data 19 ottobre 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BENLYSTA è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate.

Confezione: «120 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 120 mg 1 flaconcino - AIC n. 041381017/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 146,22.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 241,32.

Confezione: «400 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 400 mg 1 flaconcino - AIC n. 041381029/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 487,40.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 804,41.

Indicazioni terapeutiche: Benlysta è indicato come terapia aggiuntiva nei pazienti adulti con lupus eritematoso sistemico (LES) attivo, autoanticorpi-positivo, con un alto grado di attività della malattia (ad esempio anti-dsDNA positivi e basso complemento) nonostante la terapia standard.

Validità del contratto: 24 mesi.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web, all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

Sconto obbligatorio su prezzo ex factory alle strutture pubbliche, come da condizioni negoziali.

Tetto di spesa complessivo sull'ex factory: €: 11 Mln/24 mesi. Il contratto si rinnova alle medesime condizioni qualora una delle parti non faccia pervenire all'altra almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del contratto, una proposta di modifica delle condizioni; fino alla conclusione del procedimento resta operativo l'accordo precedente. In caso di superamento della soglia ex factory di € 11 Mln di fatturato nei 24 mesi la ditta è chiamata al ripiano dello sfondamento attraverso payback. Ai fini della determinazione dell'importo dell'eventuale sfondamento il calcolo dello stesso verrà determinato sui consumi e in base al fatturato (al netto di eventuale Payback del 5% e al netto del Payback dell'1,83%) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità per i canali ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso OSMED per la convenzionata. È fatto, comunque, obbligo alle aziende di fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto e il relativo trend dei consumi nel periodo considerato, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti già commercializzati avrà inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento in *Gazzetta Ufficiale*, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell'effettiva commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del tetto di spesa che comporti un incremento dell'importo complessivo attribuito alla specialità medicinale e/o molecola, il prezzo di rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio al *SSN)* dovrà essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori. I Tetti di spesa, ovvero le soglie di fatturato eventualmente fissati, si riferiscono/non si riferiscono a tutti gli importi comunque a carico del SSN, ivi compresi, ad esempio, quelli derivanti dall'applicazione della legge 648/96 e dall'estensione delle indicazioni conseguenti a modifiche delle note Aifa.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Benlysta è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 novembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A08561

DETERMINA 6 dicembre 2017.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Jakavi», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 2006/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determina con la quale la società Novartis Europharm LTD ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Jakavi»;

Vista la domanda con la quale la società Novartis Europharm LTD ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali.

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 18 gennaio 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 26 settembre 2017;

Vista la deliberazione n. 26 in data 19 ottobre 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale JAKAVI è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezioni:

20 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PCTFE/ALU) - 56 compresse; A.I.C. n. 042226112/E (in base 10) 188NG0 (in base 32); classe di rimborsabilità: «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4188,80; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6913,20;

15 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PCTFE/ALU) - 56 compresse; A.I.C. n. 042226086/E (in base 10) 188NF6 (in base 32); classe di rimborsabilità: «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4188,80; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6913,20;

5 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PCTFE/ALU) - 56 compresse; A.I.C. n. 042226050/E (in base 10) 188ND2 (in base 32); classe di rimborsabilità: «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2094,40; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3456,60;

10 mg - compresse - uso orale - blister (PVC/PCTFE/ALU) - 56 compresse; A.I.C. n. 042226151/E (in base 10) 188NH7 (in base 32); classe di rimborsabilità: «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4188,80; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6913,20.

Indicazioni terapeutiche: Mielofibrosi (MF) «Jakavi» è indicato per il trattamento della splenomegalia o dei sintomi correlati alla malattia in pazienti adulti con mielofibrosi primaria (nota anche come mielofibrosi idiopatica cronica), mielofibrosi post policitemia vera o mielofibrosi post trombocitemia essenziale.

Sconto obbligatorio su ex factory alle strutture pubbliche ivi comprese le strutture di natura privato-convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Eliminazione PbR per mielofibrosi, come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia:

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Jakavi» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ematologo, internista, geriatra (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 dicembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A08549

DETERMINA 6 dicembre 2017.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Kanuma». (Determina n. 2005/2017).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Kanuma» - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 28 agosto 2015 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/15/1033/001 - 2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione uso endovenoso flaconcino (vetro) 10 ml 1 flaconcino.

Titolare A.I.C.: Alexion Europe S.a.s.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre

2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la domanda con la quale la ditta Alexion Europe S.a.s. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10 aprile 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 27 settembre 2017;

Vista la deliberazione n. 26 del 19 ottobre 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale KANUMA nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezione:

2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione uso endovenoso flaconcino (vetro) 10 ml 1 flaconcino - A.I.C. n. 044493017/E (in base 10) 1BFU6T (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Kanuma» è indicato per la terapia enzimatica sostitutiva (TES) a lungo termine in pazienti di tutte le età affetti da deficit di lipasi acida lisosomiale (LAL).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Kanuma» è classificata come segue:

confezione:

2 mg/ml concentrato per soluzione per infusione uso endovenoso flaconcino (vetro) 10 ml 1 flaconcino; A.I.C. n. 044493017/E (in base 10) 1BFU6T (in base 32); classe di rimborsabilità: «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6.567,10; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10.838,34.

Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory alle strutture pubbliche ivi comprese le strutture di natura privato-convenzionata come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia:

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Kanuma» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 dicembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A08551

DELIBERA 6 dicembre 2017.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Kyprolis». (Determina n. 2003/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la domanda con la quale la società Amgen Europe B.V. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13 marzo 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28 settembre 2017;

Vista la deliberazione n. 26 in data 19 ottobre 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale KYPROLIS: «Kyprolis» in associazione o con lenalidomide e desametasone o con solo desametasone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo già sottoposti ad almeno una precedente terapia.

Sono rimborsate come segue:

confezione: 60 mg - polvere per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino - A.I.C. n. 044553016/E (in base 10); classe di rimborsabilità: H; prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): € 1271,11; prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 2097,84.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, le prescrizioni, relative unicamente alle indicazioni rimborsate dal Servizio sanitario nazionale attraverso la presente determinazione, dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

Cost sharing come da condizioni negoziali.

Capping come da condizioni negoziali.

Sconto obbligatorio su *ex factory* alle strutture pubbliche ivi comprese le strutture di natura privato-convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Kyprolis» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 dicembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A08556

DELIBERA 6 dicembre 2017.

Classificazione del medicinale per uso umano «Ibrance», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 2004/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48,

comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e in particolare l'art. 15, comma 8, lettera *b)*, con il quale è stato previsto un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi;

Vista la determinazione n. 347/2017 del 20 febbraio 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 del 8 marzo 2017, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019».

Vista la domanda con la quale la società Pfizer Limited ha chiesto la classificazione delle confezioni con A.I.C. n. da 045172018/E a 045172069/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14 giugno 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 26 settembre 2017;

Vista la deliberazione n. 26 in data 19 ottobre 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale IBRANCE nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: «Ibrance» è indicato per il trattamento del carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico positivo ai recettori ormonali (HR) e negativo al recettore del fattore di crescita epidermico umano 2 (HER2): in associazione ad un inibitore dell'aromatasi; in associazione a fulvestrant in donne che hanno ricevuto una terapia endocrina precedente (vedere paragrafo 5.1).

In donne in pre - o perimenopausa, la terapia endocrina deve essere associata ad un agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH).

Confezioni:

75 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PCTFE/PVC/AL) - 21 capsule - A.I.C. n. 045172018/E (in base 10) 1C2K9L (in base 32); classe di rimborsabilità: H; prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): € 3.988,92, prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 6.583,31.

75 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) - 21 capsule - A.I.C. n. 045172020/E (in base 10) 1C2K9N (in base 32); classe di rimborsabilità: H; prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): € 3.988,92; prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 6.583,31.

100 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PCTFE/PVC/AL) - 21 capsule - A.I.C. n. 045172032/E (in base 10) 1C2KB0 (in base 32); classe di rimborsabilità: H; prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): € 3.988,92; pezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 6.583,31.

100 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) - 21 capsule - A.I.C. n. 045172044/E (in base 10) 1C2KBD (in base 32); classe di rimborsabilità: H; prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): € 3.988,92; prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 6.583,31.

125 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PCTFE/PVC/AL) - 21 capsule - A.I.C. n. 045172057/E (in base 10) 1C2KBT (in base 32); classe di rimborsabilità: H; prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): € 3.988,92; prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 6.583,31.

125 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) - 21 capsule - A.I.C. n. 045172069/E (in base 10) 1C2KC5 (in base 32); classe di rimborsabilità: H; prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): € 3.988,92; prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 6.583,31.

Per l'indicazione terapeutica «trattamento del carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico positivo ai recettori ormonali (HR) e negativo al recettore del fattore di crescita epidermico umano 2 (HER2): in associazione ad un inibitore dell'aromatasi»:

Attribuzione del requisito dell'innovazione terapeutica condizionata da rivalutare a 18 mesi, da cui consegue: l'applicazione delle riduzioni di legge di cui ai sensi delle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e dell'ulteriore riduzione del 5% ai sensi della determinazione AIFA del 27 settembre 2006;

l'inserimento nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (Rep. Atti n. 197/CSR)».

Sconto obbligatorio su ex factory alle strutture pubbliche ivi comprese le strutture di natura privato-convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale IBRANCE è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 dicembre 2017.

Il direttore generale: MELAZZINI

17A08557

DETERMINA 6 dicembre 2017.

Classificazione del medicinale per uso umano «Kyprolis» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 2002/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "«ote AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determinazione n. 470/2017 del 22 marzo 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2017, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società Amgen Europe B.V. ha chiesto la classificazione delle confezioni con A.I.C. n. 044553028/E e 044553030/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13 marzo 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28 settembre 2017;

Vista la deliberazione n. 26 in data 19 ottobre 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale KYPROLIS nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: Kyprolis in associazione o con lenalidomide e desametasone o con solo desametasone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo già sottoposti ad almeno una precedente terapia.

Confezione: 10 mg - polvere per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 10 mg/5 ml (2 mg/ml) - 1 flaconcino - AIC n. 044553028/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 211,85.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 349,64.

Confezione: 30 mg - polvere per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 30 mg/15 ml (2 mg/ml) - 1 flaconcino - AIC n. 044553030/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 635,55.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1048,91.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web, all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

Cost sharing come da condizioni negoziali.

Capping come da condizioni negoziali.

Sconto obbligatorio su Ex Factory alle strutture pubbliche ivi comprese le strutture di natura privato-convenzionata con il SSN, come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Kyprolis è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 dicembre 2017.

Il direttore generale: MELAZZINI

17A08562

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

PROVVEDIMENTO 22 novembre 2017.

Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari, sopra soglia comunitaria, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. (Bando-tipo n. 1/2017).

L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Il Consiglio dell'Autorità, nella seduta del 22 novembre 2017, ha approvato il bando - tipo n. 1/2017, adottato ai sensi dell'art. 213, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alla nota illustrativa ed alla relazione AIR.

Il bando-tipo n. 1 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione, secondo il termine di cui all'art. 213, comma 17-*bis* del decreto legislativo n. 50/2016.

Roma, 22 novembre 2017

Il Presidente: CANTONE

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 11 dicembre 2017.

Il segretario: ESPOSITO

(Approvato con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017).

ALLEGATO

Bando-tipo n. 1/2017

Schema di disciplinare di gara

Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

AMBITO DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il presente Disciplinare tipo si applica a tutte le procedure aperte bandite dalle Amministrazioni che operano nei settori ordinari per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
La circostanza che la gara sia telematica costituisce adeguata motivazione di scostamento dalle previsioni del Disciplinare tipo, pertanto, in caso di gara telematica le stazioni appaltanti apporteranno le opportune modifiche al testo del Disciplinare.
Le parti del presente Disciplinare tipo, indicate con carattere normale, rappresentano l'ipotesi base di formulazione, vincolanti nel senso indicato nella Nota illustrativa. In tale modello base sono evidenziate le parti variabili o opzionali, mediante il ricorso a corsivo o parentesi quadre, come di seguito specificato. Per un corretto utilizzo del modello, si raccomanda un'attenta lettura della Nota illustrativa.

Il presente Bando-tipo acquista efficacia il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 213 comma 17-*bis* del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

INFORMAZIONI DA RIPORTARE IN BASE ALLE ESIGENZE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Gli spazi lasciati liberi devono essere compilati dalla stazione appaltante in base alle caratteristiche specifiche dell'appalto. In tali parti, talvolta evidenziate tra parentesi quadre, sono contenuti esempi o è fornita una descrizione di come potrebbe essere riempito il relativo spazio da parte delle stazioni appaltanti.

Ad esempio:

«La domanda di partecipazione è redatta, in bollo *[ove la stazione appaltante abbia redatto un modello inserire la seguente frase: "*preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. ....*"]* e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni...»

A. IPOTESI ALTERNATIVE

Le clausole alternative sono segnalate dalle espressioni: ***[o in alternativa]*** o ***[oppure]***. La stazione appaltante sceglie la clausola che ritiene più opportuna.
Ad esempio:

«fatturato globale minimo annuo ....

[o in alternativa]

fatturato globale medio annuo..................»

B. PARTI EVENTUALI E FACOLTATIVE

Le clausole eventuali e facoltative sono precedute da espressioni quali ***[Facoltativo]***, ***[Se richiesto…]***, ***[In caso di …]*** etc. La stazione appaltante sceglie se inserire o meno la clausola.
Ad esempio:

«[Facoltativo: in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità] La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.»

C. PARTI VINCOLANTI

Le restanti parti sono vincolanti nel senso indicato nella Nota illustrativa.

D. INDICAZIONI OPERATIVE

In appositi riquadri contrassegnati dall'annotazione *N.B.: ....* sono fornite indicazioni operative utili alla stazione appaltante per la stesura del disciplinare. Tali riquadri andranno omessi nel disciplinare compilato dalla stazione appaltante.

Ad esempio:

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice. *La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.*

Talvolta sono fornite, tra parentesi quadre, ulteriori indicazioni operative che andranno omesse nel disciplinare compilato dalla stazione appaltante.

Ad esempio:

«*[fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56]* dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice».

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI … *[sintetica descrizione dei servizi/forniture oggetto dell'appalto]*

1. PREMESSE

Con determina/decreto a contrarre n. .... del ………………, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio /fornitura di ....[*indicare l'oggetto dell'appalto*].

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è ....[codice NUTS..................]

CIG………………………… CUI ……………. CUP ....*[indicare solo se obbligatorio]*

[In caso di suddivisione in lotti]

lotto 1 CIG....................... CUI ……………. CUP ....*[indicare solo se obbligatorio]*

lotto 2 CIG....................... CUI ……………. CUP ....*[indicare solo se obbligatorio]*

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è ....……*[indicare nome e cognome]*.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti ……. *[indicare i documenti parte del progetto tra cui obbligatoriamente capitolato speciale descrittivo e prestazionale e schema di contratto]*;
2) Bando di gara;
3) Disciplinare di gara;
4) *[ove obbligatorio] DUVRI;*
5) *[ove presente]* Patto di integrità/protocollo di legalità ……. *[indicare il riferimento normativo o amministrativo, es. legge regionale n. … del......., delibera n… del … da cui discende l'applicazione del suddetto patto/protocollo];*
6) .... *[indicare eventuali altri allegati]*.

[In caso siano definiti, con apposito d.m., criteri ambientali minimi relativi all'oggetto dell'appalto] Il progetto di cui al n.1 è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al ………… *[specificare il d.m. di riferimento emanato dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare]*.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www ....[*indicare l'indirizzo completo delle pagine relative]*.

[Facoltativo] La documentazione di gara è disponibile anche ….. *[indicare luogo, orari e condizioni. es. presso gli uffici del RUP siti in ……………………………. nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore ……. alle ore ……., previo appuntamento telefonico al numero …………. entro il ......(data del termine per la presa visione).* Il legale rappresentante dell'operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo ....*[posta elettronica/PEC]*, almeno ....*[indicare il numero dei giorni es. 10]* giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni *[ai sensi dell'art. 60, comma 3 del Codice, in caso di procedura accelerata sostituire con* "quattro giorni"*]* prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet http://www. ....[*indicare l'indirizzo del profilo del committente dove sono pubblicati i chiarimenti].*

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

N.B.: in caso di appalti particolarmente complessi sotto il profilo tecnico, la stazione appaltante può stabilire un termine di risposta alle richieste di chiarimenti anteriore a quello minimo di sei giorni imposto dalla norma, contestualmente adeguando il termine per la proposizione delle richieste di chiarimento.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC ………*[indicare l'indirizzo PEC della stazione appaltante]* e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché: ....*[motivare la mancata suddivisione in lotti ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice]*.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P *(principale)* S *(secondaria)*	Importo
1				
2				
3				
			Importo totale a base di gara	

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € .... Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi *[indicare valore pari a € 0,00 in caso di assenza di rischi]* e **non è soggetto a ribasso.**

L'appalto è finanziato con …………. *[descrivere le fonti di finanziamento*].

[In caso di appalto di servizi o appalto misto di servizi e forniture] Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"]* comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € …………………... calcolati sulla base dei seguenti elementi ……………… *[precisare gli elementi attraverso i quali si è pervenuti alla determinazione del costo stimato]*.

N.B.: *in analogia a quanto disposto all'art. 95, comma 10 del Codice, non deve essere indicata la stima dei costi della manodopera nel caso di servizi di natura intellettuale e di forniture senza posa in opera.*

[In caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi oggetto di affidamento] L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per……………. *[inserire i beni o servizi]*, rilevazione anno ..…. *[inserire ultimo anno di rilevazione]* pubblicati dall'ANAC. nella delibera n. … del … in relazione alla stima dei fabbisogni dettagliati nel progetto allegato al presente disciplinare.

N.B.: *la stazione appaltante deve dettagliare le modalità di calcolo della base d'asta, esplicitando le componenti e le relative quantità cui sono stati applicati i prezzi di riferimento.*

[o in alternativa, in caso di suddivisione in lotti, sostituire il testo precedente con quello seguente fino a ***]

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella n. 2 – Descrizione dei lotti

Numero Lotto	oggetto del lotto	CIG

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

[Ripetere per ogni lotto]

Lotto n...........*[indicare il numero di lotto]* ***CIG ....***

Tabella n. 3 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P *(principale)* S *(secondaria)*	Importo
1				
2				
3				
			Importo totale a base di gara	

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € .... Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi *[indicare valore pari a € 0 in caso di assenza di rischi]* e **non è soggetto a ribasso.**

L'appalto è finanziato con …………. *[descrivere le fonti di finanziamento*].

[In caso di appalto di servizi o appalto misto di servizi e forniture] Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"]* comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari € ……………… calcolati sulla base dei seguenti elementi ……………… *[precisare gli elementi attraverso i quali si è pervenuti alla determinazione del costo stimato]*.

N.B.: *in analogia a quanto disposto all'art. 95, comma 10 del Codice, non deve essere indicata la stima dei costi della manodopera nel caso di servizi di natura intellettuale.*

[In caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi oggetto di affidamento] L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per ……………. *[inserire*

i beni o servizi], rilevazione anno ..…. *[inserire ultimo anno di rilevazione]* pubblicati dall'ANAC con delibera n. … del … in relazione alla stima dei fabbisogni dettagliati nel progetto allegato al presente disciplinare.

N.B.: *la stazione appaltante deve dettagliare le modalità di calcolo della base d'asta, esplicitando le componenti e le relative quantità cui sono stati applicati i prezzi di riferimento.*

***

[Facoltativo: limitazione della partecipazione ad un numero massimo di lotti] Ciascun concorrente può presentare offerta per un numero massimo di …. lotti *[inserire il numero massimo di lotti a cui si può partecipare]*, ai sensi dell'art. 51, comma 2 del Codice. In caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, la domanda si considera presentata per ……….*[indicare il criterio per la individuazione dei lotti ai quali riferire la domanda di partecipazione, ad es. i lotti di maggiore dimensione]*.

[Facoltativo: limitazione dell'aggiudicazione ad un numero massimo di lotti] Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. …. lotti *[inserire numero massimo di lotti aggiudicabili]*, che saranno individuati sulla base del criterio …………… *[ai sensi dell'art. 51, co. 3 del Codice, la stazione appaltante definisce il criterio, che deve essere oggettivo e non discriminatorio, per determinare quali lotti saranno aggiudicati]*.

[Facoltativo: associazione di lotti al medesimo offerente] La stazione appaltante si riserva di aggiudicare in forma associata i lotti nn.......... *[indicare i lotti specifici]* al medesimo offerente, ai sensi dell'art. 51, comma 4 del Codice. La modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti è la seguente: ……………………..... *[indicare il criterio mediante cui effettuare la valutazione comparativa]*.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

[In caso di appalto di servizi] La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di ....…*[indicare mesi/anni]*, decorrenti dalla data di ....…*[indicare il termine iniziale: es. la sottoscrizione del contratto. In caso di suddivisione dell'appalto in più lotti specificare eventuali durate differenziate per ciascun lotto]*.

[In caso di appalto di forniture] La fornitura è effettuata..................*[indicare i termini per l'esecuzione della fornitura es. entro 30 giorni; con cadenza quindicinale secondo quanto specificato nel progetto, etc.]*, decorrenti dalla data di ....…[*indicare il termine iniziale: es. la sottoscrizione del contratto. In caso di suddivisione dell'appalto in più lotti specificare eventuali durate differenziate per ciascun lotto*].

4.2 OPZIONI E RINNOVI

[Facoltativo: rinnovo del contratto] La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ……*[indicare una durata non superiore a quella del contratto iniziale]*, per un importo di € ……………..……, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno ……. *[indicare i giorni/mesi]* prima della scadenza del contratto originario.

N.B. il valore dei servizi analoghi deve essere considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui dell'art. 35, comma 4 del Codice.

[Facoltativo: affidamento di servizi analoghi] La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di seguito indicati ……………………………… *[precisare le prestazioni oggetto dell'eventuale affidamento]*, per una durata pari a ……….. *[indicare il periodo]* per un importo stimato complessivamente non superiore ad € …………. al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze *[In caso di suddivisione dell'appalto in più lotti specificare se necessario il lotto al quale si riferisce tale facoltà]*.

N.B. il valore dei servizi analoghi deve essere considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui dell'art. 35, comma 4 del Codice.

[Facoltativo: modifiche del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del Codice] Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi :…………………………………. [*indicare in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, la portata e la natura delle modifiche contrattuali, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Le clausole di revisione dei prezzi tengono conto dei prezzi di riferimento, ove definiti, ovvero fissano il parametro da utilizzare per l'aggiornamento del prezzo. Le modifiche non possono alterare la natura generale del contratto.*

N.B.: *ove quantificabile, indicare il valore massimo stimato della modifica che deve essere considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui dell'art. 35, comma 4 del Codice.*

[Facoltativo: opzione di proroga tecnica] La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

N.B.: *ove quantificabile, indicare il valore massimo stimato della modifica che deve essere considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui dell'art. 35, comma 4 del Codice.*

[In caso di inserimento di una o più delle suddette clausole facoltative] Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad €...................... al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti indicare il valore massimo stimato di ciascun lotto]*.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"]* in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"]* in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"]* in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"]. I*n caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

[Facoltativo: in caso di limitazione della partecipazione ad un numero massimo di lotti di cui al punto 3] I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto. Le medesime esecutrici e le imprese raggruppate possono partecipare ad altri lotti da sole o in RTI/Consorzi con altre imprese, rispettando il limite di partecipazione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

[Facoltativo: qualora la stazione appaltante richieda una forma giuridica specifica ai raggruppamenti] I raggruppamenti di operatori economici, dopo l'aggiudicazione, dovranno assumere, ai sensi dell'art. 45 comma 3 del Codice, la forma di............[*inserire la forma giuridica specifica*].

[Facoltativo: in caso di specifiche condizioni di esecuzione per i raggruppamenti] I raggruppamenti di operatori economici, nell'esecuzione dell'appalto, dovranno rispettare, ai sensi dell'art. 45 comma 5 del Codice, le seguenti condizioni: …. *[inserire le condizioni richieste che devono essere proporzionate e giustificate da ragioni oggettive]*.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. ***black list*** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

[In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, inserire la seguente prescrizione] Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara,** l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

[In caso di vigenza di patti/protocolli di legalità] La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 *[ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti]*.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

> *N.B: le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti ulteriori rispetto a quelli normativamente previsti, qualora questi siano proporzionati, ragionevoli oltre che pertinenti e logicamente connessi all'oggetto dell'appalto e allo scopo perseguito.*
>
> *In caso di lotto unico occorre che la stazione appaltante stabilisca criteri di partecipazione di cui all'art. 83 del Codice tali da consentire l'accesso anche alle micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 30, co. 7 del Codice.*
>
> *I requisiti speciali per partecipare alla gara devono essere esclusivamente elencati nel disciplinare e non contenuti in altri documenti di gara.*

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) ***[se previsto dalla normativa vigente]*** **Iscrizione a** …*[inserire iscrizioni richieste per provare l'idoneità tecnica dell'impresa es: registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l'esercizio, da parte del concorrente, dell'attività oggetto di appalto]*

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) ***[Facoltativo]*** **Fatturato globale minimo annuo** riferito a ciascuno degli ultimi n.….. *[indicare da uno a massimo tre]* esercizi finanziari disponibili di €...................................IVA esclusa; tale requisito è richiesto .... *[indicare le precise motivazioni ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice]*;

[Nel caso di suddivisione in lotti indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti aggiudicabili contemporaneamente]

[o in alternativa al fatturato minimo annuo]

Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. ….. *[indicare da uno a massimo tre]* esercizi finanziari disponibili non inferiore ad €……….IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice); tale requisito è richiesto .... *[indicare le precise motivazioni ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice]*;

[Nel caso di suddivisione in lotti indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti aggiudicabili contemporaneamente]

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- ………………………………….. *[la stazione appaltante indica altri eventuali mezzi di prova]*.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

d) ***[Facoltativo]*** **Fatturato specifico minimo annuo** nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi n.….. *[indicare da uno a massimo tre]* esercizi finanziari disponibili di € .... IVA esclusa.

Il settore di attività è ....*[il settore di attività deve essere individuato in senso ampio, quale ambito di attività in cui si inserisce l'oggetto dell'appalto e non coincidente con esso]*.

Tale requisito è richiesto ………………… [*indicare le precise motivazioni ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice*].

[Nel caso di suddivisione in lotti indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti aggiudicabili contemporaneamente]

[o in alternativa al fatturato specifico annuo]

Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. ….. *[indicare da uno a massimo tre]* esercizi finanziari disponibili non inferiore ad €………….. IVA esclusa.

Il settore di attività è ....*[il settore di attività deve essere individuato in senso ampio, quale ambito di attività in cui si inserisce l'oggetto dell'appalto e non coincidente con esso]*.

Tale requisito è richiesto ………………… [*indicare le precise motivazioni ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice*].

[Nel caso di suddivisione in lotti indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti aggiudicabili contemporaneamente]

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante *[la stazione appaltante indica i mezzi di prova]*:

- ………………………
- ……………………..…

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

N.B.: ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice, il valore del fatturato annuo richiesto non può superare il doppio del valore annuo stimato dell'appalto. La stazione appaltante può derogare a tale prescrizione in circostanze adeguatamente motivate in relazione a rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture oggetto dell'affidamento.

e) ***[Facoltativo]*** **Rispetto**, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. b) del Codice, dei **rapporti tra attività e passività** di seguito indicati, desunti dal conto annuale riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni .... *[indicare da uno a max due esercizi di riferimento]*.

[la stazione appaltante specifica il tipo di indicatore richiesto e il valore soglia dello stesso]

- ………………………
- ……………………..…

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante *[la stazione appaltante, a seconda del tipo di rapporto richiesto, indica i documenti per la dimostrazione del requisito]:*

- ………………………
- ……………………..…

f) ***[Facoltativo]*** **Possesso**, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della seguente **copertura assicurativa** .... per un massimale non inferiore a n. ....volte l'importo a base di gara *[stabilire la quantificazione del massimale assicurativo]*.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

g) ***[Facoltativo]*** **Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi**

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio *[la stazione appaltante selezione una o più delle successive opzioni]*:

- ***[in caso di servizio/fornitura "di punta"]*** un servizio/fornitura analogo a ……………. *[indicare il tipo di servizio/fornitura analogo che si richiede]* di importo minimo pari a € ……………. *[In caso di richiesta di più di un servizio/fornitura di punta ripetere la dicitura per ogni servizio/fornitura]*.

- ***[in caso di elenco di servizi/forniture analoghi]*** servizi/forniture analoghi a ……………..*[indicare il tipo di servizi/forniture analoghi che si richiedono]* di importo complessivo minimo pari a € ………………….*[In caso di richiesta di più di un elenco di servizi/forniture ripetere la dicitura per ogni servizio/fornitura].*

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- …………………………………... *[indicare altri eventuali mezzi di prova];*
- …………………………………... *[indicare altri eventuali mezzi di prova].*

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- …………………………………... *[indicare altri eventuali mezzi di prova]*
- …………………………………... *[indicare altri eventuali mezzi di prova]*

N.B.: ai sensi dell'allegato XVII, parte II lett. a) punto ii, del Codice, al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza la stazione appaltante può prendere in considerazione un periodo più ampio degli ultimi tre anni.

h) ***[Facoltativo]*** **Tecnici o organismi tecnici** che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico (anche responsabili del controllo della qualità) con le seguenti qualifiche……………..*[la stazione appaltante indica le qualifiche richieste)* per un numero di unità minime pari a n….

La comprova del requisito è fornita mediante ………………….. *[la stazione appaltante specifica i documenti richiesti].*

i) ***[Facoltativo: in caso di richiesta di certificazione del sistema di gestione]*** **Possesso** di una **valutazione di conformità del proprio sistema di gestione** …………………*[indicare l'oggetto della valutazione, ad esempio "del proprio sistema di gestione della sicurezza delle informazioni"]* alla/e norma/e …………….. *[indicare le norme/standard internazionali di riferimento, ad es.: ISO 27001]* nel settore/ambito ……….. *[IAF o altra classificazione applicabile, ad.es: IAF 33*], idonea, pertinente e proporzionata al seguente ambito di attività: ……………………*[indicare il campo di applicazione/scopo del certificato, ad es.: "sviluppo software e gestione banche dati"].*

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione alla/e norma/e …………….. *[indicare le norme/standard internazionali di riferimento sopra menzionate].*

Tale documento deve essere rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 [ove necessario aggiornare il riferimento]* per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

N.B.: nel caso in cui la stazione appaltante richieda altre valutazioni di conformità (certificazione del personale, verifica e convalida, ispezione, prova, taratura etc.) adegua la suddetta clausola a quanto prescritto.

j) ***[Facoltativo: in caso di richiesta della certificazione del sistema di gestione della qualità]*** **Possesso** di una **valutazione di conformità** del proprio sistema di gestione della **qualità** alla norma UNI EN ISO 9001:2015 *[ove necessario aggiornare il riferimento]* nel settore …………… *[indicare l'opportuno settore/ambito, ad es.: "nel settore IAF 30" o altra classificazione applicabile],* idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: ………………………*[indicare il campo di applicazione/scopo del certificato, ad es.: "servizio di ristorazione"].*

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 *[ove necessario aggiornare il riferimento].*

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 [ove necessario aggiornare il riferimento]* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

k) ***[Facoltativo: per gli appalti di servizi in cui si richiede la certificazione delle misure di gestione ambientale]*** **Possesso** di **valutazione di conformità** delle proprie **misure di gestione ambientale** alla/e norma/e ……….. *[indicare il sistema EMAS o altri sistemi di gestione ambientale conformi all'art. 45 del Reg. CE 1221/2009 oppure indicare le norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali, ad esempio: UNI EN ISO 14001:2015]* nel settore ………….. *[indicare il pertinente settore IAF o altra classificazione applicabile]* idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: ………………………*[indicare il campo di applicazione/scopo del certificato, ad es.: "gestione di discarica e smaltimento di rifiuti industriali" etc.].*

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

l) ***[Facoltativo]*** **Possesso** dei seguenti **sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento** durante l'esecuzione dell'appalto .... *[descrivere dettagliatamente le misure che si ritengono essenziali per accedere alla gara, per es. misure per la gestione delle scorte di magazzino].*

La comprova del requisito è fornita mediante ………………….. *[la stazione appaltante specifica i documenti richiesti]*.

m) ***[Facoltativo: in caso di prodotti o servizi di natura complessa o che, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare]*** **Superamento** con esito positivo **di verifiche** (da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, di un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi è stabilito) sulle **capacità di produzione** (del fornitore) e/o sulla **capacità tecnic**a (del prestatore di servizi) e [*se necessario*] sugli **strumenti di studio e di ricerca** di cui dispone il concorrente, nonché sulle **misure adottate per garantire la qualità.**

n) ***[Facoltativo]*** **Possesso** dei seguenti **titoli di studio e/o professionali** da parte del prestatore di servizio/imprenditore e/o dei componenti della struttura tecnico - operativa /gruppi di lavoro (ivi inclusi i dirigenti dell'azienda) ………………….. *[indicare con precisione i titoli di studio tenendo conto di assicurare l'equipollenza di quelli esteri anche in ossequio al principio di reciprocità]*.

La comprova del requisito è fornita mediante ………………….. *[la stazione appaltante specifica i documenti richiesti]*.

o) ***[Facoltativo]*** **Organico medio annuo** non inferiore alle seguenti unità di personale ……………… *[descrivere la categoria di riferimento (tipologia, grado di specializzazione, livello etc.) indicando il numero richiesto per ognuna]* nonché alle seguenti **unità di dirigenti** ……………. *[indicazione esatta del numero]* avuto a disposizione dall'operatore nell'ultimo triennio.

La comprova del requisito è fornita mediante ………………….. *[la stazione appaltante specifica i documenti richiesti]*.

p) ***[Facoltativo]*** **Elenco** delle **attrezzature tecniche, del materiale e dell'equipaggiamento** secondo le caratteristiche minime di seguito indicate .... *[descrivere le caratteristiche richieste]*

La comprova del requisito è fornita mediante ………………….. *[la stazione appaltante specifica i documenti richiesti]*.

q) ***[Facoltativo per gli appalti di forniture]*** **Presentazione di campioni**

Il concorrente deve consegnare …*[indicare modalità di consegna e ritiro, nonché ogni altro elemento necessario ed opportuno per la corretta gestione della fase, di campioni /prototipi / descrizioni / fotografie dei beni da fornire: es. presso ufficio ………….– via ……………………….. n. .., entro il …………………………….. i campioni come descritti nel paragrafo n. .... del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Ciascun campione dovrà essere contrassegnato con una targhetta metallica o adesiva non rimovibile, riportante: la denominazione del concorrente, la dizione "gara per la fornitura............................" ed un numero progressivo da 1 a ....]*.

r) ***[Facoltativo: in caso di valutazione di conformità del prodotto/servizio]*** **Possesso** di una **valutazione di conformità** del **prodotto/servizio** ……………. *[specificare la tipologia]* alla/e norma/e …………………… *[indicare le norme/standard internazionali di riferimento]* nel settore

…………… [*IAF o altra classificazione applicabile*], idonea, pertinente e proporzionata al seguente ambito di attività ………………………*[indicare il campo di applicazione/scopo del certificato]*.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di prodotto/servizio rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi delle norme *UNI CEI EN ISO/IEC 17065* per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

[Se richiesti altri requisiti di idoneità] Il requisito relativo all'iscrizione …………… *[indicare tipologia di iscrizione richiesta]* **di cui al punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto da ....*[indicare quali soggetti devono possedere il requisito]*.

[Se richiesto requisito di fatturato globale] Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

[o in alternativa]

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2 lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: ……………………… *[la stazione appaltante indica l'eventuale percentuale/altra misura specifica richiesta per la mandataria e/o per la/le mandante/i]*. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

[Se richiesto requisito di fatturato specifico] Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al **punto 7.2 lett. d)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

[o in alternativa]

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al **punto 7.2 lett. d)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nei termini di seguito indicati: ……………………… *[la stazione appaltante indica l'eventuale percentuale/altra misura minima richiesta per la mandataria e/o per la/le mandante/i]*. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

[Se richiesto il requisito relativi a rapporti minimi tra attività e passività] Il requisito relativo ai rapporti minimi tra attività e passività richiesti al precedente punto **7.2 lett. e)** deve essere soddisfatto da……………*[la stazione appaltante indica quali soggetti devono possedere il requisito]*.

[Se richiesto requisito relativo alla copertura assicurativa] Il requisito relativo alla copertura assicurativa ……………… di cui al punto **7.2 lett. f)** deve essere soddisfatto da……………… *[la stazione appaltante indica quali soggetti devono possedere il requisito]*.

[Se richiesta l'esecuzione di servizi/forniture analoghi]

[In caso di servizio/fornitura "di punta" richiesto nella prestazione principale] Il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. g)** deve essere posseduto **per intero** dalla mandataria.

[Nel caso in cui la stazione appaltante richieda il possesso di un servizio/fornitura di punta anche in una prestazione secondaria, specificherà quale soggetto dovrà possedere tale requisito in relazione alle diverse tipologie di concorrenti, ferma restando la sua non frazionabilità].

[In caso di elenco di servizi/forniture analoghi richiesti nella prestazione principale] Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. g)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

[Nel caso in cui la stazione appaltante richieda il possesso di servizi/forniture anche in una prestazione secondaria, specificherà quale soggetto dovrà possedere tale requisito in relazione alle diverse tipologie di concorrenti, fermo restando che

nel raggruppamento verticale ciascun componente deve possiede il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire. In ogni caso la stazione appaltante può prescrivere misure minime per mandanti e mandatarie].

[Se previsti ulteriori requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. da h) a r)] I requisiti di cui al precedente punto **7.3 lett. ....***[indicare i riferimenti degli ulteriori requisiti richiesti]* sono posseduti da: .... [*la stazione appaltante indica quali soggetti devono possedere il requisito].*

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

[Se richiesti altri requisiti di idoneità] Il requisito relativo all'iscrizione …………… *[indicare tipologia di iscrizione richiesta]* **di cui al punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto da ....*[indicare quali soggetti devono possedere il requisito].*

[Se richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3] I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].*

[Se richiesti requisiti relativi a titoli di studio e professionali di cui al punto 7.3 lett. n) o esperienze professionali pertinenti] Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 7.3 lett. n) o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene**, a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara *[in alternativa, in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"]* sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

[Facoltativo] Ai sensi dell'art. 89, comma 3 ult. periodo, del Codice, l'operatore economico sostituisce l'ausiliaria nei seguenti casi: ………………. *[indicare i motivi non obbligatori di esclusione purché si tratti di requisiti tecnici]*.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;

- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

[In caso l'appalto comprenda più tipologie di prestazione] Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta **l'esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a ....*[2% del prezzo base dell'appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice] e* precisamente di importo pari ad € ...., salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

N.B.: al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1% ovvero incrementarlo sino al 4%.

2) **una dichiarazione di impegno,** da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso ....*[la stazione appaltante indica gli estremi per il deposito mediante bonifico bancario o postale*];

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

   Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

   - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
   - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
   - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
   - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
4) avere validità per ... giorni *[almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell'offerta come indicata al successivo paragrafo 13]* dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5) prevedere espressamente:
   a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
   b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
   c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

[Facoltativo: 7), 8), 9)]

7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori ..…. giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

N.B.: tale punto deve essere riportato dalle stazioni appaltanti solo nel caso in cui si preveda di richiedere il sopralluogo.

Il sopralluogo su …………………….*[indicare eventuali aree/locali/ oggetto di sopralluogo interessati ai servizi/forniture]* **è obbligatorio,** tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni…. *[indicare i giorni]*.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a … *[indicare indirizzo mail/PEC]* e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore ….. del giorno …….

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno ……. giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

[In caso di lotto unico] I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € ……………… secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. ……del …………….*[es., n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 o successiva delibera]* pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

[o in alternativa, in caso di suddivisione in lotti] I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. ……del ……………*[es., n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 o successiva delibera]* pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara [*in caso di suddivisione in lotti distinti aggiungere*: *in relazione* "al lotto per il quale non è stato versato il contributo"], ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano …. *[specificare modalità, es. tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore …….. alle ore ……… presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in …]*.

Il plico deve pervenire **entro le ore ……. del giorno ……, esclusivamente all'indirizzo …..**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente *[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni*] e riportare la dicitura:

CIG ………. procedura aperta per ....

Scadenza offerte:............Non aprire

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

"C - Offerta economica"

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

[Facoltativo] Le dichiarazioni ....*[specificare quali]* potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet http://www. ....[*indicare indirizzo completo delle pagine relative*].

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

[Facoltativo] Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

[Facoltativo] È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione ……………… *[la stazione appaltante specifica la tipologia di documenti, avendo riguardo in particolare alla letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure a certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti. ad es. : certificati ISO, etc.]*.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per ………*[indicare il numero dei giorni pari ad almeno 180 giorni]* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo *[ove la stazione appaltante abbia redatto un modello inserire la seguente frase:* "preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. ....*"]* e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
    a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
    b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
    c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione

deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

b) copia conforme all'originale della procura *[e ove la stazione possegga un collegamento adeguato ad acquisire la visura camerale contente l'indicazione dei poteri dei procuratori inserire anche la seguente frase:* "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura"*]*.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su.......................................*[indicare dove reperire il DGUE]* secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. *[fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56]* dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
   a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
   b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, *[in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento da parte dell'ANAC inserire:* "ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC"*]* che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. ***[in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità]*** accetta il patto di integrità/protocollo di legalità … *[indicare il riferimento normativo o amministrativo, es. legge regionale n. … del …, delibera n… del … da cui discende l'applicazione del suddetto patto/protocollo]* allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
6. ***[in caso di vigenza di codice di comportamento della stazione appaltante]*** dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con ……… reperibile a ………… *[indicare gli estremi del Codice di comportamento e dove reperirlo]* e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. ***[in caso di particolari condizioni di esecuzione]*** accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
8. ***[facoltativo]*** si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;
9. ***[in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della l. 190/2012]*** dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di

……………….. **oppure** dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di ……………….;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*"

10. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

11. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

12. ***[se è previsto il sopralluogo obbligatorio]*** dichiara di aver preso visione dei luoghi **oppure** allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;

13. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

14. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

15. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

16. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis,* comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 16, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

17. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

18. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

19. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

20. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

21. ***[In caso di presentazione di campioni]*** il campione richiesto nei termini di cui al precedente punto 7.3, lett. q).

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
  a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti;

b) …. *[indicare ulteriori documenti eventualmente richiesti]*.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, i seguenti elementi: ………………… *[specificare, per ogni singolo criterio e sub-criterio di valutazione, gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, se ritenuto opportuno anche mediante rinvio ad apposito allegato]*.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

[Facoltativo: per gli appalti di servizi o di forniture che comportano anche servizi] L'operatore economico indica, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

[Facoltativo] È facoltà/obbligo del concorrente presentare varianti al progetto posto a base di gara. I requisiti minimi che la variante deve rispettare sono i seguenti: …………………… *[specificare, ai sensi dell'art. 95, comma 14 del Codice, i requisiti minimi delle varianti che devono essere comunque collegate all'oggetto dell'appalto]*. Le modalità di presentazione delle varianti sono le seguenti: ……..*[specificare, ai sensi dell'art. 95, comma 14 del Codice, le modalità di presentazione]*.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione,** l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello…….… *[riportare i riferimenti del modello redatto dalla stazione appaltante]* allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

a) ……………………. *[indicare il valore che la stazione appaltante intende richiedere, ad es.: prezzo complessivo, ribasso percentuale, prezzi unitari, etc. In caso di richiesta di offerta su una pluralità di beni o servizi, la stazione appaltante indica i singoli valori da richiedere per ciascuno di essi],* al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

   Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

b) *[ad esclusione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale]* la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

   Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) *[ad esclusione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale]* la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

d) ***[Facoltativo]*** ………………………… [*indicare gli ulteriori elementi che gli operatori devono valorizzare i quali pur non concorrendo alla formazione dell'offerta economica oggetto di valutazione, servono a fissare alcuni prezzi unitari utili per eventuali proroghe/opzioni]*.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta [*in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi oggetto dell'appalto, aggiungere il periodo che segue:* … "o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 3 del presente disciplinare"*]*.

N.B.: quando la stazione appaltante richiede più valori che possono risultare discordanti (ad esempio prezzo e ribasso) indica anche un criterio di prevalenza.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi *[la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 95, comma 10-bis del Codice, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento del punteggio complessivo]*.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	…..*[indicare punteggio]*
Offerta economica	…..*[indicare punteggio max 30]*
TOTALE	**100**

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	………… *[indicare criterio]*	….	1.1	……………. *[indicare sub-criterio]*	….		….
			1.2	……………. *[indicare sub-criterio]*	….		….
2	……… *[indicare criterio]*	….	2.1	……………. *[indicare sub-criterio]*	….		….
			2.2	……………. *[indicare sub-criterio]*	….		….
	Totale	….			….		….

[La stazione appaltante stabilisce i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, secondo quanto previsto all'articolo 95, comma 6 del Codice. In particolare, individua l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali di cui all'art. 34 del Codice, o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Se la ponderazione dei criteri non è possibile per ragioni oggettive, indicare l'ordine decrescente di importanza dei criteri.
Tra i criteri individuati dalla stazione appaltante possono essere previsti i criteri premiali di cui all'articolo 95, comma 13 del Codice indicando i relativi punteggi.
In caso di varianti, ai sensi dell'art. 95, comma 14 lett.b) del Codice, i criteri di aggiudicazione devono poter essere applicati sia alle varianti sia alle offerte conformi che non sono varianti]

N.B.: i criteri di valutazione dell'offerta tecnica devono essere specifici e puntuali ed indicare gli elementi che verranno presi in considerazione per la valutazione dell'offerta tecnica, precisando i parametri in base ai quali un'offerta verrà ritenuta migliore di un'altra (cfr. linee guida dell'ANAC n. 2/2016, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa").

Ad esempio:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	*Qualità delle risorse hardware e software impiegate per la gestione del servizio*		1.1	*efficienza degli strumenti proposti per velocizzare la risoluzione dei malfunzionamenti*			
			1.2	*facilità di utilizzo dell'interfaccia*			
			1.3	*riduzione del tempo di presa in carico delle attività dell'appaltatore uscente. Sono attribuiti 5 punti (on/off) se viene garantito un periodo massimo di 30 giorni solari per la presa in carico del servizio*			
2	*Piano dei trasporti della fornitura pasti*		2.1	*adeguatezza del numero proposto di mezzi impiegati per il trasporto della fornitura pasti*			
			2.2	*efficienza del sistema di consegna pasti proposto*			
	TOTALE						

[Facoltativo: soglia di sbarramento al punteggio tecnico] Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a .... *[indicare la/le soglie di punteggio]* per .... *[indicare "il punteggio tecnico complessivo" oppure indicare "i seguenti criteri: ....", specificando i criteri su cui applicare lo sbarramento]*. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

[In caso di criteri qualitativi] A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo …. [*indicare il metodo prescelto – cfr. linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. V - ad esempio: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario oppure confronto a coppie, etc.].*

N.B.: Ove la stazione appaltante ricorra al metodo di attribuzione discrezionale del coefficiente variabile da zero ad uno, deve specificare nel bando il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione (ad es.: Ottimo = 1; buono = 0,8; adeguato = 0,6 etc.) precisando, inoltre, il metodo di calcolo del coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al sub-criterio esaminato (ad es.: "la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo").

[In caso di criteri quantitativi] A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del

metodo …. [*indicare il metodo prescelto – cfr. linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. IV - ad esempio: interpolazione lineare, metodo bilineare, formule non lineari, formule indipendenti, etc.*].

[In caso di criteri tabellari] Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la *[selezionare una delle formule di seguito indicate]:*

Formula con interpolazione lineare

$$Ci = Ra/Rmax$$

dove:

Ci = *coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;*

Ra = *ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;*

Rmax = *ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.*

[o in alternativa]

Formula "bilineare"

$$C_i \text{ (per } A_i <= A_{soglia}) = X (A_i / A_{soglia})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1{,}00 - X) [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

dove:

Ci = *coefficiente attribuito al concorrente i-esimo*

Ai= *ribasso percentuale del concorrente i-esimo*

A soglia = *media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti*

X = *0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 [indicare nei documenti di gara quale delle tre percentuali va applicata]*

A max = *valore del ribasso più conveniente*

[o in alternativa]

Formula "…....................." *[Riportare la formula non lineare/indipendente prescelta tra quelle riportate nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. IV o altre].*

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo

il seguente metodo:.............................[*indicare, motivando la scelta, uno dei metodi - aggregativo compensatore, Electre, metodo AHP, Topsis o altri- secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI*].

[In caso di scelta del metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1] Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \ldots.. C_{ni} \times P_n$$

dove

Pi = *punteggio concorrente i;*

Cai = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;*

Cbi = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;*

....

Cni = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*

Pa = *peso criterio di valutazione a;*

Pb = *peso criterio di valutazione b;*

……………………………

Pn = *peso criterio di valutazione n.*

[In caso di criteri con punteggi tabellari] Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

[In caso di scelta di un metodo diverso dall'aggregativo compensatore]

Il punteggio è dato............................*[indicare il metodo di calcolo prescelto, che deve rispettare i principi contenuti nelle linee guida n. 2 del 2016 par. VI, e le relative modalità di applicazione]*.

[Facoltativo: I riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

[Facoltativo: II riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno ……., alle ore ……… presso … *[indicare l'indirizzo]* e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo .... *[specificare mezzo: es. pubblicazione sul sito informatico/PEC]* almeno ....[*indicare il numero*] giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo .... *[specificare mezzo: ad es. pubblicazione sul sito informatico/PEC, etc.*] almeno ....*[indicare il numero]* giorni prima della data fissata.

Il ……………….. *[scegliere tra RUP ovvero seggio di gara istituito ad hoc ovvero, se presente nell'organico della stazione appaltante, apposito ufficio-servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante - cfr. Linee Guida ANAC n.3/2016]* procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il …………….*[RUP/seggio di gara/apposito ufficio-servizio]* procederà a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: ……………………………………….. *[indicare le relative modalità].*

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 *[tale prescrizione è valida fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici].*

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

N.B.: le prescrizioni che seguono sono applicabili al periodo transitorio in attesa dell'operatività dell'Albo dei Commissari istituito presso ANAC di cui all'art. 77 del Codice. Pertanto, i commissari continueranno ad essere scelti dalla stazione appaltante, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice. Al momento di entrata in vigore dell'Albo tali prescrizioni verranno aggiornate.

Le incompatibilità di cui all'art. 77 comma 4 del Codice trovano una deroga dal secondo cpv. del comma 4 che consente la nomina del RUP in seno alla commissione, previa valutazione con riferimento alla singola procedura.

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n...........[*min. 3 max 5*] membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee

guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il..........................*[RUP/seggio di gara/apposito ufficio-servizio]* procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

[Facoltativo: in caso riparametrazione] La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.4.

[Facoltativo: in caso di soglia di sbarramento al punteggio tecnico di cui al punto 18.1] La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al..........................*[RUP/seggio di gara/apposito ufficio-servizio]* che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi *[già riparametrati, ove sia prevista la riparametrazione]* attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti *[ad esempio in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento etc.]*.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul …………..*[scegliere tra prezzo o offerta tecnica]*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al..........................*[RUP/seggio di gara/apposito ufficio-servizio]* - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

[Facoltativo] Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

[In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012] Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni *[la stazione appaltante può stabilire un termine diverso*] dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

N.B.: nei casi di cui all'art. 103, comma 11 del Codice, la stazione appaltante modifica la clausola sopra indicata prevedendo l'esonero della garanzia, sulla base di adeguata motivazione e miglioramento del prezzo di aggiudicazione, secondo le modalità di cui al predetto articolo.

Il contratto sarà stipulato…............ *[indicare* "con atto pubblico notarile informatico" *oppure* "in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante" *oppure* "in modalità elettronica, mediante scrittura privata"*]*.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € .... La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

[Clausola non obbligatoria per forniture e servizi aventi natura intellettuale o in mancanza di operatore uscente] Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

[Facoltativo] A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nel ....[*indicare il relativo paragrafo del Progetto che contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ex L.381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.*].

[Facoltativo] Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica congiunta tra stazione appaltante, appaltatore e sindacati.

[Facoltativo: qualora per l'espletamento del servizio o della fornitura siano richieste particolari condizioni] Per l'esecuzione del servizio/fornitura oggetto del presente appalto è richiesto..................[*specificare la condizione particolare di esecuzione richiesta*], la cui accettazione è stata dichiarata dall'aggiudicatario in sede di offerta (punto 15.3.1, n. 7). In caso di mancato rispetto della suddetta condizione particolare di esecuzione la stazione appaltante non procederà alla stipula del contratto.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

[Nel caso si escluda la competenza arbitrale ex art. 209 del Codice] Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di ……................... *[indicare il foro competente],* rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

[In alternativa, nel caso di clausola compromissoria ex art. 209 del Codice] Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli artt. 205 e 206, sono deferite alla competenza arbitrale, mediante clausola compromissoria che è inserita nel contratto, salvo ricusazione da parte dell'aggiudicatario, da comunicare alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. Ai sensi dell'art. 209, comma 3 del Codice, l'autorizzazione all'inserimento della clausola compromissoria è stata rilasciata con ....n............del............[*indicare il provvedimento, con numero e data, adottato dell'organo di governo, di autorizzazione all'inserimento della clausola compromissoria*].

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

17A08575

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alprostar».

Estratto determina AAM/PPA n. 1165 del 5 dicembre 2017

Autorizzazione del raggruppamento di variazioni di tipo II/IB/IA: B.II.B.2.C.2), B.II.B.5.A, B.II.D.1.Z, B.II.D.1.C, B.II.D.1.E, B.II.D.2.D, B.II.B.1A), B.II.B.1.C), B.II.B.3.A), B.II.D.1.D)

Relativamente al medicinale: ALPROSTAR

Codice pratica: VN2/2016/464

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

Sostituzione del sito produttivo per la produzione ed il confezionamento primario del prodotto finito e aggiunta dello stesso sito per le fasi di confezionamento secondario, controllo e rilascio dei lotti: Labiana Pharmaceuticals S.L.U, Casanova, 27-31, 08757, Corbera de Llobregat (Barcellona), Spagna.

Modifiche di processo e dei controlli in corso di processo.

Modifiche di specifiche di controllo del prodotto finito e relativi metodi analitici.

Relativamente al medicinale «Alprostar», nelle forme e confezioni:

AIC n. 027666015 - «20 microgrammi polvere per soluzione per infusione endovenosa e endoarteriosa» 1 fiala;

AIC n. 027666039 - «60 microgrammi polvere per soluzione per infusione endovenoso e endoarterioso» 1 fiala.

Titolare AIC: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a. codice fiscale 00748210150, con sede legale e domicilio fiscale in via Matteo Civitali, 1 - 20148 Milano.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08538

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Celecoxib Pfizer».

Estratto determina AAM/PPA n. 1164 del 5 dicembre 2017

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: CELECOXIB PFIZER.

Confezioni:

AIC n. 040778010 - «100 mg capsule rigide» 2 capsule in blister PVC/AL;

AIC n. 040788022 - «100 mg capsule rigide» 5 capsule in blister PVC/AL;

AIC n. 040788034 - «100 mg capsule rigide» 6 capsule in blister PVC/AL;

AIC n. 040788046 - «100 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/AL;

AIC n. 040788059 - «100 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/AL;

AIC n. 040788061 - «100 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/AL;

AIC n. 040788073 - «100 mg capsule rigide» 40 capsule in blister PVC/AL;

AIC n. 040788085 - «100 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/AL;

AIC n. 040788097 - «100 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC/AL;

AIC n. 040788109 - «100 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL;

AIC n. 040788111 - «100 mg capsule rigide» 300 capsule in blister PVC/AL;

AIC n. 040788123 - «100 mg capsule rigide» 500 capsule in blister PVC/AL;

AIC n. 040788135 - «100 mg capsule rigide» 1 × 50 capsule in blister PVC/AL;

AIC n. 040788147 - «100 mg capsule rigide» 1 × 100 capsule in blister PVC/AL;

AIC n. 040788150 - «200 mg capsule rigide» 2 capsule in blister PVC/AL;

AIC n. 040788162 - «200 mg capsule rigide» 5 capsule in blister PVC/AL;

AIC n. 040788174 - «200 mg capsule rigide» 6 capsule in blister PVC/AL;

AIC n. 040788186 - «200 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/AL;

AIC n. 040788198 - «200 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/AL;

AIC n. 040788200 - «200 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/AL;

AIC n. 040788212 - «200 mg capsule rigide» 40 capsule in blister PVC/AL;

AIC n. 040788224 - «200 mg capsule rigide» 50 capsule in blister PVC/AL;

AIC n. 040788236 - «200 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC/AL;

AIC n. 040788248 - «200 mg capsule rigide» 100 capsule in blister PVC/AL;

AIC n. 040788251 - «200 mg capsule rigide» 300 capsule in blister PVC/AL;

AIC n. 040788263 - «200 mg capsule rigide» 500 capsule in blister PVC/AL;

AIC n. 040788275 - «200 mg capsule rigide» 1 × 50 capsule in blister PVC/AL;

AIC n. 040788287 - «200 mg capsule rigide» 1 × 100 capsule in blister PVC/AL.

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l.

Procedura decentrata

Codice procedura europea SE/H/1076/01-02/R/001

con scadenza il 26 gennaio 2017 è rinnovata con validità illimitata, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura, a condizione che alla data di entrata in vigore della presente determinazione i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determinazione di cui al presente estratto, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Uffi-*

ciale della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A08539

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Casenlax».

Estratto determina AAM/PPA n. 1163 del 5 dicembre 2017

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: CASENLAX

Confezioni:

AIC n. 042583017 - «10 g polvere per soluzione orale» 10 bustine;

AIC n. 042583029 - «10 g polvere per soluzione orale» 20 bustine;

AIC n. 042583031 - «10 g polvere per soluzione orale» 50 bustine;

AIC n. 042583043 - «10 g polvere per soluzione orale» 100 bustine;

AIC n. 042583106 - «10 g polvere per soluzione orale» 30 bustine.

Titolare AIC: Casen Recordati SL

Procedura mutuo riconoscimento

Codice procedura europea FR/H/0442/001/R/001

con scadenza il 17 gennaio 2016 è rinnovata con validità illimitata, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura, a condizione che alla data di entrata in vigore della presente determinazione i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determinazione di cui al presente estratto, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A08540

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irinotecan Mylan Generics».

Estratto determina AAM/PPA n. 1162 del 5 dicembre 2017

Autorizzazione delle variazioni: rinnovo autorizzazione e modifica stampati (C.I.2.b)

Medicinale: IRINOTECAN MYLAN GENERICS

Numeri di procedura:

FR/H/0334/001/R/001;

FR/H/0334/001/II/020.

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Irinotecan Mylan Generics», è rinnovata, con validità illimitata (FR/H/334/001/R/001).

Viene autorizzata, altresì, la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo ed etichette per adeguamento agli stampati del medicinale di riferimento (FR/H/0334/001/II/020)

nelle forme e confezioni autorizzate:

A.I.C. n. 038804011 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 2 ml;

A.I.C. n. 038804023 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini da 2 ml;

A.I.C. n. 038804035 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini da 2 ml;

A.I.C. n. 038804047 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 20 flaconcini da 2 ml;

A.I.C. n. 038804050 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 5 ml;

A.I.C. n. 038804062 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini da 5 ml;

A.I.C. n. 038804074 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini da 5 ml;

A.I.C. n. 038804086 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 20 flaconcini da 5 ml;

A.I.C. n. 038804098 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 15 ml;

A.I.C. n. 038804100 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini da 15 ml;

A.I.C. n. 038804112 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini da 15 ml;

A.I.C. n. 038804124 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 20 flaconcini da 15 ml;

A.I.C. n. 038804136 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 25 ml;

A.I.C. n. 038804148 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini da 25 ml;

A.I.C. n. 038804151 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini da 25 ml;

A.I.C. n. 038804163 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 20 flaconcini da 25 ml.

Titolare AIC: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 20, cap 20124, codice fiscale 13179250157.

Gli stampati, corretti ed approvati, sono allegati alla presente determinazione.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione

la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determinazione di cui al presente estratto, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08541

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Guaiacalcium Complex».

Estratto determina AAM/PPA n. 1161 del 5 dicembre 2017

Autorizzazione della variazione: B.I.a.1.b)

Relativamente al medicinale: GUAIACALCIUM COMPLEX.

Codice pratica: VN2/2015/513.

È autorizzata la variazione B.I.a.1.b) riguardante la sostituzione del produttore del principio attivo (Potassio solfoguaiacolato):

da: Industrias Gmb Sa 08755 Castellbisbal Barcellona (Spagna)

a: Zejiang Haizhou Pharmaceutical Co. Ltd. (317016 Yanhai Industrial Zone - Linhai City Zejiang - Cina)

relativamente al medicinale «Guaiacalcium Complex», nella forma e confezione:

AIC n. 022895039 - «0,144 g/100 ml + 2 g/100 ml sciroppo» flacone 200 ml.

Titolare AIC: Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità Igienico Terapeutiche S.r.l. (codice fiscale 01108720598) con sede legale e domicilio fiscale in via Cavour, 70 - 27035 Mede - Pavia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08542

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nexomic».

Estratto determina AAM/PPA n. 1160 del 5 dicembre 2017

Trasferimento di titolarità: AIN/2017/2194

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Genetic S.p.a. (codice fiscale 03696500655) con sede legale e domicilio fiscale in via della Monica, 26 - 84083 Castel San Giorgio - Salerno.

Medicinale NEXOMIC.

Confezioni:

A.I.C. n. 044571014 - «0,3% collirio, soluzione» 1 flacone LDPE/PE/PP da 5 ml;

A.I.C. n.044571026 - «0,3% collirio, soluzione» 15 contenitori monodose LDPE da 0,3 ml;

A.I.C. n.044571038 - «0,3% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose LDPE da 0,3 ml,

alla società:

Doc Generici Srl (codice fiscale 11845960159) con sede legale e domicilio fiscale in via Turati, 40 - 20121 Milano.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08543

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Softigyn».

Estratto determina AAM/PPA n. 1158 del 5 dicembre 2017

Trasferimento di titolarità: AIN/2017/1532

Cambio nome: N1B/2017/1532

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Proge Medica S.r.l. (codice fiscale 01728220037) con sede legale e domicilio fiscale in largo Donegani, 4/A - 28100 Novara.

Medicinale: SOFTIGYN.

Confezioni e A.I.C. n.:

«100.000.000 UFC capsule molli vaginali» 3 capsule vaginali - 034192017

«100.000.000 UFC capsule molli vaginali» 6 capsule vaginali - 034192029

alla società: LJ Pharma S.r.l. (codice fiscale 03772280875) con sede legale e domicilio fiscale in zona industriale Piano Tavola - Contrada Pantano s.n. - 95032 Catania.

Con variazione della denominazione del medicinale in LJLACTO.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08544

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olmesartan e Idroclorotiazide Sagaem».

Estratto determina AAM/PPA n. 1159 del 5 dicembre 2017

Trasferimento di titolarità: AIN/2017/2195

Cambio nome: N1B/2017/1938

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sagaem for Life di Stefano Ceccarelli e C. S.a.s. (codice fiscale 02322730603) con sede legale e domicilio fiscale in via Marittima n. 38 - 03100 Frosinone.

Medicinale: OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SAGAEM.

Confezioni e A.I.C. n.:

«20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL - 044869016

«20 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL - 044869028

«40 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL - 044869030

«40 mg + 25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL - 044869042

alla società: Tecnigen S.r.l. (codice fiscale 08327600964) con sede legale e domicilio fiscale in via Galileo Galilei n. 40 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Con variazione della denominazione del medicinale in OLMESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08545

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flurbiprofene EG Laboratori Eurogenerici».

Estratto determina AAM/PPA/1145 del 1° dicembre 2017

Trasferimento di titolarità: codice pratica MC1/2017/646.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Crinos S.p.a. (codice SIS 2454) con sede legale in via Pavia n. 6, 20136 - Milano (MI). Codice fiscale n. 03481280968.

Medicinale FLURBIPROFENE EG LABORATORI EUROGENERICI.

Confezioni A.I.C.:

044446019 - «8,75 mg pastiglie gusto menta» 16 pastiglie in blister PVC/PVDC/AL;

044446021 - «8,75 mg pastiglie gusto menta» 24 pastiglie in blister PVC/PVDC/AL;

044446033 - «8,75 mg pastiglie gusto menta» 8 pastiglie in blister PVC/PVDC/AL;

044446045 - «8,75 mg pastiglie gusto menta» 12 pastiglie in blister PVC/PVDC/AL;

044446058 - «8,75 mg pastiglie gusto menta» 20 pastiglie in blister PVC/PVDC/AL, alla società EG S.p.a. (codice SIS 1561) con sede legale in via Pavia n. 6, 20136 - Milano (MI). Codice fiscale n. 12432150154.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08550

COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto del partito politico «Sinistra Italiana» iscritto nel registro dei partiti politici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

STATUTO DI SINISTRA ITALIANA

Sinistra italiana è un'associazione di donne e di uomini che si costituisce per rappresentare il lavoro nelle forme che ha assunto nell'Italia contemporanea ed è inscindibilmente legata al movimento per la pace e all'antifascismo. Il suo impegno prioritario è quello di unire i movimenti, le forze e le persone che intendono rispondere alla crisi sociale ed ecologica creata dal capitalismo per costruire un'alternativa.

Si batte per una società fondata sull'uguaglianza sociale, sulla valorizzazione della differenza tra i sessi, sul rispetto dell'ambiente, sulla pace come strumento di convivenza tra i popoli.

I suoi obiettivi sono l'attuazione piena della Costituzione repubblicana e uno Stato democratico e sociale di diritto, nella convinzione che la libertà di tutti sia la condizione e non il limite della libertà di ciascuno.

Sinistra italiana si uniforma al codice di autoregolamentazione per i gruppi dirigenti, le candidature e gli eletti, approvato dalla Commissione parlamentare antimafia.

Nome e simbolo.

1. Il nome del Partito è Sinistra italiana.

Nelle regioni con presenza di minoranze linguistiche non italiane tutelate dall'ordinamento nazionale, il nome del Partito, nell'ottica di garantire la rappresentanza di tutta la popolazione, può fare esplicito riferimento alla lingua ed ai popoli ivi presenti.

2. Descrizione del simbolo: «Cerchio, a fondo rosso, con al centro un «Si», le lettere stilizzate sono formate da tre righe bianche, parallele, la «I» è capovolta; subito sotto, su due righe, le parole «Sinistra» e «Italiana» di carattere maiuscolo, sottolineate e di colore bianco».

3. Uso del simbolo.

Il simbolo, sia il suo uso grafico sia il contrassegno elettorale, è nei poteri del Segretario/a nazionale che lo conferisce per la sua presentazione ai fini elettorali secondo la normativa vigente.

4. Sede legale.

La sede legale è stabilita in Roma, via Arenula 29.

I - ISCRIZIONE AL PARTITO

1. Possono iscriversi a Sinistra italiana tutte le persone che abbiano compiuto i 14 anni. Aderendo al Partito ognuno si impegna all'osservanza del presente Statuto.

2. L'iscrizione al Partito è individuale.

3. L'iscrizione avviene tramite richiesta alle strutture territoriali del Partito nelle quali si vuole svolgere la propria attività politica. Per essere valida l'iscrizione deve essere supportata dall'inserimento nel data base di tutti i dati dell'iscritto e dal versamento della quota, una parte della quale verrà ritrasmessa al Circolo territoriale secondo le norme del regolamento economico.

All'iscritto/a è consegnata la tessera d'iscrizione, contenente le generalità e l'indicazione della quota di iscrizione versata. All'iscritto/a è inoltre assegnato un codice di accesso personale alla piattaforma web del Partito. L'iscrizione può essere presentata anche per via telematica e, in tal caso, è trasmessa alla struttura territoriale di riferimento.

4. L'iscrizione vale per un anno solare.

5. La mancata iscrizione per un anno determina la decadenza dagli organismi di cui si fa parte.

6. Non è ammessa la contemporanea iscrizione a un altro Partito politico nazionale né partecipare o sostenere liste concorrenti a quelle presentate o sostenute da Sinistra italiana.

7. Diritti dell'iscritto/a:

partecipare alla definizione dell'indirizzo politico del Partito;

accedere a ogni decisione assunta dal Partito ai vari livelli;

esercitare il proprio voto e potersi candidare nell'elezione degli organismi dirigenti;

ricorrere agli organismi di garanzia secondo le norme stabilite dal presente Statuto.

Sinistra italiana assicura il rispetto della vita privata di ciascuno dei suoi iscritti e assicura la tutela dei dati personali nelle modalità richiamate dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 107 del 6 marzo 2014 e dalle eventuali successive modificazioni del medesimo provvedimento, nonché di quelle eventualmente previste dalla normativa di volta in volta vigente.

8. Doveri dell'iscritto/a:

contribuire alla discussione, all'elaborazione e alla diffusione della proposta politica;

contribuire al suo finanziamento e votarne le liste elettorali;

favorire la partecipazione e l'adesione di altre persone a Sinistra italiana.

II - CONGRESSI

1. Il Congresso nazionale di Sinistra Italiana è convocato dall'Assemblea nazionale ogni tre anni. La convocazione del Congresso nazionale comporta la medesima convocazione dei Congressi a tutti i livelli del Partito. Il Congresso si svolge in conformità a un regolamento e su documenti politici approvati dalla Direzione nazionale. Tutti gli organismi dirigenti hanno la durata di tre anni, e decadono e vengono comunque rinnovati in concomitanza della Convocazione del Congresso nazionale.

2. Il Congresso straordinario nazionale può essere richiesto dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea nazionale. Può essere altresì richiesto da almeno il 25% degli iscritti/e calcolati sulla base del dato del tesseramento aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente distribuiti in almeno quattro regioni; la presenza di iscritti/e afferenti ad una singola regione non può superare il 30% del totale dei richiedenti. La richiesta è validata dalla Commissione Nazionale di Garanzia.

3. La Commissione nazionale per il Congresso gestisce la fase congressuale in attuazione del regolamento. È eletta dall'Assemblea nazionale. Compito della Commissione la risoluzione delle controversie che insorgono nella fase congressuale. Nomina i garanti per i Congressi provinciali e territoriali. Stabilisce le norme con cui si svolgono i Congressi regionali, di Federazione e di Circolo.

4. Il Congresso straordinario regionale può essere richiesto dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea regionale. Può altresì essere richiesto da almeno il 40% degli iscritti/e della medesima regione al 31 dicembre dell'anno precedente. La richiesta è validata dalla Commissione Nazionale di Garanzia.

5. Il Congresso straordinario di Federazione può essere richiesto da almeno il 50% degli iscritti/e della medesima Federazione al 31 dicembre dell'anno precedente. La richiesta è validata dalla Commissione Nazionale di Garanzia.

6. Il Congresso straordinario del Circolo può essere richiesto da almeno il 50% degli iscritti/e al medesimo Circolo. La richiesta è validata dalla Commissione regionale di Garanzia.

7. In presenza di documenti alternativi i delegati/e e gli organismi dirigenti ad ogni livello devono essere composti in modo proporzionale ai consensi ottenuti dai singoli documenti.

III - LA VITA DEMOCRATICA DEL PARTITO

1. Sinistra Italiana rispetta il pluralismo delle scelte culturali e delle posizioni politiche presenti al suo interno. Le differenti posizioni politiche possono essere liberamente manifestate sia all'interno sia all'esterno del Partito. Per la composizione degli organi non esecutivi e l'elezione dei delegati, ove la discussione congressuale sia su documenti politici alternativi, si adotta il criterio proporzionale sulla base dei voti ottenuti da ciascun documento. Il numero minimo di firme, per la presentazione dei documenti politici, non può essere superiore al 3% degli aventi diritto al voto.

2. Per avanzare proposte su questioni di particolare rilievo politico si può promuovere la consultazione degli iscritti/e.

La consultazione per essere valida deve essere proposta da almeno il 10% degli iscritti/e, distribuiti in almeno quattro regioni e la presenza di iscritti/e afferenti ad una singola regione non può superare il 30% del totale dei proponenti. La richiesta è validata dalla Commissione Nazionale di Garanzia.

Il dispositivo della consultazione deve essere specifico ed esposto chiaramente.

La consultazione può essere altresì richiesta dal 30% dei componenti l'Assemblea Nazionale.

La consultazione si svolge in tutte le strutture territoriali del Partito che devono essere convocate sul tema proposto entro quindici giorni. Al termine della discussione si raccolgono le adesioni al quesito proposto.

Alla consultazione si può partecipare anche online con il proprio codice di accesso.

Se le adesioni raccolte sono pari al 50% più uno degli iscritti/e al Partito al 31 dicembre precedente, il pronunciamento assume valore vincolante per il Partito.

Analoga procedura di consultazione può essere svolta a livello regionale e di Federazione per temi attinenti all'ambito territoriale di competenza.

Al fine di valorizzare la partecipazione di base alle decisioni strategiche del Partito è prevista la consultazione obbligatoria sulle alleanze elettorali. Resta la facoltà delle strutture territoriali, in relazione alle competizioni elettorali di competenza, di adottare analoghe forme di consultazione degli iscritti.

3. Sinistra Italiana rende consultabili online tutte le informazioni sulla sua vita interna, le sue deliberazioni politiche, il bilancio del Partito e comunica tempestivamente agli iscritti/e l'esito delle deliberazioni politiche assunte.

4. Sinistra italiana si dota di un sito internet per far conoscere le proprie iniziative e gestire la comunicazione interna ed esterna di Sinistra italiana. Si dota inoltre di una piattaforma digitale per agevolare e favorire il confronto, l'elaborazione, la co-decisione tra i suoi iscritti/e e simpatizzanti. L'assemblea nazionale approva un regolamento sull'utilizzo della piattaforma, sulla certificazione delle votazioni on line, e su come superare il «digital divide» (insufficienza di competenze informatiche) garantendo a tutti l'accesso alle votazioni.

5. I tempi e i modi con cui sono convocate le riunioni devono essere tali da consentire la più ampia partecipazione. Per gli iscritti/e che avessero difficoltà di spostamento deve essere data la possibilità di partecipare per via telematica.

6. Negli organismi dirigenti ai diversi livelli, nel rispetto dei principi di cui all'art. 51 della Costituzione e del presente statuto, dovrà essere assicurato, che la presenza di un sesso rispetto all'altro non sia inferiore al 40%. Per garantire sempre questo rapporto, nelle elezioni interne a tutti i livelli, si procederà, attraverso il meccanismo dello «scorrimento della lista», fino al necessario riequilibrio.

7. Sinistra italiana riconosce l'importanza delle realtà politiche territoriali, quali veicoli privilegiati per recuperare un rapporto autentico e profondo con l'elettorato, con i gruppi di cittadinanza attiva, del volontariato e dei movimenti di base.

Dalla Direzione nazionale è costituito un albo delle Associazioni e dei Movimenti con i quali il Partito tiene relazioni con continuità e su obiettivi comuni. L'iscrizione all'albo deve essere reciprocamente condivisa.

Realtà politiche territoriali sia locali, come liste civiche e movimenti cittadini, sia regionali e nazionali, come movimenti politico-sociali e associazioni politico-culturali, possono far domanda di essere inseriti in tale albo.

L'Albo riporta il nome della realtà politica territoriale insieme al nome del circolo locale o della Federazione o del coordinamento regionale con la quale è stato sottoscritto il rapporto di «affiancamento».

Il Partito offre alle Associazioni o Movimenti iscritti all'albo, ciascuno secondo il proprio ambito di intervento (locale, provinciale, regionale, nazionale) il diritto di partecipare al dibattito interno tematico politico o programmatico con diritto di voto in base agli accordi sulle modalità di rappresentanza, preliminarmente condivise con il circolo o la Federazione di riferimento.

Le realtà politiche territoriali garantiscono il loro sostegno libero e attivo agli impegni elettorali del Partito, lì dove non sono direttamente impegnate.

8. È costituito un elenco dei simpatizzanti del Partito.

Ne fanno parte coloro che lo richiedano per via telematica o tramite richiesta alle strutture territoriali del Partito nelle quali vogliono svolgere l'attività politica. Si entra a far parte dell'Albo dei simpatizzanti dopo trenta giorni dalla data di registrazione. Ai simpatizzanti è assegnato un codice di accesso individuale. I simpatizzanti non hanno diritto di voto sulla composizione degli organismi dirigenti e delle liste elettorali, sulle materie statutarie e su quelle finanziarie inerenti al Partito.

9. È possibile l'adesione a singole a campagne o aree a tema. L'adesione è individuale e consente di partecipare alla discussione politica relativa al tema in oggetto in raccordo con l'attività delle aree a tema. La richiesta di adesione si esegue per via telematica o direttamente al responsabile del Dipartimento o della campagna. I richiedenti entrano a far parte di un albo e, dopo trenta giorni dalla data di adesione, è assegnato loro un codice di accesso.

Gli aderenti a singole campagne o aree a tema hanno diritto di voto solo sulle materie oggetto della campagna o dell'area a tema. Sinistra italiana assicura anche ai simpatizzanti e agli aderenti alle singole campagne, la tutela dei dati personali con le stesse modalità previste, al titolo I art. 7, per gli iscritti.

10. La Direzione nazionale può decidere la presenza al proprio interno di non iscritti/e, siano essi personalità individuali o rappresentative di associazioni o movimenti, per una quota non superiore al 20% dell'organismo stesso. Non hanno diritto di voto sulla composizione degli organismi dirigenti e delle liste elettorali, sulle materie statutarie e su quelle finanziarie inerenti il Partito.

11. Il Partito riconosce il ruolo essenziale della formazione ai fini della piena valorizzazione delle proprie attività, e della crescita di iscritti/e e simpatizzanti. Pertanto condivide risorse e spazi, promuove iniziative di approfondimento culturale e seminari formativi che favoriscano la massima partecipazione, fornendo strumenti di accesso alla vita politica e istituzionale.

12. Sinistra Italiana allega al presente Statuto la «Carta della Partecipazione di Sinistra italiana». Essa è assunta con lo scopo di realizzare un terreno trasparente e condiviso di principi, obiettivi e regole per stabilire un corretto rapporto tra iscritti/e e gruppi dirigenti del Partito e come presupposto per costruire quella relazione tra cittadini e istituzioni che i partiti sono chiamati a garantire in base all'art. 49 della Costituzione della Repubblica italiana, che stabilisce che «tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti, per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».

IV - L'ORGANIZZAZIONE DEL PARTITO

1. Il Partito si organizza in Circoli, Federazioni o Coordinamenti territoriali, Coordinamenti regionali, Nazionale e le Federazioni estere.

Il Partito garantisce il più ampio decentramento regionale. Ad ogni regione è garantita la propria autonomia politica e organizzativa nel rispetto della linea politica decisa dai congressi e dall' Assemblea nazionale.

Nelle regioni a statuto speciale, l'organizzazione territoriale è definita in relazione all'organizzazione degli enti locali individuati dagli statuti delle regioni autonome.

2. Il Circolo è l'istanza fondamentale del Partito, il luogo primario dove iscritti/e partecipano alla vita di Sinistra Italiana. I Circoli possono essere territoriali, di lavoro, di studio, a tema. Per costituirsi devono avere almeno venti iscritti/e quelli territoriali, almeno dieci iscritti/e gli altri. La loro costituzione è ratificata dal coordinamento regionale o, in caso di inadempienza, dalla Commissione Nazionale di Garanzia.

L'assemblea degli iscritti/e elegge un coordinatore e un responsabile amministrativo. Nel caso il Circolo superi i cinquanta iscritti/e è eletto un coordinamento esecutivo.

Le assemblee degli iscritti/e sono aperte ai simpatizzanti.

Ogni Circolo si dota di un piano di lavoro annuale che deve essere comunicato alla Federazione o al Coordinamento territoriale di riferimento e al Coordinamento regionale.

L' assemblea degli iscritti/e del Circolo decide la composizione delle liste per le elezioni comunali. In caso di presenza di due o più Circoli la decisione è presa dall' assemblea congiunta degli iscritti/e.

Le liste del comune capoluogo sono proposte dal Circolo di competenza o, in caso di più Circoli, da un coordinamento degli stessi. Sono ratificate dai Coordinamenti regionali.

3. Il Coordinamento della Federazione coordina l'attività dei Circoli e ha funzioni di indirizzo politico nell'ambito territoriale di competenza.

Per esistere la Federazione deve contare almeno 100 iscritti/e e 3 Circoli nella medesima provincia o area metropolitana. Ove non esistano queste condizioni si costituisce il Coordinamento territoriale.

La Federazione svolge il suo Congresso con i delegati eletti dai Congressi di Circolo, elegge l'assemblea di Federazione, un Coordinatore e un Tesoriere/a.

Il Coordinamento territoriale svolge un unico Congresso cui partecipano tutti gli iscritti/e, elegge un Coordinatore e un Tesoriere/a.

4. I Coordinamenti regionali coordinano le Federazioni e i Comitati territoriali della regione.

Per le provincie autonome di Trento e Bolzano è previsto un Coordinamento regionale.

Sono costituiti dall'Assemblea regionale eletta dal proprio Congresso.

Ne fanno parte di diritto i coordinatori delle Federazioni e dei Coordinamenti territoriali. All'interno dell'Assemblea regionale è eletto un Coordinamento, un Coordinatore/Coordinatrice e un Tesoriere/a.

Il Coordinamento regionale approva le liste per le elezioni regionali.

5. Al fine di garantire la partecipazione politica sociale e culturale degli italiani all'estero Sinistra Italiana costituisce i Circoli esteri.

Per costituirsi i Circoli devono contare almeno dieci iscritti/e. In caso di più di tre Circoli presenti in una stessa nazione si costituisce una Federazione.

Su proposta della segreteria nazionale, sentite le Federazioni estere, la Direzione nazionale individua un responsabile delle Federazioni estere.

V - GLI ORGANISMI DIRIGENTI NAZIONALI

1. L'Assemblea nazionale.

È il massimo organismo deliberativo del Partito. È eletta dal Congresso nazionale, nel rispetto del titolo III art. 1. Fanno parte di diritto dell'Assemblea nazionale i Segretari regionali e i Segretari delle città metropolitane. È composta da un numero minimo di 300 componenti, almeno il 30% dei quali deve essere espressione delle realtà territoriali.

L'Assemblea nazionale:

si riunisce almeno una volta all'anno;

elegge il Segretario/a e il/la Presidente del Partito;

su proposta del Segretario/a elegge la Direzione nazionale e il Tesoriere/a;

approva il bilancio Consultivo e il bilancio preventivo predisposto dal/dalla Tesoriere/a

è convocata dal/dalla Presidente che ne presiede i lavori;

può essere convocata anche dal 30% dei componenti qualora se ne avanzi richiesta al Presidente;

approva le liste per le elezioni politiche ed europee;

decide l'indirizzo politico del Partito in tutti i suoi aspetti, sia nazionali sia internazionali.

L'Assemblea nazionale, su iniziativa della Direzione, può essere consultata per via telematica ogni volta sia ritenuto opportuno. In questi casi ad ogni componente dell'Assemblea verrà inoltrata una proposta motivata ed il voto verrà espresso in forma certificata utilizzando il codice di accesso personale.

2. La Direzione nazionale.

Ne fanno parte di diritto: il Segretario/a, il/la Presidente, il/la Tesoriere nazionale, Il/la Presidente della Commissione Nazionale di Garanzia, i capi-gruppo di Camera, Senato, del Parlamento europeo, i Coordinatori/trici regionali.

È un organismo di indirizzo politico che ha il compito di attuare le decisioni assunte dalla Assemblea nazionale.

La Direzione è convocata dal/dalla Presidente che ne presiede i lavori. Può essere convocata anche dal 30% dei componenti qualora ne avanzino richiesta al/alla Presidente.

La Direzione, su proposta del Segretario/a, elegge la segreteria nazionale.

Approva, su proposta del Presidente il regolamento interno, su proposta del Tesoriere il Regolamento economico e su proposta del/della Presidente della Commissione Nazionale di Garanzia, il Regolamento di Garanzia.

La Direzione nazionale individua un gruppo di lavoro con il compito specifico e costante di raccogliere per la Direzione stessa, proposte, idee, verifiche di efficacia riguardanti Statuto, organizzazione interna, partecipazione esterna, funzionamento dei mezzi di comunicazione e consultazioni.

3. La segreteria nazionale.

Ne fanno parte di diritto il Segretario/a e il/la Presidente. È convocata dal Segretario/a che ne presiede i lavori. A ciascun componente della segreteria nazionale sono assegnati incarichi specifici di lavoro.

4. Aree a tema.

Si costituiscono aree a tema sugli ambiti definiti dalla Direzione nazionale. Ogni area a tema è coordinata da un componente della segreteria Le aree a tema si dotano a loro volta di forum nazionali e territoriali la cui partecipazione è aperta agli iscritti/e e ai simpatizzanti interessati a contribuire al tema, oltre che ai rappresentanti delle Associazioni e dei movimenti.

5. Il Tesoriere/a nazionale.

Ha la responsabilità dell'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del Partito.

Il Tesoriere/a nazionale ha la rappresentanza legale del Partito e riscuote finanziamenti pubblici e rimborsi elettorali.

6. Il/la Presidente nazionale.

Convoca e presiede l'Assemblea e la Direzione nazionali.

7. Il Segretario/a nazionale.

Ha la rappresentanza politica del Partito ed esercita le sue funzioni sulla base dei deliberati approvati dagli organismi nazionali del Partito.

8. Gestione di garanzia.

Nei casi di violazione delle norme dello statuto e/o dei Regolamenti o di impossibilità di esercitare le funzioni da parte dell'organismo dirigente; la Direzione nazionale può intervenire nei confronti delle strutture di Federazione, dei Coordinamenti territoriali e regionali adottando i provvedimenti di sospensione/revoca degli organismi dirigenti e/o l'eventuale nomina di uno o più garanti, deliberandole a maggioranza dei presenti. Entro novanta giorni dal provvedimento, dovranno essere ripristinati gli organismi statutari, in caso di sospensione, o convocato il relativo Congresso in caso di revoca. Analoga funzione, nei confronti dei Circoli è attribuita al Coordinamento Regionale, sentita la Federazione.

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione nazionale di garanzia, la quale si esprimerà, entro quarantainque giorni. In assenza di pronuncia entro il termine stabilito da parte della Commissione nazionale di garanzia, il provvedimento si intende revocato.

Nel caso in cui i provvedimenti di commissariamento intervengano entro i quarantacinque giorni precedenti la scadenza di presentazione delle liste per le elezioni amministrative e/o regionali, il provvedimento può essere assunto, in via d'urgenza, dal Segretario Nazionale e dovrà essere ratificato dalla segreteria nazionale entro sette giorni.

VI - LE CARICHE PUBBLICHE ED ELETTIVE NAZIONALI ED EUROPEE

1. La Direzione nazionale allargata alla partecipazione di coordinatori/coordinatrici regionali e delle aree metropolitane, sentite le proposte delle realtà territoriali, avanza le proposte per le candidature alle elezioni politiche nazionali ed europee.

L'Assemblea nazionale vota le proposte di candidature e le liste.

2. Le liste devono rispettare la parità di genere, il pluralismo interno e la presenza territoriale. Applicando, laddove compatibili, le norme stabilite nel titolo III articoli 1 e 6.

3. Gli eletti devono versare la quota stabilita dal regolamento.

Con i finanziamenti a disposizione il Partito provvede alle esigenze di funzionamento e di promozione dell'attività politica nelle sedi centrali e periferiche in misura stabilita dal regolamento.

Lo stesso regolamento determina la quota del versamento degli eletti che sarà destinato a un fondo a sostegno di progetti di mutualismo e cooperazione da promuovere nei territori attraverso specifici bandi.

Il mancato versamento implica l'automatica non ricandidatura e l'esclusione da ogni organismo decisionale.

4. Dopo due mandati completi nella stessa assemblea elettiva dei comuni capoluogo, regionale, nazionale o europea non si è più ricandidabili. Dopo due mandati completi come assessore regionale o di ministro o sottosegretario non si è più riproponibili.

L'Assemblea nazionale con la maggioranza qualificata dei 2/3 può votare delle deroghe per le elezioni nazionali e europee, altrettanto può fare il coordinamento regionale per le regionali.

5. Non è compatibile la presenza contemporanea negli esecutivi di Partito e negli esecutivi di Governo corrispondenti.

6. L'eletto è impegnato, nella sua attività istituzionale, a tenere conto delle indicazioni del livello di Partito corrispondente e a rendere conto costantemente della propria attività agli elettori, anche attraverso la piattaforma digitale.

7. La presenza di Sinistra italiana nel Parlamento sia italiano che europeo e nelle assemblee elettive locali ha come compito la promozione ed implementazione degli obiettivi politici e programmatici del Partito e della coalizione nella quale il Partito si è presentato. Il coordinamento tra il Partito e i gruppi parlamentari e/o consiliari sono improntati alla massima lealtà e collaborazione.

I gruppi parlamentari e/o consiliari adottano i loro statuti previa consultazione obbligatoria con la Direzione nazionale del Partito e/o con i livelli direttivi corrispondenti.

Per migliorare e sostanziare il coordinamento con il gruppo parlamentare, viene instituita in seno alla Direzione nazionale un gruppo di lavoro presieduto dal Segretario Nazionale. Analoghi gruppi possono essere costituiti nei livelli locali corrispondenti.

Periodicamente, e almeno una volta l'anno, il gruppo di lavoro organizza una conferenza di coordinamento per valutare e programmare insieme al gruppo parlamentare la presenza a livello istituzionale del Partito.

VII - GLI ORGANISMI DI GARANZIA

1. I Congressi - nazionale, regionale e di Federazione - eleggono la propria Commissione di Garanzia che, al suo interno, elegge un/una Presidente.

2. Le Commissioni di Garanzia sono composte per le Federazioni e i regionali da un massimo di cinque componenti e per il livello nazionale da un massimo di nove componenti.

3. Per le controversie nei Coordinamenti territoriali si ricorre alla Garanzia regionale, per i Circoli si ricorre alla Commissione di Garanzia della Federazione che valuta dopo aver sentito il coordinatore/coordinatrice del Circolo.

4. L'assemblea nazionale, entro due mesi dall'approvazione del presente statuto, approva il Codice etico del Partito. La violazione delle norme statutarie e del Codice etico, comporta l'attivazione di un procedimento disciplinare.

5. L'incarico di componente della Commissione di Garanzia è incompatibile con qualsiasi altro incarico o ruolo all'interno dell'attività del Partito e comporta l'incandidabilità a qualsiasi carica elettiva o amministrativa.

6. Ciascuna/o iscritto può presentare ricorso alla Commissione di Garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto, del Codice etico e dei Regolamenti. L'iscritto/a contro il quale viene chiesta l'apertura di un procedimento disciplinare deve essere informato, entro il termine di quindici giorni, della presentazione di tale richiesta nonché dei fatti che gli vengono addebitati. L'iscritto/a ha il diritto, in ogni fase del procedimento, di essere ascoltato per chiarire e difendere il proprio comportamento, nel rispetto del principio del contraddittorio. Qualora a suo carico sia adottata una misura disciplinare, ha il diritto di fare ricorso agli organi di Garanzia di livello territoriale superiore, sino alla Commissione nazionale di Garanzia, che si pronuncia in via definitiva. Non sono in ogni caso ammessi più di due gradi di giudizio.

La Commissione nazionale di Garanzia è competente in unica istanza per tutte le questioni attinenti: l'elezione e il corretto funzionamento degli organi nazionali, gli eletti a livello nazionale ed europeo.

Le Commissioni di Garanzia esaminano e deliberano sui ricorsi dopo una fase istruttoria non superiore a quarantacinque giorni, garantendo comunque l'esito definitivo dei ricorsi entro sessanta giorni dall'inizio della procedura. Qualora le Commissioni di Garanzia non si pronuncino entro detto termine gli atti vengono avocati dalla Commissione di Garanzia di livello superiore.

7. I ricorsi sono redatti in forma scritta, a pena di inammissibilità, in modo quanto più possibile circostanziato, indicando puntualmente le disposizioni che si ritengono violate. Ad essi è allegata la documentazione eventualmente ritenuta utile al fine di comprovarne i contenuti. La documentazione deve essere sottoscritta dal ricorrente, corredata dalla copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Le Commissioni, entro quarantacique giorni a decorrere dalla data di ricezione del ricorso, effettuano opportune verifiche, istruttorie, audizioni. Esse devono in ogni caso garantire l'esito del ricorso entro il tempo massimo di sessamta giorni dall'inizio della procedura. Qualora nel corso delle relative istruttorie una Commissione ritenga che il caso in esame assuma rilievo nazionale, può rinviare alla Commissione nazionale di Garanzia che inappellabilmente decide entro i trenta giorni successivi alla ricezione del ricorso.

8. Le sanzioni, secondo la gravità del caso, sono le seguenti: *a)* il richiamo, *b)* la sospensione dagli incarichi di Partito *c)* l'allontanamento.

VIII - L'AMMINISTRAZIONE DEL PARTITO

1. Annualmente il Tesoriere/a provvede alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio del Partito in conformità della normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione. Il bilancio consuntivo è approvato dalla Assemblea nazionale entro il termine previsto dalla legge.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno il Tesoriere/a nazionale sottopone il bilancio preventivo alla discussione e l'approvazione della Assemblea nazionale avviene entro il successivo 31 dicembre.

3. Il bilancio consuntivo di esercizio è pubblicato sul sito di Sinistra italiana, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte della Assemblea nazionale.

4. Il bilancio è predisposto nei tempi, forme e modi indicati dal Tesoriere/a nazionale anche dai tesorieri di Federazione e dei Coordinamenti territoriali e sono approvati dalle rispettive Assemblee. A livello di Circolo il bilancio è predisposto dal/dalla coordinatore/coordinatrice eventualmente coadiuvato dal responsabile amministrativo e sottoposto al voto dell'assemblea del Circolo medesimo.

5. Il bilancio del Coordinamento regionale è redatto secondo modelli predisposti dal Tesoriere/a nazionale, deve essere approvato dal Coordinamento regionale entro il 30 marzo di ogni anno, ed inviato entro sette giorni al Tesoriere/a nazionale.

6. Il Tesoriere/a nazionale propone alla Direzione nazionale il criterio di ripartizione delle risorse alle articolazioni territoriali, che deve necessariamente comprendere una quota del tesseramento e una quota delle liberalità erogate dagli/dalle eletti/e di Sinistra italiana nel Parlamento Nazionale ed Europeo.

7. I Circoli, le Federazioni e i Coordinamenti regionali hanno ciascuno la propria autonomia patrimoniale, amministrativa e finanziaria e si dotano di un proprio codice fiscale. Concorrono alla costituzione del patrimonio, le risorse trasferite ai sensi del precedente art. 6, le quote di liberalità erogate dagli eletti e dai nominati, su indicazione di Sinistra italiana, negli organi territoriali assembleari e di Governo, nonché le liberalità erogate a loro favore.

8. La Direzione nazionale nomina un Collegio sindacale composto da due componenti. Le/I sindaci sono scelti fra soggetti iscritti all'albo dei Revisori contabili.

Per quanto concerne i doveri e i poteri del Collegio sindacale, trovano applicazione giacché compatibili le norme dettate dagli articoli 2403 e 2403-*bis* del Codice civile.

Le/i sindaci restano in carica tre anni e possono essere rinominati solo per un altro mandato.

IX - PATRIMONIO, UTILI DI GESTIONE, QUOTA ASSOCIATIVA

In conformità alle normative vigenti per le attività degli Enti non commerciali è espressamente stabilito che:

1. Sinistra italiana e ogni altra articolazione territoriale eventualmente costituita non possono distribuire agli iscritti/e, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, risorse o capitale, per tutta la durata dell'Associazione, salvo diverse disposizioni di legge;

2. in caso di scioglimento di Sinistra italiana l'eventuale patrimonio e/o avanzo sarà devoluto ad altri Enti o Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. In caso di scioglimento di un'articolazione territoriale eventualmente costituita il patrimonio e/o l'avanzo sarà devoluto a Sinistra Italiana nazionale e nel caso di contestuale scioglimento di questa ad altri Enti o Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;

3. la quota associativa è intrasmissibile e non dà luogo ad alcuna rivalutazione. La quota è fissata secondo criteri di progressività. Nel regolamento organizzativo saranno indicate le fasce di reddito e le quote che vi corrispondono.

X - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le modifiche allo Statuto, ivi comprese quelle al simbolo e alla denominazione, proposte da qualsiasi struttura organizzativa di Sinistra italiana, sono presentate alla Direzione nazionale che le esamina e le sottopone con parere motivato, all'approvazione dell'Assemblea nazionale. L'Assemblea nazionale le rende effettive solo se approvate con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. La Direzione nazionale è autorizzata ad apportare i necessari adeguamenti che dovessero essere richiesti dalla Commissione di garanzia degli statuti e la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, deliberando le modifiche a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

XI - NORME TRANSITORIE

1. Il secondo Congresso di Sinistra Italiana si dovrà tenere non oltre i ventiquattro mesi dal Congresso fondativo.

2. Nel periodo tra il Congresso costitutivo e il secondo Congresso di Sinistra italiana, l'Assemblea nazionale è composta da tutti i delegati congressuali. In deroga al presente statuto, nel periodo intercorrente tra il Congresso costitutivo e il secondo Congresso di Sinistra italiana, anche riferimento alle norme previste dal titolo XI art. 1, l'Assemblea delibera con la maggioranza dei presenti.

ALLEGATO *A*

Allegato allo statuto di Sinistra italiana, rappresentazione grafica del simbolo

ALLEGATO *B*

STATUTO SINISTRA ITALIANA
CARTA DELLA PARTECIPAZIONE
DI SINISTRA ITALIANA

PREMESSA

Nelle società occidentali la democrazia rappresentativa mostra ormai limiti evidenti, in primo luogo nel mantenere attivo il rapporto tra rappresentanti (eletti) e rappresentati (cittadini). Questo fenomeno si presenta in grande misura anche in Italia, con una evidente caduta della legittimazione che investe tutte le istituzioni, le organizzazioni politiche e sindacali, che mantengono il titolo a rappresentare ma hanno visto cadere ai minimi storici la loro rappresentatività, con conseguente progressivo distacco dei cittadini dalla politica e dalla partecipazione alla vita democratica del Paese. Sinistra Italiana deve fare la sua parte per invertire questa tendenza, nella convinzione che senza una piena e ricca democrazia rappresentativa non si ottiene un più ampio spazio di partecipazione dei cittadini, ma anzi una loro maggiore e più frustrante esclusione. Sinistra Italiana sa bene che assumere questa impostazione richiede un imponente sforzo organizzativo e un investimento economico importante.

La «Carta della Partecipazione di Sinistra italiana» ha lo scopo di realizzare un terreno trasparente e condiviso di principi, obbiettivi e regole per stabilire un corretto rapporto tra iscritti e gruppi dirigenti del Partito, come presupposto per costruire quella relazione tra cittadini e istituzioni che i partiti sono chiamati a garantire in base all'art. 49 della Costituzione della Repubblica italiana, che stabilisce che «tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti, per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». A questo scopo, la Carta della partecipazione stabilisce i principi e le azioni che Sinistra Italiana persegue al fine di promuovere forme di democrazia partecipativa e deliberativa tra le/gli iscritte/i, le/gli elette/i e tutti i soggetti sociali interessati ad essere protagonisti, perché Sinistra italiana sia attiva ed efficace in tutte le dimensioni della sua azione politica, sociale ed istituzionale. Attraverso l'applicazione di questa Carta Sinistra italiana si impegna a diventare un ambiente politico in cui venga concretamente garantita sia la partecipazione «di base», sia il diritto alla partecipazione «deliberativa»:

1. la partecipazione «di base», rappresenta il primo, indispensabile, livello di attuazione della Carta della Partecipazione ed è al centro dell'organizzazione della vita quotidiana del Partito. La partecipazione «di base» si realizza, nell'iniziativa politica, attraverso un'azione costante di informazione e di ascolto delle capacità 2 d'intervento ed elaborazione politica delle/gli iscritte/i secondo le finalità e gli obbiettivi di questa Carta;

2. la partecipazione «deliberativa» si applica a qualsiasi tematica relativa alla attività politica e programmatica del Partito e va intesa come un modello teorico, critico e normativo, che accentua e valorizza una particolare dimensione della democrazia: la dimensione dello scambio argomentativo, della discussione pubblica e del confronto ragionato tra diversi punti di vista a fronte di un problema comune. «Deliberare», classicamente, significa «soppesare» i pro e i contro intorno a una decisione o a una scelta concreta, formarsi un giudizio su ciò che è giusto o sbagliato, buono o cattivo, opportuno o inopportuno. Una procedura decisionale deliberativa si fonda sul dare e offrire ragioni, ed è poi democratica in quanto, e nella misura in cui, include (sia direttamente sia attraverso una qualche forma di rappresentanza), in condizioni di uguaglianza, tutti coloro che da quella scelta e da quella decisione sono toccati e che, quindi, su quella scelta, hanno «qualcosa da dire», e hanno il diritto di dire qualcosa. In questa logica la partecipazione democratica ai processi decisionali viene assunta non soltanto come il riconoscimento di un diritto di cittadinanza, ma come un formidabile strumento che il soggetto Patito impiega - in un dialogo e un confronto costante dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso - non solo per diffondere le proprie idee e le proprie iniziative ma soprattutto per capire ed imparare, migliorando così la propria capacità di comprensione e di elaborazione. Per questi motivi la Cdp deve essere inserita nello Statuto del Partito, per arricchire ed integrare quanto previsto dalle norme sulla democrazia interna, nel presupposto che la pratica quotidiana della partecipazione, di base e deliberativa, sia la principale garanzia, per tutti, della democraticità della vita e dell'azione del Partito.

PRIMA PARTE

1. Principi e azioni.

1.1. Principio di «finalità».

La partecipazione è per Sinistra Italiana una finalità politica, oltre che uno strumento del fare politica. Essa è il cuore della strategia che Sinistra Italiana si è data per costruire un partito a vasta base popolare e contribuire allo sviluppo della democrazia. Ciò implica l'impegno alla costruzione di una nuova, più matura e più forte cultura civica nel Paese. Attraverso la partecipazione costante e consapevole nelle sue varie forme, in particolare in quella deliberativa, passano l'innovazione e lo sviluppo della democrazia, la ricostruzione dei rapporti di maggiore solidarietà e coesione sociale, il rafforzamento della legittimità degli eletti, la riapertura di un più concreto e 3 produttivo dibattito pubblico con le associazioni e i movimenti che animano la vita sociale del Paese.

1.2. Principio di «conoscenza».

Conoscere è la pre-condizione indispensabile per decidere in modo consapevole. L'informazione continua e completa dei fatti, dei documenti, dei problemi e delle opportunità locali, nazionali e internazionali nel dibattito interno al Partito e alle amministrazioni in cui esso è rappresentato, costituisce la base indispensabile per poter sviluppare la partecipazione «di base» e "deliberativa" nella vita del partito e della comunità. Inoltre la conoscenza partecipata è il mezzo più forte per contrastare l'informazione mistificata e parziale che può essere diffusa sia attraverso i media tradizionali sia via internet e social network.

1.3. Principio di «comprensione».

La partecipazione permette di migliorare la leggibilità dell'azione del Partito, di arricchire i contenuti della sua proposta politica, di rendere la sua azione più aderente alle esigenze della società, di facilitarne la comprensione e affermazione tra i cittadini, di costruire un più forte senso di appartenenza degli iscritti, di rendere più concreta e visibile la pratica dell'ascolto e del confronto.

1.4. Principio di «efficacia».

La partecipazione non è solo presenza attiva al lavoro politico, ma soprattutto opportunità e capacità di decisione effettiva, condivisa dal maggior numero possibile di persone. Essa non si risolve nel dibattito, anche il più affollato, approfondito ed esteso, ma nella decisione collettiva che ne deve seguire. Perché sia efficace è indispensabile che, soprattutto nella sua fase deliberativa, essa sia organizzata secondo responsabilità precise e forme definite, modalità che garantiscano la trasparenza del processo e la validità del suo esito, tempi certi e rapidi della decisione che ne scaturisce, e che va assunta negli organismi statutariamente responsabili ai vari livelli territoriali.

1.5. Principio di «sussidiarietà».

Per l'elaborazione delle politiche d'interesse esclusivamente o prevalentemente locale (dal livello municipale a quello comunale e regionale), è privilegiato il principio di sussidiarietà. È responsabilità degli organismi dirigenti dei territori competenti garantire l'applicazione dei contenuti di questa Carta. È compito degli organismi nazionali del Partito applicare e garantire l'applicazione dei contenuti della Carta nello svolgimento dell'attività politica interna, promuovere la cultura e la pratica della partecipazione nelle sue differenti forme e a tutti i livelli territoriali, così come in tutte le istituzioni pubbliche nelle quali il Partito si trova ad assumere responsabilità amministrativa o di rappresentanza politica.

1.6. Principio di «adattabilità».

Si possono sviluppare differenti forme di partecipazione, non esiste un metodo unico per esercitarla. È dunque importante adattare alle peculiarità dei territori, alla loro dimensione e alle sensibilità culturali le strategie e le azioni di partecipazione, pur nel rispetto dei principi, degli obiettivi e delle norme espresse da questa Carta.

1.7. Principio di «progressione».

La Cdp non costituisce un insieme di procedure chiuse e rigide. Essa si inserisce nell'ampio processo di costruzione di Sinistra Italiana, un partito nuovo e quindi in evoluzione, flessibile e aperto all'innovazione politica e organizzativa. Essa apre un processo permanente il cui principio democratico e partecipativo è tuttavia considerato fondamentale. La democrazia, a cominciare da quella interna al Partito, si costruisce attraverso l'esperienza diretta e continua, con i suoi progressi e i suoi successi, ma anche attraverso i suoi fallimenti e le frustrazioni che ne derivano, che non vanno nascosti o negati, ma condivisi e analizzati per essere superati insieme.

1.8. Le azioni conseguenti.

La «democrazia deliberativa» è un «processo decisionale condotto per mezzo di una discussione tra cittadini liberi ed eguali», basato sull'assunzione secondo cui «la democrazia si fonda sulla trasformazione più che sulla mera aggregazione delle preferenze». Il luogo in cui le preferenze si trasformano è la discussione pubblica: ovvero un processo di costruzione di una decisione collettiva che è «democratico» in quanto inclusivo, ovvero prevede la partecipazione di tutti coloro sono coinvolti in una decisione o dei loro rappresentanti; e che è «deliberativo» in quanto si svolge attraverso lo scambio di argomentazioni, la valutazione di informazioni e conoscenze condivise, il confronto sulle finalità da perseguire, sui mezzi disponibili, sulle esperienze cui poter fare riferimento.

I principi fondamentali del modello normativo sono:

l'idea che le preferenze (i valori, gli interessi, le opinioni) dei cittadini non possano e non debbano solo essere «contate» o «aggregate», attraverso procedure di voto, ma possano e debbano formarsi e trasformarsi nel corso di una discussione pubblica che si svolga su basi di imparzialità, parità ed eguaglianza;

l'idea che una decisione collettiva possa essere assunta sulla base di argomenti razionali, e sulla base di informazioni e conoscenze condivise;

l'idea che una decisione collettiva debba essere assunta sulla base della partecipazione di «tutti» coloro che sono, in varia misura, coinvolti nella decisione stessa, ovvero sulla base di un principio di «massima inclusività». Ciò che conta è che tutti coloro che abbiano «qualcosa da dire» su una decisione che, in varia misura, li tocca direttamente, abbiano la possibilità di farlo; e che possano riconoscere il fatto che, comunque, della loro opinione si sia discusso e che, in una qualche misura, essa sia stata presa in considerazione e abbia contribuito al definirsi di una soluzione quanto più possibile condivisa e al formarsi di una base Comune di consenso.

Per affermare la pratica della democrazia partecipativa in Sinistra italiana è necessario avviare contemporaneamente le seguenti azioni:

acquisire l'etica dell'ascolto, del dialogo e del confronto aperto ad ogni livello del partito, e con la società nelle sue varie e mutevoli espressioni associative democratiche;

tenere costantemente aperti, nel territorio, numerosi spazi d'incontro e canali di comunicazione;

stimolare la voglia di esprimersi nel più gran numero possibile di iscritte/i e di soggetti collettivi esterni al Partito ma disponibili e interessati a come il Partito costruisce le proprie posizioni;

migliorare la comprensibilità e la trasparenza dell'azione politica per ristabilire la fiducia nella politica e tra gli eletti e gli elettori;

rafforzare il senso di appartenenza degli iscritti e il consenso dei cittadini grazie alla «corresponsabilità» esercitata nell'agire i processi partecipativi.

SECONDA PARTE

2. Ambiti politici, protagonisti e territori della partecipazione.

2.1. Gli ambiti politici.

La Carta si applica:

alle decisioni e alle strategie politiche e programmatiche del Partito a tutti i livelli;

alle scelte politiche e alle iniziative per l'amministrazione e per lo sviluppo locale.

La partecipazione deliberativa non può essere applicata alle norme dello Statuto e nei casi riguardanti le elezioni di dirigenti, o dei gruppi dirigenti, le cui modalità sono definite dallo Statuto.

2.2. I protagonisti.

La partecipazione mette in gioco quattro protagonisti:

le/gli iscritte/i al Partito;

le/gli elette/i del Partito;

le /i cittadine/i, sia singolarmente che facenti parte di associazioni e movimenti;

i Circoli del Partito;

Le iscritte e gli iscritti sono i primi protagonisti dei processi di partecipazione del Partito. Essi, organizzati nei modi previsti dallo Statuto, sono impegnati a contribuire alla definizione delle politiche e delle azioni del Partito e a garantire un costante contatto con le realtà del proprio territorio, per sostenere il più ampio dibattito pubblico e la massima partecipazione «di base» e «deliberativa» degli elettori e dei cittadini, alle sue scelte e alle sue decisioni. Essi possono chiedere, tramite il Circolo in cui esercitano la loro militanza politica, che sia indetto il processo di partecipazione deliberativa.

Le elette e gli eletti detengono direttamente la responsabilità di valutazione e il potere di decisione istituzionale. Essi sono i garanti dell'interesse generale ricercato e definito in forma collettiva. Gli eletti, di tutti i livelli istituzionali, sono responsabili di informare costantemente gli iscritti e i cittadini sul merito dei temi trattati nel loro lavoro politico e amministrativo, per realizzare su di esso una reciproca sintonia. Gli esiti dei processi partecipativi, in particolare di quelli deliberativi, impegnano gli eletti del Partito a seguirne le indicazioni in ogni ambito della loro attività politica. Le cittadine e i cittadini, singoli o associati, sono portatori di conoscenza e pratica del territorio. Essi ne sono coproduttori e corresponsabili. La loro partecipazione attiva ai dibattiti e in tutte le occasioni in cui si formano le idee di Sinistra italiana accresce l'efficacia dell'azione del Partito, adeguandola meglio ai bisogni collettivi e rafforzando il rapporto tra elettori, eletti e Partito.

I Circoli di Sinistra italiana sono i primi luoghi nei quali devono svilupparsi ed avere un esito decisivo le azioni partecipative del Partito. Essi costituiscono il luogo privilegiato della partecipazione delle/gli iscritti e delle/i cittadine/i alle analisi, discussioni e decisioni politiche del Partito.

Ciascun Circolo, deve essere avvertito dagli iscritti e dai cittadini come una vera e propria «sede della partecipazione». I Circoli, singolarmente o in unione tra loro secondo le esigenze del territorio e dei temi trattati, garantiscono, nello svolgimento della loro iniziativa politica, la continuità della partecipazione «di base» e lo svolgimento del processo di partecipazione deliberativa, secondo le modalità e i tempi stabiliti da questa Carta, attraverso:

la trasmissione e la diffusione di tutte le informazioni utili all'attività politica degli iscritti e dei cittadini;

la raccolta delle opinioni e delle proposte che, sui diversi aspetti della vita politica locale, nazionale e internazionale, emergono dal dibattito e dai contributi degli iscritti e dei cittadini che vogliano contribuire alla loro elaborazione;

la capacità di decidere le linee politiche e le relative iniziative nelle materie di loro competenza territoriale;

la trasmissione, nel rispetto della sussidiarietà, agli altri livelli di direzione del Partito e agli organismi istituzionali competenti, delle elaborazioni, delle proposte e delle determinazioni assunte al loro interno.

L'avviso, le date e gli O.d.G. di tutte le iniziative e riunioni dei Circoli, così come delle altre strutture del Partito ad ogni livello, devono essere rese pubbliche con congruo anticipo a tutti gli aventi diritto e/o agli interessati attraverso gli strumenti d'informazione ritenuti più idonei ed efficaci.

Gli orientamenti politici o le decisioni assunte al termine delle riunioni debbono essere contenute in uno o più documenti che saranno messi a disposizione degli iscritti e dei cittadini, anche attraverso internet, e trasmesso alle altre strutture del Partito o alle istituzioni interessate.

2.3. I territori della partecipazione.

Ogni iniziativa di partecipazione (informazione, consultazione, *referendum, ecc)* deve stabilire innanzi tutto a quale livello territoriale vada individuato e riportato l'interesse generale in esame (quartiere, municipalità, comune, città metropolitana, regione, nazione, Unione Europea). L'organizzazione della partecipazione è compito del livello politico territoriale competente che assicurerà a tutti gli iscritti, agli eletti e ai cittadini il loro coinvolgimento nel processo decisionale che li riguarda, mettendoli in condizione di rappresentare la molteplicità delle opinioni e delle esigenze sui temi considerati. La competenza di tali materie è attribuita a ciascun livello territoriale del Partito secondo quanto stabilito dallo Statuto o, in caso di temi d'interesse istituzionale, secondo il livello politico relativo all'istituzione interessata. Ciascun livello territoriale inferiore partecipa al processo deliberativo indetto e gestito dal livello territoriale superiore.

TERZA PARTE

3. Gli strumenti, il processo deliberativo.

3.1. La comunicazione e i suoi livelli.

La comunicazione politica in Sinistra italiana e tra Partito e cittadini è lo strumento propedeutico ad ogni processo partecipativo. Essa è organizzata attraverso quattro livelli:

l'informazione discendente: dalle strutture di partito, dai dirigenti e/o dagli eletti che mettono al corrente gli iscritti e i cittadini dei loro programmi, delle loro decisioni e/o delle loro azioni attraverso riunioni, documenti, siti internet, social network, ecc;

l'informazione ascendente: dagli iscritti e/o dai cittadini che si organizzano per far emergere le loro istanze attraverso procedure e strumenti diversi (assemblee pubbliche, dibattiti in rete, petizioni, *ecc)*, per trovare ascolto nelle strutture del Partito e negli incontri con gli eletti e i dirigenti;

la consultazione: Sinistra italiana sviluppa un dialogo con gli iscritti e i cittadini, anche in quanto portatori di competenze specifiche, su questioni politiche e/o amministrative puntuali, proposte da avanzare o decisioni da prendere a livello locale o nazionale, attraverso riunioni, assemblee, forme di consultazione, ecc. Acquisita formalmente l'opinione formatasi con il massimo di condivisione possibile, il Partito assume la sua decisione politica negli organismi territorialmente competenti che se ne fanno responsabili.

la deliberazione: il Partito indice e gestisce il processo di partecipazione «deliberativa» nel quale gli iscritti e, nei casi previsti, i cittadini singoli o associati, hanno la possibilità di esercitare un ruolo protagonista perché chiamati a fornire, oltre che il loro giudizio, anche esperienze, argomenti di conoscenza e di valutazione che arricchiscono e rendono più solida la decisione finale, che viene comunque assunta dall'organismo dirigente che la motiva e se ne assume la responsabilità.

3.2. L'uso partecipativo della rete.

Gli strumenti di comunicazione interattiva della rete digitale (social network, siti, blog, portali, ecc.) svolgono un ruolo fondamentale nella diffusione istantanea delle idee e delle informazioni e possono essere utilizzati per promuovere nuove forme di partecipazione e migliorare il lavoro di tutto il Partito. Nella nuova gestione dei tempi di vita e di lavoro di moltissimi cittadini l'uso della comunicazione informatica può facilitare lo stabilirsi di un contatto diretto e costante tra essi e il Partito consentendo di perseguire con maggior efficacia molti obiettivi.

3.3. Richiesta, indizione e gestione del processo di partecipazione deliberativa.

Il processo deliberativo può essere richiesto a tutti i livelli del Partito: dal segretario; dal trenta per cento dei componenti della Direzione nazionale o regionale o dell'Assemblea nazionale o regionale; dal cinque per cento degli iscritti al/ai livello/i territoriale/i o nazionale competenti a decidere sulla materia proposta. Le richieste devono contenere la precisa indicazione del tema da sottoporre a partecipazione deliberativa, una documentazione esaustiva per comprendere l'oggetto, l'indicazione delle questioni da porre in deliberazione e l'indicazione di aprire o meno il voto ai cittadini non iscritti. Verificata la legittimità della richiesta l'organo di direzione politica competente indice il processo deliberativo entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

3.4. Il processo di partecipazione deliberativa.

Il processo di partecipazione deliberativa si attua con il preciso intento di decidere collegialmente su un tema specifico e richiede una procedura definita. La procedura inizia con l'elaborazione (in collaborazione con i proponenti) e la diffusione di un documento base nel quale, oltre ad una sintesi della documentazione disponibile sul tema, sono esplicitati:

l'oggetto della deliberazione, l'indicazione delle questioni aperte da porre in deliberazione e gli eventuali punti fermi, che non possono essere messi in discussione dal processo deliberativo;

i confini territoriali della consultazione e, considerate le indicazioni formulate nella domanda di deliberazione (solo iscritti o anche non iscritti), i soggetti chiamati a deliberare;

il calendario delle fasi, i tempi, le modalità, il/i luogo/ghi, i giorni nei quali avrà inizio, si svilupperà e si concluderà con l'approvazione di un rapporto in cui sono riportati i risultati del processo deliberativo. In tale rapporto vengono riportate non solo le tesi che hanno incontrato un maggior consenso ma anche quelle parzialmente o totalmente contrastanti e gli argomenti prodotti a sostegno.

Terminata la procedura, i risultati del processo deliberativo vengono sottoposti al giudizio dell'organo politico competente, che li valuta e li trasferisce in un suo documento che viene posto in votazione.

Il documento approvato ha esecutività immediata, e non può essere modificato se non attraverso un identico processo di partecipazione deliberativa, da avviare nel caso intervengano modifiche evidenti e sostanziali delle sue ragioni (es. cambiamento di leggi o norme di riferimento, nuovi vincoli di bilancio, ecc.).

17A08558

Statuto del movimento politico «Energie per l'Italia» iscritto nel registro dei partiti politici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

MOVIMENTO POLITICO ENERGIE PER L'ITALIA
STATUTO

SEZIONE 1 - ELEMENTI COSTITUTIVI E FINALITÀ

Art. 1.

Denominazione, sede legale e simbolo

È costituito il Movimento politico Energie PER l'Italia (di seguito, anche «Energie PER l'Italia», «Movimento politico» o solo «Movimento»).

La sede legale del Movimento è a Milano, in corso Italia n. 22.

Il Movimento può essere sciolto dall'Assemblea nazionale riunita in seduta straordinaria.

Il simbolo del Movimento, allegato al presente statuto sotto la lettera A, è costituito dalla scritta «Energie per l'Italia» e dall'immagine di tre lampadine, il tutto inserito all'interno di un quadrato di colore giallo.

Il testo è composto con sole lettere maiuscole e diviso su tre righe: ENERGIE / PER / L'ITALIA. Le tre righe hanno una medesima larghezza ottenuta variando le dimensioni dei caratteri in modo che la preposizione «per» risulti molto evidente rispetto all'intero blocco. Il carattere tipografico utilizzato è il Gotham Black. Il testo è di colore blu. Sotto la scritta sono disposte in fila, con effetto fotografico, tre lampadine di uguale dimensione, i cui bulbi sono colorati da sinistra a destra, la prima è di colore verde, la seconda bianco e la terza rosso.

Tale simbolo è anche contrassegno elettorale per le elezioni politiche ed europee, mentre per le elezioni amministrative la Segreteria nazionale può autorizzarne la modifica e/o integrazione con altri contrassegni anche non appartenenti al Movimento.

I simboli usati nel tempo dal Movimento fanno parte del patrimonio del Movimento ed il relativo utilizzo è gestito dal Segretario nazionale.

Denominazione sociale, sede legale e simbolo possono essere modificati dalla Segreteria nazionale.

Art. 2.

Finalità

Energie PER l'Italia è un'associazione finalizzata a promuovere la formazione di una comunità aperta ed inclusiva formata da cittadini, associazioni, comunità e comitati di cittadini che intendono ricostruire il nostro Paese attraverso un programma liberale e popolare, riformista, federalista ed europeista partendo dai territori e dai programmi, come espresso nel Manifesto del Movimento, parte integrante del presente statuto, che si allega sotto la lettera B.

Art. 3.

Presenza sul territorio e divulgazione delle idee

La presenza del Movimento sul territorio, la formazione delle idee e delle proposte si basano sulle persone fisiche, sui circoli, sulle associazioni, sulle comunità e sui comitati di cittadini che vi aderiscono e sull'utilizzo della piattaforma web energieperlitalia.com

La piattaforma web è aperta a tutti ed è il luogo dove è possibile contribuire attivamente alla formazione delle proposte e dei programmi di Energie PER l'Italia.

Art. 4.

Aderenti e affiliati

Possono aderire o affiliarsi al Movimento politico Energie PER l'Italia i cittadini italiani di età maggiore di 18 anni, i circoli, nonché le associazioni, le comunità ed i comitati di cittadini nella persona del loro legale rappresentante, che vi abbiano formalmente provveduto in ottemperanza alle disposizioni contenute nel «Regolamento di adesione e affiliazione» approvato dalla Segreteria nazionale.

La domanda di adesione o affiliazione comporta la condivisione dei principi, dei programmi del Movimento, del suo codice etico, del presente statuto e di tutti i regolamenti attuativi, nonché l'impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi del Movimento secondo le attitudini e capacità di ognuno tramite la partecipazione alle attività dei circoli, delle associazioni, delle comunità, dei comitati di cittadini affiliati e/o alla piattaforma web.

Art. 5.

Modalità di adesione e affiliazione

La domanda di adesione va compilata e sottoscritta su apposito modulo, secondo le norme previste dal «Regolamento di adesione e affiliazione».

L'adesione al Movimento da parte delle persone fisiche può avvenire attraverso un Circolo territoriale oppure tramite la piattaforma web energieperlitalia.com

L'affiliazione di circoli, associazioni, comunità e comitati di cittadini che intendono partecipare al Movimento deve avvenire secondo le norme previste dal «Regolamento di adesione e affiliazione».

Qualora la domanda di adesione o affiliazione venga accolta, la qualifica di aderente o affiliato decorre dalla data di accettazione della domanda.

La mancata segnalazione di aver già aderito o di essere già stato affiliato al Movimento e di aver perso la qualifica per dimissioni o provvedimento disciplinare, è causa di non accoglimento della domanda, ovvero, se rilevata successivamente all'accoglimento, di espulsione.

Art. 6.

Diritti e doveri degli aderenti e degli affiliati

Gli aderenti e gli affiliati a Energie PER l'Italia hanno il diritto di partecipare alle attività del Movimento in tutte le sue espressioni.

L'adesione ovvero l'affiliazione al Movimento comporta l'esercizio dei diritti associativi, tra cui l'eleggibilità ad ogni carica all'interno del Movimento, salvo quanto previsto al successivo art. 9.

I diritti di elettorato attivo e passivo sono esercitabili da chi ha compiuto il 18° anno di età e si acquisiscono a seguito della domanda di adesione presentata ed accolta secondo quanto previsto dal «Regolamento di adesione ed affiliazione».

Ogni aderente o affiliato:

a) deve impegnarsi a tenere comportamenti ispirati alla massima correttezza e lealtà nei confronti del Movimento e degli altri aderenti e affiliati;

b) è tenuto al rispetto della legge, delle norme statutarie e regolamentari incluso il codice etico del Movimento e delle disposizioni dei suoi Organi nazionali e territoriali nello svolgimento di attività inerenti allo scopo associativo, nonché nell'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo.

Art. 7.

Parità di genere

Nella composizione dei suoi organismi collegiali e nella determinazione delle cariche elettive, il Movimento persegue l'obiettivo della parità di genere, in attuazione del principio sancito dall'art. 51 della Costituzione.

Tali principi trovano riflesso nelle modalità di determinazione della composizione degli Organi nazionali e territoriali e delle liste elettorali.

Fatte salve le prescrizioni di legge, in nessuna lista di candidati presentata dal Movimento in occasione di competizioni elettorali, uno dei due generi viene rappresentato in proporzione inferiore a un terzo.

Art. 8.

Diritto di voto

Il diritto di voto nelle assemblee del Movimento può essere esercitato solo da coloro che risultano iscritti nel registro degli aderenti e affiliati al Movimento da almeno 3 mesi dalla data di convocazione delle stesse, secondo quanto previsto dagli appositi regolamenti.

La Segreteria nazionale aggiorna e conserva il registro degli aderenti e affiliati al Movimento ed espleta le operazioni riguardanti le adesioni e le affiliazioni, comunicando agli Organi territoriali le variazioni affinché i responsabili di ciascuna articolazione territoriale del Movimento possano mantenere aggiornati i dati di pertinenza.

Il trattamento dei dati personali deve essere gestito in conformità alla normativa di legge vigente.

Art. 9.

Perdita della qualifica di aderente o affiliato al Movimento

Costituiscono cause di perdita della qualifica di aderente o affiliato al Movimento:

a) le dimissioni, che devono essere presentate per iscritto secondo le modalità previste nel «Regolamento di adesione ed affiliazione», che hanno effetto immediato e che estinguono eventuali procedimenti in corso dinnanzi al Collegio dei probiviri;

b) l'espulsione inflitta a seguito di un procedimento disciplinare;

c) la perdita dei requisiti necessari per l'adesione ovvero l'affiliazione, indicati nell'apposito Regolamento;

d) il decesso ovvero lo scioglimento dell'ente.

La Segreteria nazionale provvede a darne comunicazione agli Organi territoriali interessati.

La perdita dalla qualifica di aderente comporta l'immediata decadenza da eventuali cariche ricoperte all'interno del Movimento.

SEZIONE 2 - GLI ORGANI E LA STRUTTURA TERRITORIALE E NAZIONALE

Art. 10.

Organizzazione del Movimento

Il Movimento politico Energie PER l'Italia si basa su un'organizzazione Locale cui fanno riferimento tutti i circoli, le associazioni, le comunità e i comitati di cittadini aventi sede nella medesima Provincia o nel medesimo Stato estero.

Le organizzazioni Locali rappresentano la base su cui si fonda l'Organizzazione territoriale (art. 11) e nazionale (art. 19) del Movimento.

Art. 11.

Organizzazione territoriale

Sono Organi territoriali del Movimento politico Energie PER l'Italia:

a) l'Assemblea locale;

b) il Comitato locale;

c) il Referente locale;

d) l'Amministratore locale;

e) il Comitato regionale;

f) il Referente regionale;

g) l'Amministratore regionale.

Art. 12.

L'Assemblea locale

L'Assemblea locale è composta dai Rappresentanti dei circoli, delle associazioni, delle comunità e dei comitati di cittadini aventi sede nella medesima Provincia (o nel medesimo Stato estero), in regola con il numero minimo di iscritti.

L'Assemblea locale elegge:

a) i componenti del Comitato locale, effettivi e supplenti;

b) i Delegati locali che partecipano all'Assemblea nazionale del Movimento.

L'elezione dei componenti del Comitato locale e dei delegati locali all'Assemblea nazionale è disciplinata dal «Regolamento degli Organi territoriali».

L'Assemblea locale viene convocata con cadenza almeno biennale dal Referente locale ovvero nel caso in cui ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.

Art. 13.

Il Comitato locale

Il Comitato locale è composto da un numero massimo di 11 membri eletti dall'Assemblea locale, di cui massimo 9 effettivi e 2 supplenti, secondo quanto disciplinato dal «Regolamento degli Organi territoriali».

Il Comitato dura in carica 2 anni ed elegge al proprio interno il Referente locale, a maggioranza dei membri effettivi, secondo le modalità individuate nel «Regolamento degli Organi territoriali».

Il Comitato locale:

1. individua le attività da svolgere in ambito provinciale (o nello stato estero di riferimento) per attuare la linea politica del Movimento deliberata in sede nazionale e regionale;

2. determina la linea politica del Movimento a livello locale;

3. coordina le attività svolte in ambito provinciale con quelle svolte dai circoli, dalle associazioni, dalle comunità e dai comitati dei cittadini.

È presieduto dal Referente locale, che ne definisce le convocazioni e l'ordine del giorno.

Viene convocato con cadenza almeno semestrale dal Referente locale ovvero qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi membri effettivi.

Delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni sono verbalizzate con indicazione degli interventi e delle decisioni assunte.

In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri effettivi, questi viene sostituito dal membro supplente con la maggiore anzianità di adesione al Movimento.

Qualora complessivamente i membri del Comitato fossero meno di 5 si procede, tramite convocazione straordinaria dell'Assemblea Locale, ad elezione suppletiva dei componenti mancanti che rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Comitato.

Art. 14.

Il Referente locale

Il Referente locale rappresenta il Movimento nelle sedi istituzionali e politiche della Provincia (o dello Stato estero di riferimento).

Nell'ambito delle scelte di carattere generale operate dagli Organi nazionali e territoriali applica la linea politica del Movimento a livello locale.

Presiede il Comitato locale.

Coordina le attività connesse alla definizione delle liste elettorali per le elezioni provinciali e comunali.

Il Referente locale resta in carica due anni e può essere rieletto.

In caso di sue dimissioni o di impedimento permanente, il componente più anziano del Comitato locale convoca in via straordinaria il Comitato locale per poter precedere con la nuova elezione e sostituzione.

Ad *interim* ne esercita le funzioni il componente con la maggiore anzianità di adesione al Movimento.

Art. 15.

L'Amministratore locale

È nominato dall'Amministratore nazionale, su proposta dell'Amministratore regionale.

Amministra i fondi destinati all'organizzazione locale del Movimento e agisce sulla base di una procura rilasciata all'Amministratore nazionale, secondo quanto deliberato dalla Segreteria nazionale e previsto dal «Regolamento finanziario e contabile».

L'Amministratore locale è responsabile della gestione amministrativa dei fondi a livello locale e del rispetto delle procedure impartite dall'Amministratore nazionale.

Ha la responsabilità di redigere i conti preventivi e consuntivi a livello locale nel rispetto delle indicazioni e delle procedure impartite dall'Amministratore nazionale.

La sua azione è sempre indirizzata alla realizzazione degli obiettivi politici individuati dagli Organi nazionali e territoriali.

L'Amministratore locale resta in carica 3 anni e può essere riconfermato.

Può essere revocato e sostituito in qualsiasi momento dall'Amministratore nazionale.

Art. 16.

Il Comitato regionale

Il Comitato regionale è un organo collegiale composto dai Referenti locali della Regione(1) secondo i criteri previsti dal «Regolamento degli Organi territoriali».

Il Comitato regionale:

1. nomina tra i suoi membri un Referente regionale;

2. individua le attività da svolgere in ambito regionale per attuare la linea politica del Movimento deliberata in sede nazionale;

3. coordina le attività svolte in ambito regionale con quelle svolte a livello provinciale.

Il Comitato regionale è presieduto dal Referente regionale, che ne definisce le convocazioni e l'ordine del giorno.

Si riunisce con cadenza almeno semestrale ovvero qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi membri.

Delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni sono verbalizzate con indicazione degli interventi e delle decisioni assunte.

---

(1) Per le Regioni con meno di 3 Province il Comitato regionale è identificato con il Comitato locale.

Art. 17.

Il Referente regionale

Il Referente regionale rappresenta il Movimento nelle sedi istituzionali e politiche nell'ambito della Regione e assicura la continuità della linea politica degli Organi nazionali del Movimento su tutto il territorio regionale.

Presiede il Comitato regionale.

Coordina le attività connesse alla definizione delle liste elettorali per le elezioni regionali.

Organizza le attività propedeutiche alle elezioni politiche ed europee.

Dura in carica 2 anni e può essere rieletto.

Art. 18.

L'Amministratore regionale

È nominato dall'Amministratore nazionale.

Amministra i fondi destinati alla struttura regionale e agisce sulla base di una procura rilasciata all'Amministratore nazionale, secondo quanto deliberato dalla Segreteria nazionale e previsto dal «Regolamento finanziario e contabile» del Movimento.

L'Amministratore regionale è responsabile della gestione amministrativa dei fondi destinati alla Regione e del rispetto delle procedure impartite dall'Amministratore nazionale.

Ha la responsabilità di redigere i conti preventivi e consuntivi della struttura regionale del Movimento nel rispetto delle indicazioni e delle procedure impartite dall'Amministratore nazionale.

La sua azione è sempre indirizzata alla realizzazione degli obiettivi politici individuati dagli Organi nazionali e territoriali.

L'Amministratore regionale resta in carica 3 anni e può essere riconfermato.

Può essere revocato e sostituito in qualsiasi momento dall'Amministratore nazionale.

Art. 19.

Organizzazione nazionale

Sono Organi nazionali del Movimento politico Energie PER l'Italia:

a) l'Assemblea nazionale;

b) il Segretario;

c) la Segreteria nazionale;

d) il Comitato nazionale;

e) l'Amministratore nazionale;

f) il Collegio dei probiviri;

g) la Commissione di garanzia.

Art. 20.

L'Assemblea nazionale

L'Assemblea nazionale definisce ed indirizza la linea politica del Movimento.

Elegge il segretario, i membri della Commissione di garanzia e quelli elettivi del Comitato nazionale.

Compete altresì all'Assemblea nazionale modificare il presente statuto, secondo quanto stabilito dal successivo art. 54.

Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno.

È convocata dal Segretario su delibera della Segreteria nazionale, che ne stabilisce data, luogo e ordine del giorno.

Può essere convocata anche qualora ne faccia formale richiesta almeno un quinto dei Circoli affiliati al Movimento al 31 dicembre dell'anno precedente ed in regola con il numero minimo degli iscritti.

Partecipano all'Assemblea nazionale con diritto di voto:

a) i Delegati locali;

b) i Referenti locali;

c) gli aderenti al Movimento che siano: Parlamentari nazionali o europei, Consiglieri regionali, Presidenti di provincia, Capigruppo nei Consigli provinciali, sindaci delle città con oltre 15.000 abitanti; Capigruppo nei Consigli comunali delle città Capoluogo di Provincia o con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

d) i componenti degli altri Organi nazionali.

Le modalità di individuazione dei Delegati locali, le modalità di svolgimento dell'Assemblea, inclusi i criteri per la costituzione dei seggi e le regole di svolgimento delle votazioni, nonché le modalità di gestione delle eventuali controversie in merito sono previste nel «Regolamento dell'Assemblea nazionale».

Le nomine dei Delegati locali rimangono valide anche in caso di eventuale rinvio dell'Assemblea nazionale, purché la stessa abbia luogo entro l'anno solare.

Il Segretario può invitare all'Assemblea nazionale rappresentanti di Associazioni di comune ispirazione ideale con il Movimento politico e personalità del mondo politico e culturale, che hanno diritto di intervento ma non di voto.

Nel Regolamento dell'Assemblea nazionale sono da prevedersi i seguenti criteri:

a) nelle elezioni che competono all'Assemblea può essere autorizzato il voto per acclamazione o per alzata di mano, nel caso di candidati in numero pari o inferiore al numero dei soggetti da eleggere;

b) le delibere sono di norma approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto; il numero legale è presunto salvo che per le deliberazioni in cui è espressamente previsto un *quorum* di presenti o di voti;

c) le elezioni avvengono di norma a scrutinio segreto;

d) l'elezione del Segretario e dei componenti della Commissione di Garanzia avviene tra chi abbia conseguito una maggioranza qualificata di voti;

e) i membri del Comitato nazionale possono essere eletti sulla base di liste.

Il Regolamento dell'Assemblea nazionale definisce:

1) le modalità di nomina del Presidente dell'assemblea, nonché di costituzione dell'Ufficio di Presidenza, della commissione verifica poteri e l'individuazione dei componenti dei seggi ed i questori;

2) il numero legale per la validità delle delibere e gli effetti conseguenti, nonché le relative modalità di verifica;

3) le modalità di documentazione e pubblicità delle deliberazioni assunte.

Art. 21.

Il Segretario

Il Segretario del Movimento politico Energie PER l'Italia è eletto dall'Assemblea nazionale.

Resta in carica 3 anni e può essere rieletto.

Il Segretario dirige il Movimento, assumendone la rappresentanza politica in tutte le sedi istituzionali e politiche.

Ha potere di iniziativa politica ed organizzativa e cura le relazioni con le forze politiche in Italia ed all'estero.

Convoca l'Assemblea nazionale.

Convoca e presiede la Segreteria nazionale ed il Comitato nazionale.

Il Segretario nomina e revoca:

a) i componenti della Segreteria nazionale;

b) gli aderenti Grandi Benefattori delegati al Comitato nazionale.

Con atto motivato in caso di suo impedimento temporaneo, può delegare specifiche funzioni affidando l'ordinaria gestione del Movimento ad un membro della Segreteria nazionale.

Può avvalersi della collaborazione di esponenti, anche esterni al Movimento, di alto prestigio e rilevanza politica, culturale, professionale e sociale, con il compito di fornire indicazioni e proposte nonché di elaborare studi ed approfondimenti sui principali temi di carattere politico.

In caso di sue dimissioni o impedimento permanente, la Segreteria nazionale convoca immediatamente l'Assemblea nazionale per provvedere alla sua sostituzione, da tenersi entro 90 giorni.

Art. 22.

La Segreteria nazionale

La Segreteria nazionale:

1. dà attuazione alle indicazioni operative del Segretario, secondo gli indirizzi delle deliberazioni dell'Assemblea nazionale e del Comitato nazionale;

2. coordina le attività operative del Movimento, inclusi i gruppi parlamentari;

3. approva il conto preventivo ed il rendiconto consuntivo del Movimento politico;

4. nomina i Revisori dei conti;

5. emana tutte le norme regolamentari necessarie per l'attuazione dello statuto.

La Segreteria nazionale è composta:

a) dal Segretario;

b) dall'Amministratore nazionale;

c) da 11 membri nominati dal Segretario.

I componenti nominati dal Segretario restano in carica 3 anni, mentre gli altri componenti rimangono in carica fino a quando rivestono il ruolo in ragione del quale vi partecipano.

In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei componenti, il Segretario provvede alla sostituzione.

La Segreteria nazionale delibera a maggioranza, di norma a scrutinio palese, salvo nei casi in cui sia diversamente previsto dal Segretario.

Possono essere invitati alla Segreteria nazionale altri associati del Movimento affinché riferiscano su fatti o argomenti determinati.

Le riunioni sono verbalizzate con indicazione degli interventi e delle decisioni assunte.

Art. 23.

Il Comitato nazionale

Il Comitato nazionale promuove e coordina l'azione politica del Movimento secondo gli indirizzi programmatici espressi dall'Assemblea nazionale.

Elegge il Collegio dei probiviri e, su proposta della Segreteria nazionale, l'Amministratore nazionale, che durano in carica 3 anni.

È presieduto dal Segretario o da un suo delegato.

Sono membri del Comitato nazionale:

a) il Segretario;

b) i componenti della Segreteria nazionale;

c) gli aderenti al Movimento eletti dall'Assemblea nazionale secondo le modalità previste dal «Regolamento dell'Assemblea nazionale»;

d) i Referenti regionali;

e) gli aderenti al Movimento eletti alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento europeo;

f) gli aderenti al Movimento che siano Presidenti di Regione, Presidenti di Provincia, Sindaci di Città metropolitane;

g) i membri individuati su base annuale dal Segretario entro i Grandi Benefattori, come definiti nel «Regolamento di adesione e affiliazione», in numero massimo di 5.

Partecipano di diritto alle riunioni del Comitato nazionale, senza diritto di voto, i membri del Collegio dei probiviri e i membri della Commissione di garanzia.

Il Segretario può invitare al Comitato nazionale rappresentanti di associazioni di comune ispirazione ideale con il Movimento politico e personalità del mondo politico e culturale, che hanno diritto di intervento ma non di voto.

Le riunioni sono verbalizzate con indicazione degli interventi e delle decisioni assunte.

In caso di perdita della qualità di aderente o impedimento permanente di un membro elettivo, esso viene sostituito da colui o colei che, nella relativa elezione, sia risultato/a primo dei non eletti.

In caso di parità di voti, prevale l'anzianità di iscrizione al Movimento e, in subordine, l'età anagrafica.

I membri elettivi del Comitato nazionale rimangono in carica 3 anni.

I membri di diritto rimangono in carica fino a quando rivestono il ruolo in ragione del quale partecipano al Comitato nazionale.

Il Comitato nazionale è convocato dal Segretario in via ordinaria almeno 2 volte all'anno, nonché ogni volta che lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti.

La richiesta, sottoscritta da tutti gli interessati e corredata dall'ordine del giorno da porre in discussione, deve essere presentata al Segretario del Movimento che fissa la data ed il luogo del Comitato nazionale e provvede alla convocazione entro 60 giorni.

Art. 24.

L'Amministratore nazionale

L'Amministratore nazionale ha la legale rappresentanza del Movimento politico di fronte ai terzi ed in giudizio senza alcuna limitazione, per gli atti riferibili agli Organi nazionali, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

È responsabile della redazione annuale del conto preventivo e del rendiconto consuntivo del Movimento politico da sottoporre all'approvazione della Segreteria nazionale.

È responsabile della registrazione e contabilizzazione di tutte le transazioni.

È abilitato alla riscossione dei contributi previsti dalla legge e della loro correttezza nel rispetto della disciplina vigente in materia di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata ed indiretta.

Definisce le norme contabili e regolamentari per coordinare la gestione nazionale con la gestione regionale, tenendo conto anche di quanto previsto dalla normativa relativa ai bilanci dei partiti politici.

Rappresenta in giudizio il Movimento politico e nomina difensori e procuratori.

È eletto a maggioranza dei presenti dal Comitato nazionale, su proposta della Segreteria nazionale.

Rimane in carica 3 anni e può essere rieletto una volta.

Art. 25.

Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti eletti dal Comitato nazionale, con il metodo del voto limitato e a scrutinio segreto, secondo le modalità previste nel «Regolamento dell'Assemblea nazionale».

Possono essere eletti Probiviri solo gli aderenti al Movimento che abbiano almeno 40 anni di età e che non facciano parte della Segreteria nazionale o di Organi territoriali e che non ricoprano cariche elettive.

I componenti del Collegio dei probiviri restano in carica 3 anni e possono essere rieletti una volta.

Il Collegio dei probiviri nomina nel suo seno un Presidente ed un Segretario del Collegio.

Il Collegio dei probiviri è competente a giudicare:

a) le infrazioni disciplinari commesse dagli aderenti, anche nel caso in cui ricoprano cariche nazionali oppure siano Referenti regionali o locali, parlamentari, Presidenti di Regione e di Provincia;

b) i ricorsi relativi alle Assemblee locali;

c) i ricorsi relativi alla conformità allo statuto degli atti adottati dagli Organi del Movimento nazionali o territoriali;

d) i ricorsi aventi ad oggetto conflitti fra Organi del Movimento, nei casi in cui sia coinvolto un Organo nazionale o territoriale;

e) i ricorsi contro le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti nell'Assemblea nazionale.

In ordine alle decisioni di cui ai precedenti punti il Collegio dei probiviri è giudice unico, appellabile solo nei confronti della Commissione di garanzia.

Per le infrazioni disciplinari di cui alla precedente lettera *a)* è ammessa l'impugnazione per revocazione avanti lo stesso Organo, in relazione a fatti non conosciuti all'epoca del giudizio.

Le riunioni del Collegio sono verbalizzate con indicazione degli interventi e delle decisioni assunte.

In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri effettivi, questi viene sostituito dal membro supplente più anziano.

Qualora complessivamente i membri del Collegio fossero meno di 4 si procede ad elezione suppletiva dei componenti mancanti che rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Collegio.

Art. 26.

Commissione di garanzia

La Commissione di garanzia è composta da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti, individuati dall'Assemblea nazionale, che rimangono in carica 3 anni.

Possono essere eletti componenti della Commissione di garanzia solo gli aderenti che abbiano almeno 50 anni di età e che non facciano parte della Segreteria nazionale o di Organi territoriali e che non ricoprano cariche elettive.

I componenti della Commissione eleggono al proprio interno un Presidente ed un Segretario della commissione.

La Commissione di garanzia è competente a giudicare in relazione:

a) alla mancata ammissione, alla revoca, alla decadenza della qualità di aderente al Movimento;

b) all'appello in merito alle decisioni del Collegio dei probiviri.

Le modalità di nomina della Commissione ed il suo funzionamento sono disciplinate nel «Regolamento dell'Assemblea nazionale».

La Commissione decide a maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni della Commissione sono verbalizzate con indicazione degli interventi e delle decisioni assunte.

In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri effettivi, questi viene sostituito dal membro supplente più anziano.

Qualora complessivamente i membri del Commissione fossero meno di 3, i membri mancanti vengono individuati fra gli aderenti al Movimento dal Segretario nazionale e rimangono in carica fino alla successiva Assemblea nazionale.

Art. 27.

Vigilanza degli Organi sul Movimento

Ogni Organo del Movimento è tenuto a vigilare sull'osservanza dello Statuto, del codice etico, delle norme regolamentari e sulle disposizioni ed indicazioni fornite in merito al funzionamento del Movimento, segnalando alle strutture preposte eventuali irregolarità.

A tale riguardo, gli Organi nazionali, anche attraverso strutture dedicate, possono attivare in qualsiasi momento ispezioni sulle articolazioni territoriali del Movimento per verificare la corretta gestione delle operazioni.

Art. 28.

Metodi elettorali e validità delle decisioni

Gli Organi collegiali nazionali e territoriali al fine di garantire la democrazia interna, il pluralismo e il rispetto delle minoranze, assumono decisioni a maggioranza dei presenti, salvo che sia diversamente disposto.

Le elezioni a cariche elettive devono svolgersi a scrutinio segreto, fatto salvo che la totalità dei presenti decida diversamente. Possono essere utilizzati i seguenti metodi:

a) alzata di mano o acclamazione: per tutte le casistiche di elezioni trattate nel presente statuto, in caso non ci siano obiezioni e il numero dei candidati sia pari o inferiore al numero delle persone da eleggere si può sempre procedere per alzata di mano o acclamazione;

b) metodo del voto limitato: i candidati da eleggere non sono raggruppati in liste. Sono eleggibili tutti gli associati, a condizione che le relative candidature siano state avanzate nelle modalità previste dai relativi Regolamenti attuativi. Ciascun votante può indicare sulla scheda i nominativi che intende votare, in numero massimo previsto dai relativi Regolamenti attuativi. Risultano eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti, fino a completamento del numero dei soggetti da eleggere. In caso di parità, viene scelto il candidato con maggiore anzianità di adesione al Movimento e in caso di ulteriore parità il più anziano d'età. Può essere previsto il raggiungimento di una soglia minima di voti per considerare valida la votazione. Nel caso in cui nell'organo eletto uno dei due sessi risulti rappresentato per una quota inferiore a un terzo del totale, si procede all'esclusione del meno votato fra gli appartenenti al genere più rappresentato, sostituendolo con il più votato fra i non eletti appartenente al genere meno rappresentato, fino a quando il genere meno rappresentato non abbia superato la soglia di un terzo del totale. Nel caso in cui per il genere meno rappresentato non ci siano candidati appartenenti al genere meno rappresentato in numero sufficiente, si ripete la votazione limitatamente al numero di seggi che non è stato possibile ricoprire, considerando candidabili solo appartenenti al genere meno rappresentato;

c) metodo D'Hondt: il metodo presuppone il raggruppamento dei candidati in liste, che devono essere depositate nelle modalità stabilite nei relativi Regolamenti. L'attribuzione dei seggi è effettuata dividendo i voti ottenuti da ciascuna lista per divisori interi progressivi, a partire da uno e fino al numero di seggi da attribuire). L'individuazione dei seggi da attribuire a ciascuna lista avviene in relazione ai quozienti più alti ottenuti, in ordine decrescente, fino al numero di seggi da attribuire. In caso di parità, viene scelto il candidato con maggiore anzianità di adesione al Movimento e in caso di ulteriore parità il più anziano d'età.

Nella manifestazione di voto, è possibile utilizzare il voto elettronico certificato.

Art. 29.

Rinvio ad altre norme

Per tutto ciò che non è previsto espressamente in questa parte dello statuto provvede la Segreteria nazionale con appositi Regolamenti.

SEZIONE 3 - DETERMINAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 30.

Incompatibilità

La Segreteria nazionale emana nel Regolamento di adesione ed affiliazione le norme sulle incompatibilità fra le cariche del Movimento e gli incarichi istituzionali e di rappresentanza esterna.

Art. 31.

Determinazione e presentazione delle candidature nelle elezioni politiche

Le liste dei candidati relative alle elezioni politiche nazionali ed europee vengono definite dalla Segreteria nazionale, sentiti i Referenti territoriali.

La presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali può avvenire per mezzo di procuratori speciali nominati dall'Amministratore nazionale.

Art. 32.

Determinazione e presentazione delle candidature nelle elezioni regionali, provinciali e comunali

a) Elezioni regionali:

la candidatura a Presidente di Regione è di competenza della Segreteria nazionale, sentiti i Referenti territoriali.

Le liste dei candidati alle elezioni dei Consigli regionali sono proposte dal Referente regionale, sentito il Comitato regionale.

b) Elezioni provinciali(2)**:**

le candidature a Presidente di Provincia sono di competenza della segreteria Nazionale, sentiti i Referenti territoriali.

La scelta dei candidati in lista alle elezioni provinciali è affidata al Referente locale, sentito il Referente regionale e il Comitato locale.

c) Elezioni comunali: la scelta dei candidati in lista alle elezioni comunali è affidata come segue.

Comuni fino a 15.000 abitanti: al Referente locale;

Comuni tra 15.000 e 50.000 abitanti:

al Comitato locale sentito il Referente regionale, per le candidature a sindaco;

al Comitato locale su proposta del Referente locale, per le candidature a consigliere comunale;

Comuni con oltre 50.000 abitanti (diversi dalle città metropolitane):

al Referente regionale, sentito il Referente locale, per le candidature a sindaco;

al Comitato locale su proposta del Referente locale, per le candidature a consigliere comunale;

Città metropolitane:

alla Segreteria nazionale, sentito il Referente regionale ed il Referente locale, per le candidature a sindaco;

al Referente regionale, sentito il Referente locale, per le candidature a consigliere comunale o a consigliere circoscrizionale.

Alla Segreteria nazionale spetta l'approvazione finale preventiva delle liste prima della loro presentazione ufficiale.

La presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali in sede locale avviene per mezzo di procuratori speciali nominati dall'Amministratore nazionale.

SEZIONE 4 - L'ASSETTO AMMINISTRATIVO

Art. 33.

Finanziamento delle attività del Movimento politico Energie PER l'Italia

Le attività del Movimento possono essere finanziate da:

a. contributi volontari degli aderenti, degli affiliati o di terzi, inclusi lasciti, donazioni e liberalità;

b. contributi degli eletti nelle assemblee rappresentative;

c. contribuzione pubblica derivante dall'imposta sul reddito delle persone fisiche;

d. ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge.

L'ammontare dei contributi dovuti dai destinatari di cariche elettive è stabilito dalla Segreteria nazionale sentito l'Amministratore nazionale.

La Segreteria nazionale determina i criteri di ripartizione delle risorse fra gli Organi nazionali e territoriali del Movimento e approva il piano di distribuzione predisposto dall'Amministratore nazionale.

La normativa di carattere generale ed i criteri di ripartizione delle risorse tra gli organi territoriali del Movimento politico sono riportati nel «Regolamento degli Organi territoriali».

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 148 TUIR, comma 8, è stabilito:

a. il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b. l'obbligo di devolvere il patrimonio del Movimento, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 34.

Funzioni dell'Amministratore nazionale

L'Amministratore nazionale:

1. svolge e coordina le attività necessarie per la corretta gestione amministrativa del Movimento;

2. esegue le delibere della Segreteria nazionale relative alla gestione amministrativa ordinaria e straordinaria;

3. può compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di procuratori, l'accensione di mutui e le richieste di affidamento;

4. effettua pagamenti, incassa crediti;

5. può rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni;

6. provvede alla riscossione dei contributi pubblici o comunque dovuti per legge;

7. predispone le procedure per la redazione dei conti, per la raccolta dei fondi e per tutto ciò che ritenga opportuno per la corretta amministrazione del Movimento sia a livello centrale che a livello di Organi territoriali, fornendo le relative indicazioni;

8. predispone annualmente il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo e li presenta alla Segreteria nazionale per l'approvazione, che viene deliberata non prima del decimo giorno successivo al loro ricevimento. Nel periodo compreso tra la presentazione e l'approvazione, tali documenti sono resi disponibili alla consultazione presso la sede del Movimento agli associati che ne facciano richiesta alla Segreteria nazionale;

9. predispone il piano generale di distribuzione delle risorse tra Organi nazionali e territoriali secondo i criteri determinati dalla Segreteria nazionale e dalle norme indicate nel «Regolamento degli organi territoriali»;

10. gestisce i fondi destinati alle campagne elettorali e predispone gli ulteriori rendiconti eventualmente richiesti dalla legge;

11. sottopone con cadenza trimestrale alla Segreteria nazionale una relazione in ordine all'attuazione delle funzioni di cui al presente articolo, e degli atti a ciò relativi. Tale relazione dev'essere approvata dalla Segreteria nazionale e quindi resa pubblica, anche per via telematica, sul sito del Movimento, entro una settimana dalla sua approvazione.

L'Amministratore nazionale è il solo autorizzato, in sede nazionale e locale, al deposito delle candidature e all'utilizzo del contrassegno elettorale, svolgendo tale funzione anche per mezzo di procuratori speciali all'occorrenza nominati.

Art. 35.

Revisori contabili

I Revisori contabili sono nominati dalla Segreteria nazionale.

È richiesta la qualifica di Revisore contabile iscritto all'apposito registro.

I Revisori contabili durano in carica 3 anni e possono ricevere l'incarico anche più volte consecutivamente.

---

(2) Comprese le Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 36.

Autonomia amministrativa degli Organi territoriali

Gli Organi territoriali hanno autonomia amministrativa e negoziale nei limiti delle attività riguardanti l'ambito territoriale di appartenenza e ne sono legalmente responsabili.

Ogni Organo territoriale, anche se dotato di autonomia amministrativa e negoziale, è tenuto ad uniformarsi alle indicazioni dell'Amministratore nazionale, anche con riferimento alla redazione dei conti preventivi e consuntivi.

Ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della fonte di finanziamento.

Gli Organi nazionali non rispondono dell'attività negoziale svolta in ambito locale dagli Organi territoriali e delle relative obbligazioni.

I membri degli Organi territoriali rispondono personalmente delle obbligazioni assunte.

È in ogni caso esclusa la facoltà di stipulare i seguenti atti, anche attraverso procura conferita agli Amministratori regionali e locali:

a. compravendita di beni immobili;

b. compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili);

c. costituzione di società;

d. acquisto di partecipazioni in società già esistenti;

e. concessioni di prestiti;

f. contratti di mutuo;

g. rimesse di denaro all'estero;

h. apertura di conti correnti all'estero o in valuta;

i. acquisto di valuta;

j. richiesta e rilascio di avallo fidejussioni o altra forma di garanzia.

È inoltre sempre esclusa dai poteri dei rappresentanti locali la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali, attività di competenza esclusiva dell'Amministratore nazionale il quale agisce per mezzo di procuratori speciali.

Il mancato rispetto delle disposizioni dell'Amministratore nazionale è motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli e può comportare, nei casi più gravi, il commissariamento dell'Organo.

SEZIONE 5 - CIRCOLI E ALTRE ASSOCIAZIONI AFFILIATE AL MOVIMENTO

Art. 37.

Denominazione circoli «Energie PER l'Italia»

Possono utilizzare la denominazione di Circoli «Energie PER l'Italia» ed i relativi elementi grafici distintivi solo le associazioni in possesso dei requisiti previsti, che facciano richiesta alla Segreteria nazionale e siano riconosciute idonee in base al «Regolamento di adesione ed affiliazione».

Il riconoscimento comporta l'affiliazione al Movimento politico.

I Circoli sono dotati di autonomia organizzativa, economico-patrimoniale, finanziaria, amministrativa e negoziale.

Art. 38.

Caratteristiche per l'affiliazione e riconoscimento

Per essere affiliati al Movimento politico Energie PER l'Italia, i Circoli devono avere la forma di Associazioni Non Riconosciute, con statuto avente caratteristiche fondamentali allineate al modello approvato dalla Segreteria nazionale, che abbiano adottato il codice etico del Movimento e siano in linea con i requisiti previsti dal Regolamento di adesione ed affiliazione.

La domanda di affiliazione comporta l'accettazione delle norme contenute nel presente statuto, del codice etico del Movimento e la giurisdizione del Collegio dei probiviri e della Commissione di garanzia.

I Circoli devono:

a) essere libere associazioni di cittadini che si propongono di sviluppare iniziative culturali sociali e politiche volte alla diffusione degli ideali del Movimento;

b) consentire la massima libertà di adesione e di dibattito politico interno;

c) avere almeno 10 associati.

I Circoli con meno di 10 aderenti hanno 6 mesi di tempo dalla data della domanda di affiliazione per integrare il numero minimo richiesto, pena la loro revoca.

L'affiliazione dei Circoli ed il loro riconoscimento avvengono ad opera della Segreteria nazionale previa istruttoria a cura del Referente locale, secondo le modalità previste dal «Regolamento di adesione e affiliazione».

Art. 39.

Partecipazione al Movimento politico Energie PER l'Italia

Per poter svolgere attività politica locale, coloro che aderiscono al Movimento politico Energie PER l'Italia pur non appartenendo ad alcun Circolo affiliato o altra associazione, comunità o comitato di cittadini affiliato, sono tenuti, nel termine stabilito dalla Segreteria nazionale, ad associarsi ad un Circolo energie PER l'Italia.

Art. 40.

Attività

L'affiliazione del Circolo comporta l'accettazione della linea politica deliberata dagli Organi nazionali e territoriali del Movimento e l'accettazione del coordinamento delle proprie iniziative, aventi valenza politica, da parte degli esponenti degli organismi territoriali di Energie PER l'Italia, anche attraverso i meccanismi autorizzativi previsti dal «Regolamento di adesione e affiliazione».

Pur essendo dotati di autonomia economico-patrimoniale, finanziaria, amministrativa e negoziale ed i soli legalmente responsabili per gli atti da essi compiuti, nella loro gestione amministrativa i Circoli sono tenuti ad uniformarsi alle indicazioni dell'Amministratore nazionale.

Il mancato rispetto delle disposizioni dell'Amministratore nazionale è motivo di azione disciplinare nei confronti del responsabile di Circolo e può comportare la revoca dell'affiliazione.

L'adesione ad Energie PER l'Italia autorizza gli Organi nazionali e territoriali del Movimento ad effettuare verifiche ed ispezioni presso i Circoli per accertare la corretta gestione delle attività e la coerenza delle condotte con i principi e le regole del Movimento.

Art. 41.

Revoca dell'affiliazione

L'affiliazione può essere revocata per la perdita delle caratteristiche oggettive necessarie per l'affiliazione o in seguito a procedimento disciplinare, in capo al Circolo stesso o, in gravi motivi, al suo responsabile.

Nel primo caso la Segreteria nazionale, constatata la perdita di una o più caratteristiche fondamentali del Circolo affiliato, comunica la revoca dell'affiliazione al Circolo interessato.

Il provvedimento di revoca può essere impugnato con ricorso al Collegio dei probiviri.

Nel caso di procedimento disciplinare la revoca dell'affiliazione è pronunciata dal Collegio dei probiviri.

La revoca dell'affiliazione determina l'immediata decadenza dal diritto di uso della denominazione Circoli energie per l'Italia e di tutte le relative rappresentazioni grafiche.

Le decisioni di revoca sono appellabili avanti alla Commissione di garanzia.

Art. 42.

Motivi di revoca dell'affiliazione

Sono considerati gravi motivi comportanti la revoca dell'affiliazione:

a) lo svolgimento di attività illecite nella sede del Circoli o in occasione di manifestazioni o altre attività organizzate dal Circoli o alle quali il Circolo partecipi o che comunque coinvolgano l'immagine del Movimento;

b) la violazione dei principi indicati nel presente statuto, nel codice etico del Movimento e dei Regolamenti attuativi;

c) tutti i comportamenti in contrasto con gli interessi politici del Movimento, come lo svolgimento di attività in favore di altre formazioni politiche o di candidati non appartenenti alle liste o ai gruppi Energie PER l'Italia.

Art. 43.

Controversie

Sono devolute al giudizio del Collegio dei probiviri le controversie fra Circoli che comportino un interesse specifico del Movimento e le controversie fra Circoli e movimento politico.

Le decisioni sono appellabili dinnanzi alla Commissione di garanzia.

Si applicano al riguardo le norme contenute nella sezione 6 dello statuto.

Art. 44.

Affiliazione di altre entità

La Segreteria nazionale può deliberare l'affiliazione di altre associazioni, comunità e comitati di cittadini, vicini al Movimento politico Energie PER l'Italia, purché presentino, in linea di massima, le stesse caratteristiche richieste per l'affiliazione dei Circoli: i soci di tali associazioni acquisiscono, nei confronti del Movimento politico, i medesimi diritti e doveri dei soci dei Circoli energie PER l'Italia.

Ai fini dell'attività associativa del Movimento, l'Associazione affiliata partecipa alle attività associative come Circolo nella Provincia ove ha la sua sede legale attraverso un proprio rappresentante il cui ruolo è da intendersi equiparato al Responsabile di circolo.

SEZIONE 6 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, RICORSI E COMMISSARIAMENTO

Art. 45.

Giurisdizione

Gli associati del Movimento, i rappresentanti dei Circoli energie PER l'Italia e delle altre associazioni riconosciute dal Movimento, sono tenuti a ricorrere al Collegio dei probiviri in caso di controversie riguardanti:

a) l'attività del Movimento;

b) l'applicazione dello statuto e dei Regolamenti attuativi;

c) i rapporti del Movimento con i circoli e con le associazioni riconosciute, nonché i rapporti tra essi.

La competenza a decidere sulle controversie in merito all'assunzione della qualifica di associato, nonché alla sua eventuale decadenza è devoluta direttamente alla Commissione di garanzia.

Art. 46.

Decisioni del Collegio dei probiviri e relativa impugnazione

Il Collegio dei probiviri decide a maggioranza dei suoi membri.

Le decisioni del Collegio dei probiviri sono impugnabili avanti alla Commissione di garanzia.

Art. 47.

Procedimento disciplinare

Ogni aderente o affiliato che ritenga sia stata violata una norma dello statuto, del codice etico del Movimento o di una disposizione regolamentare ovvero che sia stata commessa una infrazione disciplinare o un atto comunque lesivo della integrità morale del Movimento o degli interessi politici dello stesso, può promuovere con ricorso scritto il procedimento disciplinare nei confronti del presunto responsabile (inclusi rappresentanti di Circoli o di associazioni riconosciute dal Movimento) avanti al Collegio dei probiviri.

Il procedimento disciplinare deve svolgersi nel rispetto delle regole del contraddittorio e del diritto di difesa, secondo la normativa regolamentare approvata dalla Segreteria nazionale.

Il procedimento disciplinare non può durare oltre 30 giorni.

Il termine per le impugnazioni innanzi alla Commissione di garanzia è di 10 giorni dalla comunicazione della decisione all'interessato.

Le decisioni vengono depositate presso la Segreteria del Collegio e ciascun membro del Comitato nazionale può prenderne visione.

Art. 48.

Misure disciplinari

Le misure disciplinari sono:

a) il richiamo;

b) la sospensione dall'esercizio dei diritti di aderente o affiliato al Movimento;

c) l'espulsione;

d) la revoca dell'affiliazione nel caso di infrazione commessa da Circoli energie per l'Italia (o altra entità riconosciuta dal Movimento).

Il richiamo è inflitto per fatti di lieve entità.

La sospensione è inflitta per gravi mancanze, oppure in caso di recidiva o in caso di svolgimento di attività contrastanti con le direttive degli Organi del Movimento qualora ciò non comporti l'espulsione e comporta la sospensione dagli incarichi eventualmente ricoperti all'interno del Movimento e l'invito a dimettersi da eventuali cariche ricoperte su designazione del Movimento.

L'espulsione è inflitta per infrazioni gravi alla disciplina del Movimento o per indegnità morale o politica.

Equivale all'espulsione la revoca dell'affiliazione di un Circolo (o di altra entità riconosciuta dal Movimento).

Tutte le misure disciplinari sono comunicate per iscritto agli interessati.

Il provvedimento di espulsione o di revoca dell'affiliazione è reso pubblico all'interno del Movimento.

Art. 49.

Altri ricorsi

I ricorsi in tutte le materie di competenza del Collegio dei probiviri possono essere presentati da qualunque aderente al Movimento e vi abbia diretto interesse personale o quale rappresentante di un Circolo o altro affiliato.

I ricorsi devono essere presentati per iscritto alla Segreteria del Collegio entro 30 giorni dall'evento oggetto della controversia o da quando sarebbe stato possibile averne notizia, salvo che sia diversamente disposto.

I ricorsi per nullità delle Assemblee devono essere presentati, anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata PEC, entro 10 giorni dalla data dell'Assemblea, a pena di decadenza.

La Segretaria nazionale approva il Regolamento relativo alla procedura da adottare per la presentazione e decisione dei ricorsi, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Art. 50.

Commissariamento

Ove siano ravvisati gravi motivi, la Segretaria nazionale può sciogliere qualsiasi Organo territoriale del Movimento, nominando un commissario per il tempo necessario alla ricostituzione dell'Organo.

Sono da considerarsi «gravi motivi» l'impossibilità di funzionamento di un Organo collegiale, la commissione di gravi irregolarità di carattere amministrativo e la manifesta inadeguatezza a conseguire gli obiettivi preposti.

In casi gravi ed urgenti, il segretario - direttamente o tramite delega ad un membro della Segretaria nazionale - può adottare in via immediata provvedimenti temporanei di commissariamento, da convalidarsi a cura della Segretaria nazionale nella prima riunione successiva all'emissione del provvedimento.

Art. 51.

Sospensione dall'attività del Movimento

In casi di particolare gravità il segretario o un membro della Segreteria nazionale da esso delegato, può decidere in via immediata di sospendere un aderente al Movimento o un Circolo dall'attività del Movimento.

In tal caso è aperto d'ufficio un procedimento innanzi al Collegio dei probiviri.

Il giudizio definitivo dovrà essere emesso entro 3 mesi dalla sospensione.

I provvedimenti di sospensione dovranno essere convalidati dalla Segreteria nazionale nella prima riunione successiva all'emissione del provvedimento.

Art. 52.

Chiusura dei circoli

Qualora in un Circolo il numero degli aderenti scenda sotto il minimo previsto, la Segreteria nazionale ne dà immediata comunicazione al Referente locale di riferimento, il quale provvede nel termine massimo di 6 mesi - se nel frattempo non si sia ricostituito il numero minimo di aderenti necessario - a chiudere il relativo Circolo.

SEZIONE 7 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53.

Potere regolamentare della Segreteria nazionale

La Segreteria nazionale emana tutte le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione dello statuto.

Art. 54.

Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie sono di competenza dell'Assemblea nazionale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 1, ultimo comma.

Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti purché costituiscano almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 55.

Norme di riferimento

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice civile, nonché le altre disposizioni di legge applicabili.

Il presente statuto è interpretato e regolato secondo la legge italiana e per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Milano.

SEZIONE 8 - NORME TRANSITORIE

I. Per «periodo transitorio» si intende il periodo fino al 31 dicembre 2019.

II. I soci fondatori del Movimento nominano all'atto della sua costituzione il segretario, che rimane in carica per tutto il periodo transitorio e che nomina e revoca l'Amministratore nazionale. Fino alla nomina dell'Amministratore nazionale, le sue funzioni sono svolte dal Segretario nazionale.

III. Entro il termine del periodo transitorio, il Segretario, su delibera della Segreteria nazionale, indice la prima Assemblea nazionale ordinaria.

IV. Fino alla prima Assemblea nazionale ordinaria, una volta nominata, la Segreteria nazionale avrà facoltà di nominare o di integrare, anche in deroga con quanto previsto dal presente statuto, tutti gli Organi del Movimento a qualsiasi livello.

V. Nel periodo transitorio, la Segreteria nazionale è autorizzata ad apportare le ulteriori modifiche allo statuto che si rendessero necessarie, anche su richiesta della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici - per l'iscrizione del Movimento politico Energie PER l'Italia al registro dei partiti politici previsto dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 13.

VI. Nel periodo transitorio, è facoltà della Segreteria nazionale confermare ovvero revocare l'affiliazione al Movimento dei circoli Energie PER l'Italia già costituiti prima dell'entrata in vigore del presente statuto e delle disposizioni ad esso correlate per la sua attuazione; i Circoli per cui venga confermata l'affiliazione dovranno in ogni caso attenersi alle regole del Movimento.

ALLEGATO *A*

ALLEGATO *B*

(*Omissis*).

17A08559

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 5 dicembre 2017 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Francesco Giani, console onorario della Federazione russa in Pisa.

17A08532

Rilascio di *exequatur*

In data 5 dicembre 2017 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Fabrizio Grillo, console onorario della Repubblica di Costa Rica in Milano.

17A08533

Rilascio di *exequatur*

In data 5 dicembre 2017 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Aldo Marino, console onorario della Repubblica d'Albania in Cosenza.

17A08534

MINISTERO DELL'INTERNO

Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita di S. Maria Maddalena, in Orco Feglino.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 dicembre 2017, viene accertato il fine prevalente di culto della Confraternita di S. Maria Maddalena, con sede in Orco Feglino (Savona).

17A08546

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia di San Paolo Apostolo, in Foligno.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 dicembre 2017, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia di San Paolo Apostolo, con sede in Foligno (Perugia).

17A08547

Approvazione della nuova denominazione assunta dalla fondazione di religione denominata «Fondazione Sant'Evasio - Opera Diocesana», in Casale Monferrato.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 dicembre 2017, la fondazione di religione denominata «Fondazione Sant'Evasio - Opera Diocesana», con sede in Casale Monferrato (Alessandria), ha assunto la nuova denominazione di fondazione di religione denominata «Fondazione Sant'Evasio», con sede in Casale Monferrato (Alessandria).

17A08548

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 22919/16 adottata dal Consiglio di amministrazione in data 16 dicembre 2016.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0013951/ING-L-156 del 28 novembre 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 22919/16 adottata dal Consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 16 dicembre 2016, concernente la determinazione del tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi individuali, per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 26, comma 6, primo capoverso, del Regolamento generale di previdenza 2012 (RGP2012).

17A08535

Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP) in data 8 giugno 2016.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0013936/PLUR-L-29 del 28 novembre 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'EPAP in data 8 giugno 2016, concernente l'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo di cui alla Tabella A allegata al Regolamento per l'attuazione delle attività statutarie, da applicarsi per il calcolo delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2016.

17A08536

Approvazione della delibera n. 469/2017 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 2 marzo 2017.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0013858/PIND-L-78 del 27 novembre 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 469/2017 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'EPPI in data 2 marzo 2017, recante le quote di contribuzione integrativa distribuite sui montanti contributivi individuali per l'anno 2014 e l'anno 2015.

17A08537

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-298) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00